



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra Revisione Aziendale, Tecnica e

Deontologia Professionale

**L'Impairment Test nel nuovo IFRS 9: profili teorici ed
evidenze empiriche.**

RELATORE

Prof. Alessandro Mechelli

CORRELATORE

Prof. Eugenio Pinto

CANDIDATO

Marco Marsella

Matr. 672431

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	3
PARTE I.....	4
1 IAS 39: ELEMENTI GENERALI	5
1.1 MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE.....	5
1.2 VALUTAZIONE E RICLASSIFICAZIONE.....	8
1.3 SVALUTAZIONE, IMPAIRMENT E PERDITE DI VALORE	11
2 IL PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9.....	13
2.1 LE PROPOSTE DEL FASB E DELLO IASB DAL 2009 AL 2016	16
2.2. IFRS 9: CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE	30
2.2.1 VALUTAZIONE E RICLASSIFICAZIONE.....	33
2.2.2 ANALISI DEL MODELLO DI BUSINESS	36
2.2.3 IMPAIRMENT: NUOVO MODELLO DI SVALUTAZIONE DEI CREDITI.....	39
2.3 LE DIFFERENZE PRINCIPALI TRA FASB 2016 E IFRS 9 IN CONTABILITÀ PER IMPAIRMENT	47
2.3.1 PROSPETTIVE DI CONVERGENZA TRA FASB E IASB IN FUTURO	49
3 L'EVOLUZIONE DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE BANCHE	50
3.1 ADOZIONE E CONTABILITÀ DEGLI IFRS OBBLIGATORI DELLE BANCHE EUROPEE	56
3.2 LINEE GUIDA SUL RISCHIO DI CREDITO E CONTABILITÀ PER LE PERDITE DI CREDITO ATTESE	68
PARTE II.....	84
1 IMPAIRMENT: EVIDENZE EMPIRICHE	84
2 LA NUOVA ERA DEGLI ACCANTONAMENTI PER PERDITE ATTESE SU CREDITI	89
3 EBA REPORT	96
3.1 EBA REPORT: IL CAMPIONE UTILIZZATO.....	97
3.2 EBA REPORT: LO STUDIO	98
4 IL CASO UBI	113
4.1 IMPAIRMENT	113
4.2 SINTESI IMPATTI DELLA PRIMA APPLICAZIONE AL 1° GENNAIO 2018.....	119
CONCLUSIONI.....	121
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	123

INTRODUZIONE

Il lavoro proposto dal candidato si pone come obiettivo quello di comprendere le cause scatenanti, ma soprattutto le conseguenze del nuovo principio contabile IFRS 9, incentrato sugli strumenti finanziari e sulla loro contabilizzazione in bilancio. In particolare, il lavoro si focalizzerà sul tema dell'Impairment, data l'importanza di tale argomento per la comprensione del nuovo principio.

L'elaborato è suddivisibile in due parti: la prima teorica, mentre la seconda empirica.

La parte teorica si avvale di tre capitoli.

Nel primo capitolo si analizza in generale la situazione ex IAS 39 per porre le basi sulle quali è avvenuto il cambiamento; il secondo capitolo espone l'evoluzione normativa che ha permesso il passaggio dallo IAS 39 al nuovo principio ed infine approfondisce lo stesso IFRS 9. Il terzo capitolo, concludendo la parte più squisitamente teorica, ripercorre l'evoluzione dell'informativa di bilancio, si focalizza sulle problematiche affrontate dalle banche nel recepimento e sulle linee guida del Comitato di Basilea al fine di stimolare l'attuazione del passaggio.

La parte empirica si pone l'obiettivo di analizzare e rappresentare gli effetti riscontrati dagli utenti del mercato scatenati dal nuovo principio contabile.

Si avvale di tre casi: il caso proposto da Cohen e Edwards Jr nel 2017, il terzo report pubblicato dall'EBA alla fine del 2018 ed infine un caso nazionale, ovvero il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 della Banca UBI.

Si specifica che il seguente elaborato non analizzerà la parte riguardante le operazioni di copertura, per la quale si rimanda ad un'altra sede.

PARTE I

Nel 1998 viene pubblicato lo IAS 39 (International Accounting Standard) dallo IASB (International Accounting Standards Board), il quale introduce l'uso del *fair value* (valore equo) nella contabilità degli strumenti finanziari. Ma è con la crisi finanziaria del 2008 che il tradizionale sistema di misurazione contabile diventa problematico ed inefficiente. La ragione di ciò risiede nel modello usato dallo IAS 39 per quanto riguarda la rilevazione in contabilità delle perdite sugli asset finanziari. La crisi del debito sovrano del 2010, primo su tutti il debito della Grecia, ha rinforzato l'importanza del riconoscimento tempestivo delle svalutazioni sugli strumenti finanziari fino ad allora contabilizzati con il costo ammortizzato. In particolare, la crisi ha attirato l'attenzione sull'*incurred-loss model* proposto dallo IAS 39, che restringeva la rilevazione delle perdite solo alla presenza di prove e chiare indicazioni di un *loss event* prima della data d'iscrizione in bilancio. Il modello è stato fortemente criticato perché non permetteva alle imprese di sostenere un appropriato livello di prudenza e quindi di coprirsi in caso di shock sul mercato; motivo per cui l'*expected-loss model* iniziò a prendere sempre più forma. La presenza di tali criticità ha dato il via al processo di riforma avviato dallo IASB, spronato in modo non indifferente dalle molteplici entità sovranazionali, interessate al processo di allineamento internazionale delle metodologie di *hedging*. Le pressioni di G20 ed EBA sono risultate fondamentali nel processo di revisione del principio, che ha portato alla sostituzione dello IAS 39 con l'IFRS 9 (International Financial Reporting Standard). Prima di analizzare l'IFRS 9, occorre analizzare lo IAS 39 per meglio capire i cambiamenti apportati dallo IASB.

1 IAS 39: elementi generali.

Il principio contabile IAS 39, effettivamente applicabile dal 2001, si pone l'obiettivo di definire i principi per la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari; identifica come strumenti finanziari una qualsiasi relazione contrattuale, volta a far sorgere diritti ed obblighi di consegna o di scambio di attività o passività finanziarie.

Le disposizioni dello IAS 39 possono essere suddivise seguendo le seguenti tematiche:

- Modalità di Classificazione;
- Valutazione e Riclassificazione;
- Svalutazione, *Impairment* e perdite di valore.

1.1 Modalità di Classificazione

Il principio contabile lascia ampia libertà interpretativa ai redattori del bilancio in sede di prima rilevazione, data la soggettività inevitabile nel discernere gli scopi di un determinato *asset* finanziario.

Lo IAS 39 imposta una classificazione in quattro categorie:

- *Fair value through profit or loss*
- *Held to maturity*
- *Loans and Receivables*
- *Available for Sale*

Le prime tre categorie sono caratterizzate dal possesso di determinati requisiti e caratteristiche. L'ultima è una classe residuale, dato che ne faranno parte tutte quelle attività che non possono essere inserite nelle tre precedenti.

Attività valutate al fair value – Financial assets at FVTPL (fair value through profit or loss)

Vengono classificati come FVTPL quegli strumenti detenuti a scopo di *trading* e quelli per il quale al momento della prima iscrizione in bilancio è stata esercitata la *Fair Value Option*¹. Tale opzione è esercitabile solo nei casi previsti dal principio contabile, è imprescindibile che il *fair value*² di tali strumenti sia facilmente ed oggettivamente individuabile, di conseguenza solo i titoli quotati possono godere della *Fair*

¹ IAS 39, paragrafo 9

² Lo IAS 39 per la definizione di *fair value* rimanda alla versione aggiornata, rinvenibile nell'appendice A dell'IFRS 9 e corrispondente a quella prevista nell'IFRS 13. Il *fair value* è definito come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività, in una normale transazione tra gli operatori del mercato, alla data di valutazione.

Value Option. Questa categoria contiene due sottoinsiemi.

Il primo comprende qualsiasi attività finanziaria che, in fase di rilevazione iniziale, viene inserita nell'insieme delle attività valutate al *fair value* con variazioni imputate a conto economico. Il secondo sottoinsieme comprende le attività finanziarie che sono detenute per la negoziazione, tutti i derivati, ad eccezione di quelli utilizzati come strumenti di copertura, e quelle attività finanziarie acquistate o detenute ai fini della vendita a breve termine. Si tratta, quindi, di attività facenti parte di un portafogli per il quale l'intermediario ha messo in atto una strategia di profitto di breve periodo.

Attività detenute fino a scadenza - Held to maturity

Un'attività viene contabilizzata come *held to maturity*, se da parte della società, è presente l'effettiva intenzione e capacità economico-finanziaria di possederla fino a scadenza. Questa categoria è quella che presenta un più elevato grado di oggettività dato che le intenzioni e le capacità devono essere realmente verificate ad ogni data di bilancio. La presenza di dismissioni o riclassificazioni sono probabili sintomi che dimostrano come le intenzioni e le finalità palesate in fase di prima iscrizione non vengano effettivamente rispettate. Lo strumento finanziario non è più detenuto con lo scopo di un godimento continuativo. La società, solamente manifestando una condotta diversa, potrà riottenere credibilità e fiducia e quindi tornare ad avere elasticità nella scelta. In questa classe sono presenti attività finanziarie, diverse da derivati, con pagamenti fissi o predeterminabili che l'entità è in grado di detenere sino alla scadenza. In fase di rilevazione iniziale, questi *asset* non sono considerati attività valutate al *fair value* con imputazione a conto economico, disponibili per la vendita o finanziamenti e crediti. Se un'entità smobilita un investimento facente parte di questa categoria, per un valore significativo, come conseguenza di un evento non ricorrente, isolato e non prevedibile, allora i suoi altri investimenti detenuti fino a scadenza devono essere riclassificati come disponibili per la vendita per l'esercizio e i due successivi. Gli investimenti *held to maturity* sono valutati al costo ammortizzato.

Finanziamenti e Crediti – Loans and Receivables

Si tratta di strumenti che presentano dei pagamenti fissi e predeterminati, ma non avendo nessuna quotazione, vengono inseriti in una categoria ad hoc. Sono attività finanziarie non derivate, diverse da quelle detenute per la negoziazione, valutate al *fair value* con imputazione a conto economico o disponibili per la vendita. Qualora il titolare del finanziamento o del credito è impossibilitato a recuperare l'investimento iniziale con cause non imputabili al deterioramento del credito, questi ultimi sono riclassificati come disponibili per la vendita.

Attività disponibili per la vendita – AFS (Available for Sale)

Si tratta della categoria residuale, dove vengono inseriti gli strumenti che non presentano caratteristiche tali

da essere classificati nei precedenti insiemi. Si tratta di qualsiasi attività finanziaria, diversa dai derivati, designata in fase di rilevazione iniziale come disponibile per la vendita. Gli strumenti AFS sono valutati al *fair value*; le variazioni di *fair value* sono rilevate direttamente a patrimonio netto, eccezion fatta per gli interessi maturati, svalutazioni e rivalutazioni o perdite in valuta estera che vanno in conto economico. Quando un'attività disponibile per la vendita viene alienata ed eliminata dal bilancio, si rileva in conto economico l'eventuale guadagno o perdita cumulata in patrimonio netto³.

In base alla disciplina dello IAS 39, le passività finanziarie si dividono in due categorie seguendo la falsariga delle attività:

- Passività valutate al *fair value*
- Altre passività valutate al costo ammortizzato

Passività valutate al fair value – Financial liabilities at FVTPL

Le passività sono detenute a scopo di negoziazione, come per le attività, se la società conta di poter fare profitto nel breve termine tramite la rivendita in caso di oscillazione di valore favorevole. Anche per gli strumenti del passivo è esercitabile la *Fair Value Option*. All'interno di questa categoria si distinguono altri due sottoinsiemi. Il primo contenente le passività finanziarie che l'entità valuta al *fair value*, al momento della rilevazione iniziale, e il secondo nel quale vanno inserite le passività possedute per la negoziazione.

Altre passività valutate al costo ammortizzato - Financial liabilities at amortised cost

Si tratta di passività gestite attraverso piani d'ammortamento, che permettono di determinare preventivamente l'entità dei flussi dedicati a tali strumenti. La rilevazione iniziale delle attività e delle passività finanziarie avviene nel momento in cui l'istituto si vincola ad adempiere delle obbligazioni originate da contratti aventi come oggetto degli strumenti finanziari. Ad eccezione di quegli strumenti acquistati in regime *Regular Way*, per i quali un acquisto o una vendita di attività finanziaria devono essere rilevati ed eliminati alla data di negoziazione o a quella di regolamento. Un negozio che si possa concludere in regime di *Regular way* deve basarsi sulla normale durata per quel tipo d'investimento, ovvero il tempo che permette al compratore, con i relativi meccanismi di mercato, di completare il pagamento e al venditore di consegnare la merce acquistata. Alla prima iscrizione, tutte le attività e le passività sono iscritte al *fair value*; per il calcolo generale devono essere inseriti i costi di transazione, dedotti in caso di passività e sommati in caso di attività (tra essi non sono compresi i costi amministrativi e gli sconti). L'unica eccezione è per la categoria FVTPL, che per definizione porta la diretta imputazione a conto economico di tali potenziali costi e ricavi. I costi di transazione sono ammortizzati lungo la vita residua dello strumento. Le uniche possibili difficoltà nascono nella valutazione degli AFS, per i quali lo IASB permette di utilizzare due approcci. Nel caso in cui

³ IAS 39, paragrafo AG 56

lo strumento abbia una vita residua definita e pagamenti fissi o determinabili, i costi di transazione vengono rilevati tra le altre componenti di conto economico ed ammortizzati al tasso di interesse effettivo; nel caso in cui lo strumento non possenga queste caratteristiche, tali costi vengono stornati ed imputati a conto economico solo al momento della vendita o dell'eventuale svalutazione. Nell'eventualità in cui sorga qualche differenza tra il valore in data di regolamento e in fase di contabilizzazione iniziale, si seguono approcci diversi. Se l'attività è stata iscritta come FVTPL, allora la variazione del *fair value* tra la data di negoziazione e quella di regolamento deve essere rilevata a conto economico; se invece, è classificata come disponibile per la vendita, tale differenza deve essere rilevata tra altre componenti di conto economico complessivo. Infine, nel caso in cui l'attività sia valutata al costo ammortizzato, la variazione non deve essere presa in considerazione e la rilevazione iniziale deve avvenire al *fair value* alla data di negoziazione.

1.2 Valutazione e Riclassificazione

La prima classificazione è un passo fondamentale, poiché influenzerà la successiva valutazione degli strumenti in base alla posizione e alla finalità assunta precedentemente.

I criteri di valutazione disciplinati attraverso lo IAS 39 sono sostanzialmente tre:

- Fair Value
- Costo Ammortizzato
- Costo

FAIR VALUE	COSTO AMMORTIZZATO	COSTO
Attività FVTPL	Finanziamenti e Crediti	Attività residuali
Passività FVTPL	Attività Held to Maturity	Passività residuali
Attività AFS		

Tabella A

La tabella A indica quali modalità di valutazione applicare a seconda della tipologia e finalità dello strumento in fase di prima iscrizione in bilancio. Il redattore di bilancio, secondo lo IAS 39, in base a come iscrive un'attività, determina anche come verrà valutata. Pur utilizzando la medesima metodologia, le attività e passività FVTPL presentano delle differenze sostanziali rispetto alle AFS nella contabilizzazione delle variazioni del *fair value*. Al fine di fornire informazioni in grado di illustrare l'esposizione ai rischi finanziari, assume notevole rilevanza l'informativa fornita dalle imprese in merito alla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari. Tale tema è stato oggetto, sia in ambito europeo sia nazionale, di specifiche iniziative. Nel marzo 2009 lo IASB ha emesso un emendamento all'IFRS 7, che introduce una serie di modifiche volte a dare adeguata risposta alle esigenze di maggiore trasparenza suscitate dalla crisi finanziaria e connesse all'elevata incertezza dei prezzi espressi dal mercato. Tra tali modifiche rileva l'istituzione della cosiddetta gerarchia del *fair value*, riportata nella tabella B.

LIVELLI GERARCHICI DI FV	CARATTERISTICHE
Livello 1	Lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo
Livello 2	Il FV è misurato utilizzando tecniche di valutazione, basate su parametri individuabili sul mercato diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario
Livello 3	Il FV è misurato utilizzando tecniche di valutazione, basate su parametri non individuabili sul mercato

Tabella B

Per quanto riguarda le attività FVTPL in valutazione successiva, le variazioni di *fair value* vanno imputate direttamente a conto economico, come ricavo in caso di rivalutazione e come costo in caso di svalutazione. Per le attività AFS, le variazioni vanno inserite nel prospetto delle “altre componenti” del conto economico complessivo (con istituzione di una riserva in patrimonio netto) e solo in caso di dismissione o *impairment* si storerà la riserva, influenzando in quel preciso momento sul risultato d’esercizio. È importante ricordare come gli utili e le perdite per cambi e per la remunerazione dell’interesse vadano invece direttamente a conto economico utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo. Di conseguenza, l’influenza esclusiva sul patrimonio netto, permette di evitare il problema dell’aleatorietà ed instabilità degli strumenti finanziari, così da limitare l’impatto sul risultato d’esercizio. Gli strumenti soggetti alla valutazione al costo ammortizzato, vengono analizzati esercizio dopo esercizio, alla stesura del bilancio. Tale metodologia si avvale del tasso d’interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o per periodi più brevi, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità valuta i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti gli aspetti contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future. Utilizzando il tasso d’interesse effettivo, il valore nominale degli interessi è rettificato in modo da ripartire lungo l’intera vita dello strumento tutti gli oneri e punti previsti dal contratto, tutti i costi di transazione ed ogni sconto o premio. Il loro valore dovrà essere pari al valore iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi diminuzione a seguito di una riduzione di valore o irrecuperabilità.

Generalmente nessuno strumento può transitare nell’area *FVTPL*, ma esiste un’eccezione. Se il titolo è stato iscritto a scopo di negoziazione, ed è palese la volontà di detenerlo fino a scadenza, è possibile straordinariamente, riclassificarlo. L’ultimo *fair value* registrato sarà utilizzato come valore totale da ammortizzare con il criterio del costo. Secondo lo IAS 39, nel caso in cui la società non abbia più l’intenzione o la finalità di detenere determinati strumenti sino alla scadenza, oppure ci siano state vendite o riclassificazioni per un importo rilevante nell’esercizio corrente o nei due precedenti, allora tali attività devono essere iscritte al *fair value* e riclassificate tra le *AFS*. La differenza tra il valore contabile e il *fair value* deve essere imputato tra le altre componenti del conto economico complessivo e l’interesse calcolato,

utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo, viene rilevato a conto economico.

La categoria attività *AFS* è quella da e verso la quale transitano la maggior parte delle riclassificazioni. Una tipologia di riclassificazione riguarda le attività finanziarie che effettivamente possiedono le caratteristiche necessarie per essere rilevate nella categoria finanziamenti e crediti. Tali attività possono essere riclassificate solo se sussiste effettivamente la capacità e l'intenzione di possederle fino alla scadenza o quanto meno nel prevedibile futuro, purché non siano quotate⁴. Nel caso in cui per uno strumento finanziario diviene disponibile un'attendibile valutazione al *fair value* che prima non era possibile rilevare, lo IAS 39 prevede che, per queste attività o passività, la misurazione venga eseguita secondo il *fair value* e la differenza tra questo nuovo importo e quello già contabilizzato, dovrà essere iscritta tra le componenti del patrimonio netto⁵.

La riclassificazione da una valutazione al *fair value* ad una al costo storico comporta oltre all'utilizzo dell'ultimo *fair value* come costo da ammortizzare, una doppia metodologia per l'iscrizione di utili o perdite. Nel caso in cui l'attività non abbia una scadenza fissa, l'utile o la perdita, che precedentemente erano stati imputati a conto economico complessivo, vi rimangono fino al momento in cui non si manifesta una riduzione di valore o l'attività viene eliminata. Qualora l'attività abbia una scadenza fissa, l'utile o la perdita devono essere ammortizzati lungo la vita residua dello strumento posseduto fino alla scadenza⁶. Nel caso in cui si manifestasse una successiva riduzione di valore, gli utili o le perdite in precedenza iscritti nel prospetto di conto economico complessivo, devono essere riclassificati a conto economico. Tramite la riclassificazione da una valutazione al *fair value* ad una al costo o al costo ammortizzato, è possibile non riconoscere le perdite di *fair value* precedentemente riscontrate solo se dovute esclusivamente ad un periodo di recessione del mercato e non causate da una reale riduzione di valore dello strumento finanziario. In questo modo la società che attua tale riclassificazione ha la possibilità di aumentare il proprio reddito e il patrimonio di vigilanza.

⁴ IAS 39, paragrafo 50 E

⁵ IAS 39, paragrafo 53

⁶ IAS 39, paragrafo 54

1.3 Svalutazione, Impairment e perdite di valore

Esercizio dopo esercizio, al fine di assicurare la correttezza e la veridicità del bilancio, è necessario revisionare il valore delle attività e passività iscritte in bilancio. La valutazione nello IAS 39, anno dopo anno, si basa sul concetto di *incurred loss*.

Siamo dinnanzi ad un altro particolare punto debole del principio in analisi, questa perdita infatti è presa in considerazione solo se è oggettivamente individuabile un evento che porti ad una sostanziale e duratura riduzione di valore del titolo. L'*incurred loss model* tende infatti a sottovalutare le perdite attese: nonostante un portafoglio sia *in bonis*, la sua natura e gli infiniti possibili scenari futuri (che le funzioni di *risk management* cercano di anticipare con svariate simulazioni) porteranno alla effettiva quantificazione di una perdita attesa.

Il Principio Contabile individua ed elenca alcuni eventi che rappresentano con certezza la manifestazione di una perdita di valore per un'attività finanziaria. Questi eventi sono:

- l'emittente o il debitore si trovano in difficoltà finanziaria;
- la violazione del contratto, ad esempio, il mancato pagamento degli interessi o della quota capitale;
- il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende a quest'ultimo una concessione che altrimenti non avrebbe preso in considerazione;
- il beneficiario potrebbe, con un certo grado di probabilità, dichiarare bancarotta o avviare altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività;
- dall'osservazione di un gruppo di attività finanziarie e dall'andamento storico dei dati sui *cash flow* attesi, sussiste un'evidenza che non sarà recuperato l'intero importo nominale di tale portafoglio di strumenti finanziari⁷.

Il Principio Contabile chiarisce che, qualora ci si trovi in una situazione di riduzione del merito creditizio, questa corrisponderà ad una perdita di valore solo se considerata assieme ad altre informazioni disponibili

⁷ IAS 39, paragrafo 59

che portino ad una conclusione in tal senso. La riduzione del merito creditizio presa singolarmente non è sufficiente a far sì che sussista una perdita di valore, ma ne rappresenta solo un segnale.

Per le attività e passività che seguono la via del FVTPL, è palese il fatto che siano le uniche a non necessitare di test che controllino l'effettiva sovrapposizione del loro valore d'iscrizione a quello di mercato. Discorso ben diverso per i titoli che seguono il criterio del costo ammortizzato. Essi verranno valutati con l'ausilio dell'*Impairment Test*, utile a verificare se alcuni eventi detti *trigger event* siano causa scatenante di una modifica dei flussi finanziari, attuali e potenziali di determinati titoli.

Esistono sporadici casi in cui una diminuzione del valore è di difficile interpretazione. Potrebbero mancare le avvisaglie tipiche che portano all'*incurred loss*. Gli amministratori possono ritenere l'evento non rappresentativo, riportando però una dettagliata relazione in nota integrativa. All'interno del portafogli *asset*, vi si possono trovare strumenti variegati e con un peso differente sul valore totale degli strumenti posseduti. Lo IASB, consapevole del costo e del tempo necessario per analizzare singolarmente ogni singolo *asset*, permette di valutare complessivamente quegli strumenti che vengono definiti non rilevanti. Quando non si riscontrano perdite durevoli di valore per le attività significative, esse vanno valutate collettivamente a prescindere dalla loro rilevanza. Quando si analizzano titoli facenti parte della categoria *Held to maturity* ed effettivamente si riscontra una perdita di valore, seguendo la falsariga della loro iscrizione al costo ammortizzato, la rispettiva svalutazione è la differenza tra il valore contabile storico dell'attività e il valore attuale dei flussi di cassa scontati al tasso d'interesse effettivo. La differenza di valore va imputata a conto economico. L'utilizzo del tasso d'interesse effettivo risulta necessario per la tipologia di categoria in analisi, l'utilizzo del tasso di mercato sarebbe un ingiustificato allineamento al metodo del *fair value*.

2 Il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9

Avendo nel capitolo precedente evidenziato gli evidenti limiti dell'*incurred loss model* proposto dallo IAS 39, di seguito si discuterà della lunga e articolata diatriba riguardante la formulazione di un nuovo principio contabile internazionale.

La crisi finanziaria e bancaria della fine degli anni 2000 ha spinto a sostenere che il metodo per il riconoscimento delle perdite di credito abbia causato un riconoscimento tardivo indesiderato del danno da perdita del credito. A seguito della crisi, il Comitato per gli standard contabili degli Stati Uniti (Financial Accounting Standards Board FASB) e il Comitato internazionale per gli standard contabili (IASB) hanno lavorato per lo sviluppo di metodi basati sull'*expected loss* per la compromissione della perdita di credito. Vi è stato un tentativo fallito di sviluppare uno standard FASB/IASB convergente sulla compromissione della perdita di credito. Infine, il FASB e lo IASB hanno sviluppato i propri modelli separati, rispettivamente in uno standard FASB 2016 e nella versione finale 2014 dello IASB dell'IFRS 9 strumenti finanziari. Il mancato raggiungimento di una convergenza su una questione di tale alto profilo e rilevanza ha generato alcune controversie. Si afferma che essa imporrà costi significativi ai redattori e agli utilizzatori del bilancio delle banche. Di seguito, si analizzeranno le diverse proposte dei due Comitati.

L'*Incurred loss model* limita l'uso del *provisioning* delle perdite come un dispositivo di gestione degli utili.⁸ Tuttavia, a seguito della crisi finanziaria e bancaria della fine degli anni 2000, si è affermato che il modello *incurred* aveva comportato indebiti ritardi nel riconoscimento delle perdite di credito prevedibili e che il conseguente riconoscimento tardivo di tali perdite non era riuscito a smorzare la crisi.⁹ Per comprendere l'entità del problema basti pensare al fatto che i prestiti comprendono tipicamente 60-70% del patrimonio totale delle banche. La crisi ha spinto il FASB e lo IASB a sviluppare un approccio più lungimirante per misurare l'*impairment* di un'attività finanziaria. Gli standard setter sono stati esortati a realizzare soluzioni convergenti nella contabilità degli strumenti finanziari, anche per quanto riguarda il deficit di perdita di credito (Financial Crisis Advisory Group, 2009, pagina 7). Nel 2002 è stato formalizzato l'accordo "Norwalk", in cui i due comitati si sono impegnati a rendere le loro norme esistenti e future pienamente compatibili tra loro, anche se dopo l'accordo si è visto una considerevole fluttuazione nelle prospettive di raggiungimento del livello di convergenza auspicato all'inizio.¹⁰ Per affrontare le preoccupazioni circa le carenze dell'*incurred loss model*, il FASB e lo IASB hanno inizialmente presentato ognuno il proprio progetto di esposizione con una serie di proposte per un *expected loss model*, il quale fornirebbe un riconoscimento più tempestivo dei danni da perdita di credito. Una motivazione per la produzione di

⁸ Vedi Camfferman (2015) per un resoconto sullo sviluppo del modello di impairment incurred loss secondo gli IFRS.

⁹ Vedi Gebhardt and Novotny-Farkas (2011) per la prova che l'adozione nell'UE del modello di perdita sostenuta richiesto dallo IAS 39 coincideva con una riduzione della tempestività del riconoscimento delle perdite sui prestiti rispetto ai precedenti regimi di prestito-perdita-contabilità.

proposte distinte e una dichiarazione dell'intenzione di conciliare le differenze successivamente, sono state spiegate come segue dallo IASB¹¹:

“Il Consiglio e il FASB si impegnano a collaborare per sviluppare uno standard globale per migliorare la misurazione e la rendicontazione degli strumenti finanziari. Il Consiglio ha scelto di completare il progetto in tre fasi. Tuttavia, il FASB ritiene che sarà importante per i suoi elettori essere in grado di commentare una proposta standard di includere la classificazione, misurazione, *impairment* e *hedge accounting* allo stesso tempo. Non è raro che i consigli di amministrazione deliberano separatamente su progetti congiunti e poi in modo sub-sequenziale per conciliare eventuali differenze nelle loro decisioni tecniche.” (IASB 2009, paragrafo IN13)

L'*exposure draft* del FASB del 2010 propone che un'entità debba riconoscere il deficit di credito nel reddito netto “quando non si prevede di raccogliere tutti gli importi contrattuali dovuti per attività finanziarie originati e tutti gli importi originariamente attesi per essere riscossi al momento dell'acquisizione per attività finanziarie acquistate”¹². La caratteristica principale della proposta dello IASB del 2009 voleva evidenziare il rapporto tra il prezzo delle attività finanziarie e le perdite di credito attese, riconoscendo gli interessi su una base di rendimento rettificata per il credito, con modifiche delle spese iniziali di perdite di credito successivamente riconosciute come guadagni o perdite. La proposta IASB 2009 ha avuto come effetto che le aspettative di perdite alla data del riconoscimento iniziale da parte dell'entità di uno strumento finanziario, mediante l'acquisizione, sarebbero riconosciute nell'ambito degli interessi rettificati di credito (con relativa riduzione degli interessi), con conseguenti cambiamenti nelle aspettative. Un documento complementare congiunto¹³ FASB e IASB ha cercato di conciliare in un approccio operativo praticabile le diverse preferenze degli standard setter. Tuttavia, la convergenza non è stata raggiunta. Il FASB e lo IASB hanno poi prodotto i propri progetti di esposizione distinti¹⁴. Nel 2014, lo IASB ha pubblicato l'IFRS 9 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, include una metodologia di Impairment per la perdita prevista. Il FASB ha pubblicato nel giugno 2016 un aggiornamento dei principi contabili con una diversa metodologia di riduzione delle perdite attese, efficace per le diverse entità per gli anni fiscali che iniziano dopo il 15 dicembre 2019 o il 15 dicembre 2020¹⁵. Le principali disposizioni ex FASB 2016 sono simili a quelle ex

¹⁰ Norwalk Agreement reperibile tramite <http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf>.

¹¹ Vedi anche André, Cazavan-Jeny, Dick, Richard e Walton 2009 per indicare che gli standard setter erano sotto pressione politica al fine di agire rapidamente in tema di strumenti finanziari. Questo potrebbe aver contribuito ad aver affrontato il problema separatamente all'inizio.

¹² Exposure draft: aggiornamento dei principi contabili proposti. Accounting for financial instruments and revisions to the accounting for derivative instruments and hedging activities (26 Maggio 2010) ex par 38. Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board

¹³ Supplementary document. Accounting for financial instruments and revisions to the accounting for derivative instruments and hedging activities: Impairment (31 Gennaio 2011). Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.

¹⁴ FASB (2012) Exposure draft: Proposed accounting standards update. Financial instruments: Credit losses (20 Dicembre 2012). Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.

IASB. (2013). Exposure draft ED/2013/3 financial instruments: Expected credit losses, Marzo 2013.

¹⁵ FASB (2016). Accounting standards update. Financial instruments – Credit losses (Topic 326): Measurement of Credit

FASB 2010, mentre le disposizioni ex IASB 2014 sono diverse da quelli dello IASB 2009. Tuttavia, lo IASB considera questi come un adattamento praticamente implementabile dello IASB 2009, in cui l'*expected loss model* è ancora visto come modello concettualmente ideale.

Il fallimento degli standard setter nel raggiungere la convergenza ed il problema del *credit-loss* ha dato luogo a commenti negativi da parte delle banche riguardanti i probabili costi d'implementazione per i redattori e gli utenti dei rendiconti finanziari. Il Parlamento europeo ha posto questa questione da approfondire nel processo di approvazione nel diritto dell'Unione europea dell'IFRS 9¹⁶. Alla luce della rilevanza del *credit-loss impairment* e dei problemi che la mancanza di convergenza può portare, è possibile che le pressioni di convergenza in questo settore riemergano successivamente.

¹⁶ Vedi European Parliament 1° Dicembre 2015 tramite <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151201-1500-COMMITTEE-ECON>. Vedi anche O'Hanlon, Hashim, e Li (2015), il quale è stato commissionato dal parlamento europeo nell'endorsement dell'IFRS 9. Vedi anche Bischof e Daske (2016), Gebhardt (2016) e Novotny-Farkas (2016), Nobes (2015) e Walton (2015) per una discussione sugli aspetti del processo di endorsement.

2.1 Le proposte del FASB e dello IASB dal 2009 al 2016

La presente sezione riassume gli elementi chiave di ciascuno dei quattro insiemi di proposte dal FASB e dallo IASB dal 2009 a 2016. Questi sono: un progetto iniziale di esposizione IASB (IASB Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, November 2009); un progetto iniziale di esposizione FASB (Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update – Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities, 26 May 2010); un documento complementare di gennaio 2011 FASB/IASB (Supplement to ED/2009/12 – Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (Financial Instruments – Impairment), January 2011 / Supplementary Document: Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities – Impairment, January 2011) ed infine una serie di proposte per un cosiddetto approccio a tre bucket emesso a metà del 2011 in base al feedback su FASB (Exposure draft: Proposed accounting standards update. Financial instruments: Credit losses 20 December 2012; Approach to Accounting for Credit-loss Impairment: Latest Exposure Draft and Accounting Standards Update. Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments 2016) e IASB (Exposure Draft: ED/2013/3 Financial Instruments – Expected Credit Losses, March 2013; IASB Approach to Accounting for Credit-loss Impairment: Latest Exposure Draft and IFRS 9 Financial Instruments 2014)

Esposizione IASB bozza ED/2009/12 strumenti finanziari: costo ammortizzato e impairment, novembre 2009 (IASB 2009)

Questa bozza propone dei requisiti per l'inclusione delle spese di perdita di credito nella misurazione dei costi ammortizzati delle attività finanziarie¹⁷. La caratteristica principale della proposta è l'obiettivo di riflettere il rapporto tra il prezzo delle attività finanziarie e le perdite di credito attese riconoscendo gli interessi su una base di rendimento rettificata per il credito. Eventuali modifiche successive delle perdite di credito attese sarebbero quindi riconosciute a conto economico quando si verificheranno tali variazioni delle aspettative. Qualsiasi guadagno o perdita da riconoscere in risposta a tale cambiamento di aspettative viene calcolato scontando la variazione dei flussi di cassa attesi da parte di un rendimento effettivo, calcolato sulla prima rilevazione dell'attività, che si basa sui flussi di cassa previsti al netto delle perdite di credito attese al momento della rilevazione iniziale¹⁸. Già richiesto ai sensi dello IAS 39, il tasso di interesse effettivo per l'uso nei calcoli di *impairment* dovrebbe basarsi sui flussi di cassa contrattuali¹⁹. I ricavi da interessi netti sarebbero presentati come ricavi da interessi lordi meno la parte del valore atteso iniziale perdite creditizie assegnate al periodo (IASB, 2009 paragrafo 13, lettere a), b) e c)). Sebbene era intenzione dello IASB trattare le perdite inizialmente attese nell'ambito (come deduzione all'interno) dei proventi di interessi

¹⁷ IASB 2009, paragrafo IN6

¹⁸ IASB 2009, paragrafo 5

¹⁹ IAS 39, paragrafo 9 e 63

piuttosto che come qualcosa da abbinare agli interessi, il processo proposto potrebbe essere qualificato come un risultato di abbinamento.

Secondo la bozza del 2009, il modello di *impairment* delle perdite attese fornisce la base concettuale per l'approccio che è stato infine adottato nell'IFRS 9 e che il FASB ha ritenuto inaccettabile.

<p>IASB 2009 <i>Exposure Draft ED/2009/12. Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, November 2009.</i></p>	<p>Joint FASB/IASB Supplementary Document.</p>	<p>Three-bucket proposal.</p>	<p>IASB 2013 <i>Exposure Draft ED/2013/3. Financial Instruments: Expected Credit Losses, March 2013.</i></p>	<p>IASB 2014 <i>IFRS 9: Financial Instruments, July 2014 (Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018)</i></p>
<p>FASB 2010 <i>Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update. Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities, 26 May 2010.</i></p>	<p>FASB 2011 <i>Supplementary Document. Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities: Impairment, 31 January 2011.</i></p> <p>AND</p> <p>IASB 2011 <i>Supplement to ED/2009/12. Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (Financial Instruments: Impairment), January 2011.</i></p>	<p>IASB/FASB 2011 <i>Staff Paper. Impairment: Three-bucket approach - IASB/FASB Meeting in week commencing 13 June 2011. Agenda Reference 8.</i></p> <p>Key elements of this proposal were reflected in IASB (2013) but not in FASB (2012).</p>	<p>FASB 2012 <i>Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update. Financial Instruments: Credit Losses, 20 December 2012.</i></p>	<p>FASB 2016 <i>Accounting Standards Update. Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments. (Effective for fiscal years beginning after 15 December 2019 or 15 December 2020 for different types of entity)</i></p>

Tabella C: vengono rappresentate in ordine cronologico le varie proposte dei due Comitati.

Le osservazioni che sono state fatte su questa proposta hanno riconosciuto che l'approccio proposto, con la diffusione delle perdite di credito inizialmente attese nel corso della vita dei beni, rispecchia l'economia dei prestiti e delle perdite su prestiti²⁰. Tuttavia, gli utenti hanno trovato che la segnalazione separata di interessi attivi e degli oneri informativi, e la loro “co-mescolanza” all'interno di un tasso di interesse effettivo integrato sarebbe molto meno chiaro ed esplicativo. È stato inoltre sostenuto che il metodo proposto rappresentava sfide operative molto significative. Queste includevano un livello di dettaglio troppo alto sulla quantità prevista, sulla tempistica dei flussi di cassa futuri ed, infine, una rivalutazione continua dei flussi di cassa ad ogni data di rendicontazione e la conseguente integrazione costosa dei sistemi di rischio e contabilità. Tali sfide sono state successivamente riconosciute come insormontabili.

Progetto di esposizione FASB: aggiornamento dei principi contabili proposti – contabilità degli strumenti finanziari e revisioni della contabilità per strumenti derivati e attività di copertura, 26 maggio 2010 (FASB 2010)

²⁰ Il summary dello standard setter è accessibile tramite <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/Meeting-Summaries/Documents/FI0710b09Aobs.pdf>; i commenti tramite <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/ED/Comment-Letters/Pages/Comment-letters.aspx>.

Il progetto di esposizione tratta tre elementi: misurazione, *Impairment* ed *Hedge Accounting*. Poiché questo documento considera l'area di *Impairment*, la nostra discussione si limita principalmente a tale elemento del progetto di esposizione. Come per la bozza dello IASB del 2009, l'obiettivo primario del FASB era quello di sostituire l'approccio *incurred loss* con un approccio di *expected loss*. Era inoltre inteso a semplificare la contabilità per la riduzione di valore con un modello di *impairment* unico per tutte le attività finanziarie. La proposta chiave del progetto del FASB 2010 per quanto riguarda la riduzione delle perdite di credito è la seguente:

“Un'entità deve riconoscere nell'utile netto, al termine di ciascun periodo di rendicontazione finanziaria, l'importo del danno creditizio relativo a tutti gli importi contrattuali, dovuti per attività finanziarie originate che l'entità non prevede di raccogliere, ed infine tutti gli importi originariamente dovrebbero essere raccolti per le attività finanziarie acquistate che l'entità non prevede di raccogliere. (FASB, 2010, punto 51)”

Vi sono altre proposte all'interno del progetto di esposizione FASB 2010, come quella che ha incluso la soppressione della soglia probabile preesistente per il riconoscimento della riduzione e che i calcoli di *impairment* dovrebbero basarsi sulle condizioni economiche rimaste invariate per la durata residua di un'attività. Nel caso in cui sia stato usato un tasso di interesse effettivo ai fini della misurazione della riduzione di valore, il FASB si riferisce ad un tasso basato sui flussi di cassa contrattuali (FASB, 2010, paragrafi 62 e 66), in contrasto con la bozza IASB 2009. Un'altra proposta in questo progetto di esposizione propone che i prestiti debbano essere riconosciuti al *fair value* in bilancio con una riconciliazione tra il costo ammortizzato, ad esempio quando i prestiti sono detenuti per la riscossione.

La differenza fondamentale tra le due proposte finora analizzate è che la prima mira a riconoscere nel tempo le perdite previste iniziali nell'ambito dei ricavi da interessi rettificati, mentre la seconda mira a riconoscere immediatamente tutte le perdite prevedibili, includendo anche tutti i flussi di cassa contrattuali non previsti prima. La differenza riguarda proprio il tasso di interesse effettivo per l'uso nei calcoli di *impairment*. Il *credit-loss impairment* ex IASB 2009 potrebbe essere caratterizzato da una maggiore ponderazione delle considerazioni relative al modello di business; mentre quello ex FASB 2010 potrebbe essere qualificato come una maggiore ponderazione delle considerazioni di adeguatezza della riserva (perdita-indennità-adequatezza). La differenza evidente in questi set iniziali di proposte si riflette nella differenza tra le eventuali posizioni finali dello IASB e del FASB. Gli utenti hanno ampiamente sostenuto l'approccio delle perdite attese e la soppressione della soglia probabile come mezzo per agevolare un riconoscimento più tempestivo delle perdite²¹. Un buon riassunto delle opinioni contrastanti espresse in merito al pieno riconoscimento dei flussi di cassa contrattuali che non si prevede siano riscossi al contrario del progressivo

²¹ Il summary dello standard setter è accessibile tramite http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158096249, i commenti tramite http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=1810-100.

riconoscimento delle perdite inizialmente attese è fornito nel seguente estratto (FASB's summary of comment letters):

“[...] molti si oppongono alla compromissione del riconoscimento immediato o nel primo periodo di riferimento dopo l'origine dei prestiti. A loro avviso, il riconoscimento di una perdita di valore nel periodo successivo alla costituzione di un prestito in bonis è controintuitivo. Questi costituenti preferiscono riconoscere queste perdite allocandoli in modo sistematico e razionale per tutta la durata residua effettiva o contrattuale dello strumento [...] Alcuni redattori hanno sostenuto il riconoscimento anticipato delle perdite di credito *lifetime*. Un redattore ha osservato che le perdite di valore devono essere riconosciute immediatamente. Nel bilancio, il conto di indennità per perdite di credito dovrebbe sempre essere uguale alla migliore stima della parte del saldo contabile dei prestiti e dei titoli che l'entità non sarà in grado di raccogliere”.

Come risulta dalla suddetta citazione, alcuni commentatori hanno fatto presente che il riconoscimento immediato di tutte le perdite prevedibili avrebbe la conseguenza controintuitiva di generare *day-one loss*, che non si presenterebbero nell'ambito della bozza IASB 2009. I commentatori hanno inoltre espresso la preoccupazione riguardo l'obbligo di basare le decisioni di *impairment* ponendo che le condizioni economiche restino invariate per la vita residua; ciò potrebbe comportare che le indennità di perdita siano troppo elevate (basse) in cattive (buone) volte. Secondo Hodder e Hopkins (2014) vi è stata una forte opposizione da parte delle banche per quanto riguarda la misurazione del *fair value* dei prestiti.

Supplemento IASB a ED/2009/12 – strumenti finanziari: costo ammortizzato e impairment (strumenti finanziari – impairment), gennaio 2011; FASB documento complementare: contabilità per strumenti finanziari e revisioni della contabilità per strumenti derivati e attività di copertura – impairment, gennaio 2011) (IASB/FASB)

Il presente documento complementare è stato pubblicato sia dallo IASB che dal FASB. È stato presentato come supplemento allo IASB 2009 e FASB 2010. Il documento mira ad allineare gli obiettivi dello IASB come rispecchiato dallo IASB 2009 e quelli del FASB, come si riflette in FASB 2010 nella produzione di uno standard convergente sulla compromissione basata sulle perdite attese.

La posizione dello IASB è stata descritta come segue:

“L'obiettivo primario dello IASB *Exposure draft Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment* è stato quello di riflettere le perdite di credito attese iniziali nell'ambito della determinazione del tasso di interesse effettivo, in quanto lo IASB riteneva che ciò fosse più riflettente della sostanza economica delle operazioni di prestito. Essa considerava l'*Impairment* come parte della misurazione delle attività finanziarie al costo ammortizzato dopo il loro riconoscimento iniziale. Pertanto, lo IASB non credeva che fosse opportuno riconoscere immediatamente tutte le perdite attese di credito. Il progetto originario di esposizione dell'IASB non ha considerato l'indennità per perdite di credito isolatamente. L'approccio originariamente proposto dallo IASB richiedeva ad un'entità di stimare i flussi di cassa attesi per la durata degli strumenti. Lo IASB ha proposto questo approccio perché: (a) gli importi rilevati nel bilancio rifletterebbero il prezzo dell'attività (vale a dire il tasso di interesse addebitato, che considera le perdite di credito attese) quando un'entità effettua decisioni di prestito. Al contrario, in base all'attuale *incurred loss approach*, i ricavi da interessi (e la redditività più in generale) sono caricati in anticipo, in quanto i ricavi da interessi ignorano le perdite attese inizialmente, che sono riconosciute solo dopo una volta che vi è una prova obiettiva di conseguenza di un evento di perdita; (b) l'approccio di *impairment* proposto comporterebbe un riconoscimento anticipato delle perdite di credito rispetto al modello di *impairment* delle perdite sostenute nello IAS 39” (IASB 2011, paragrafo IN5; FASB, 2011, paragrafo IN5)

La posizione del FASB è stata descritta come segue:

“L'obiettivo del FASB era quello di garantire che il saldo delle indennità fosse sufficiente a coprire tutte le perdite di credito stimate per la durata residua di uno strumento. Pertanto, l'approccio originariamente proposto dal FASB richiederebbe a un'entità di stimare i flussi di cassa che non si prevede siano raccolti nel corso della vita degli strumenti e di riconoscere immediatamente un importo correlato nel periodo di stima. Il FASB ha proposto questo approccio perché riteneva di aver risolto la preoccupazione per quanto riguarda gli attuali orientamenti in materia di *impairment* ovvero

che le riserve tendono ad essere al loro livello più basso quando sono più necessarie all'inizio di un ciclo economico verso il basso (*too little, too late*). Riconoscendo immediatamente tutte le perdite di credito, il conto delle indennità avrà un saldo delle perdite di credito stimate sulla base dei flussi di cassa che non si prevede vengano riscossi per il restante ciclo di vita delle attività finanziarie. Ciò significava che il conto sarebbe stato sufficiente a coprire tutte le perdite di credito stimate, indipendentemente dalla tempistica di tali perdite. [...] Il FASB riteneva che un'entità dovesse riconoscere nell'*impairment* del credito di reddito netto quando non si aspettava di raccogliere tutti gli importi contrattuali dovuti per le attività finanziarie originate o tutti gli importi originariamente previsti per essere riscossi per le attività finanziarie acquistate. Inoltre, il FASB riteneva che sarebbe inopportuno attribuire una perdita di valore per la durata di un'attività finanziaria. In altre parole, se un'entità si aspetta di non raccogliere tutti gli importi, esiste una perdita e deve essere riconosciuta immediatamente.” (IASB 2011, paragrafi IN6-7; FASB, 2011, paragrafi IN6-7)

L'elemento chiave delle proposte contenute nel documento complementare è un approccio *good book/bad book* con diversi trattamenti in caso di giusta o errata contabilizzazione. Ad ogni data di rendicontazione, un'entità riconoscerebbe un'indennità di riduzione del valore totale di:

- per le attività per le quali è opportuno riconoscere le perdite di credito attese per un periodo di tempo (*good book*), maggiore di: (i) le perdite attese sul credito previste per il tempo; e (ii) le perdite di credito che si prevede dovessero avvenire entro il prevedibile periodo futuro (non meno di 12 mesi);
- per tutte le altre attività (*bad book*), l'intero importo delle perdite di credito attese.

(IASB 2011, comma 2; FASB, 2011, comma 2).

L'approccio *good book/bad book* ha caratteristiche che in parte soddisfacevano gli obiettivi primari sia del FASB che dello IASB. Per il primo, l'approccio proporzionale al tempo permetteva di riflettere il rapporto tra il prezzo delle attività finanziarie e le perdite attese sul credito, mentre il piano di perdita prevedibile perpetrava l'obiettivo del FASB di riconoscere indennità per coprire le perdite di credito attese. È stato inoltre proposto che l'*impairment* debba basarsi su tutte le informazioni disponibili, includendo previsioni sostenibili di eventi futuri e condizioni economiche, diversamente dal FASB 2010. Il metodo proposto si è allontanato anche dal tasso di interesse effettivo integrato ex IASB 2009 che incorporava le perdite attese sul credito: “Lo IASB ha deciso di escludere le perdite attese di credito nel processo di determinazione del tasso di interesse effettivo, quindi utilizzare un sistema di tasso di interesse (tasso di interesse effettivo *decoupled*)” (IASB 2011 punto 17; FASB, 2011, punto 17).

I commenti sul documento complementare hanno rispecchiato il forte sostegno alla convergenza FASB/IASB di fronte ai diversi obiettivi degli standard setter, sebbene alcuni commentatori ritenevano che il

miglioramento tempestivo della norma fosse più importante della convergenza²². Alcuni utenti affermavano che le proposte erano meno concettualmente sane nel rappresentare l'economia dei prestiti rispetto alle proposte dello IASB 2009, ma che affrontavano le notevoli difficoltà operative di tale progetto di esposizione. L'approccio *good book/bad book* è stato visto dalla maggior parte delle istituzioni finanziarie come coerente con le procedure di gestione del rischio, anche se alcuni hanno evidenziato il campo di applicazione della gestione degli utili fornito da questo approccio. Alcuni membri del FASB hanno suggerito che le proposte FASB 2010 riguardanti il riconoscimento immediato di tutte le perdite prevedibili erano troppo stabili e che era preferibile il riconoscimento delle perdite attese nel periodo futuro prestabilito.

Secondo Noor Hashim, Weijia Li e John O'Hanlon²³, vi è stato un commento significativo sugli elementi del metodo di calcolo della riduzione del valore per il *good book*, proporzionati al tempo, con divergenze di opinione circa l'uso di uno o dell'altro o di entrambi. Il primo è stato visto come derivato dall'obiettivo dello IASB e mentre il secondo è stato visto come derivante dall'obiettivo del FASB. Le preferenze sembravano variare a seconda della location del rispondente (US vs. non-US). La maggior parte dei commentatori ritiene che il calcolo dell'indennità di perdita basato sul periodo futuro prevedibile sarebbe normalmente superiore a quello basato sulle perdite attese in termini di tempo, in particolare se il periodo futuro predeterminato dovesse superare i 12 mesi²⁴. Coloro che hanno concordato con l'obiettivo della FASB di garantire la sufficienza dell'indennità per coprire tutte le perdite prevedibili sono stati favorevoli all'elemento previsto per la perdita futura del metodo proposto.

Un ulteriore tentativo di convergenza: il Three-Bucket approach (2011)

Alla luce dei commenti sul IASB/FASB, il FASB e lo IASB hanno continuato a collaborare verso un *impairment* convergente.

In base a tale approccio, i prestiti sarebbero classificati in una delle tre categorie *bucket*:

- *Bucket 1*, nel quale tutti i beni originati e acquistati verrebbero inizialmente assegnati, contengono attività valutate che non sono state influenzate da eventi osservabili che indicano un rapporto diretto con possibili inadempienze future, anche se possono aver subito cambiamenti a seguito di eventi macroeconomici che non sono specifici per un prestito o un gruppo di prestiti. (IASB/FASB, paragrafo 8)

²² Il summary dello standard setter è accessibile tramite http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158457166, i commenti tramite http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=2011-150.

²³ Noor Hashim, Weijia Li & John O'Hanlon (2016) Expected-loss-based Accounting for Impairment of Financial Instruments: The FASB and IASB Proposals 2009–2016, Accounting in Europe, pagina 242

²⁴ Vedi paragrafo 35 del summary in nota 22.

- *Bucket 2 e 3*, in cui i beni vengono trasferiti dal *bucket 1*, se le attività hanno subito un deterioramento della qualità creditizia:
 - Il *Bucket 2* conterrebbe “attività che sono state influenzate dal verificarsi di eventi osservabili che indicano una relazione diretta con possibili inadempienze future, tuttavia le attività specifiche in pericolo di inadempienza non sono ancora state identificate” (IASB/FASB, paragrafo 9);
 - Il *Bucket 3* conterrebbe attività di cui “sono disponibili informazioni che identificano specificamente che le perdite di credito sono attese o si sono verificate su singole attività” (IASB/FASB, punto 10).

Per i *bucket 2 e 3*, le perdite attese *lifetime* verrebbero riconosciute. Nel *bucket 1* ci sarebbe un parziale riconoscimento delle perdite attese. L'intento principale voleva che l'indennità dovesse essere almeno pari a 12 mesi delle perdite di credito attese. Le proposte alternative includevano un approccio proporzionale al tempo (IASB/FASB, paragrafo 15), ma il documento successivo dello IASB si riferisce solo a un'indennità di perdita attesa di 12 mesi. Infine, la proporzionalità al tempo che era centrale per lo IASB 2009 e soprattutto per lo FASB/IASB è stato scartato a favore della proposta di riconoscimento di un'indennità per 12 mesi di perdite attese. I due standard setter non sono riusciti a concordarsi sull'approccio a tre bucket.

Secondo Noor Hashim, Weijia Li e John O'Hanlon, la convergenza è stata ostacolata da questi fatti:

- Il FASB non ha avuto la sensazione di poter procedere ad un approccio che richiedeva l'applicazione di due obiettivi di misurazione, uno dei quali non comportava il riconoscimento immediato di un'indennità sufficiente a coprire tutte le perdite attese future;
- Lo IASB, tenuto conto del fatto che il valore contabile delle attività al momento del riconoscimento iniziale rispecchia le perdite attese iniziali di credito, ha chiesto che la perdita in un dato momento dovrebbe riflettere solo un sottoinsieme delle perdite future attese²⁵.

L'approccio FASB alla contabilità per i danni da perdita di credito: Ultimo aggiornamento dell'esposizione e degli standard contabili. Strumenti finanziari – perdite di credito (Topic 326): misurazione delle perdite di credito sugli strumenti finanziari (FASB 2016)

FASB Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update – Financial Instruments – Credit Losses, 20 December 2012 (FASB 2012)

²⁵ Vedi Noor Hashim, Weijia Li & John O'Hanlon (2016) Expected-loss-based Accounting for Impairment of Financial Instruments: The FASB and IASB Proposals 2009–2016, *Accounting in Europe*, pagina 243

La bozza FASB 2012 è stata emessa dopo che il FASB aveva collaborato con lo IASB per lo sviluppo congiunto dell'approccio a tre *bucket*, non riuscendo ad ottenere una convergenza su tale approccio. Le obiezioni del FASB all'approccio a tre *bucket* sono state sintetizzate nell'*exposure draft* come segue:

“Come gli emendamenti proposti, il modello a tre *bucket* eliminerebbe la probabile soglia di riconoscimento iniziale e amplierebbe il set di informazioni che un'entità è tenuta a considerare nello sviluppo della stima della perdita di credito. Tuttavia, a differenza degli emendamenti proposti dal FASB, il modello di *Impairment* a tre *bucket* utilizzerà due diversi obiettivi di misurazione per l'indennità di riduzione del credito. Per un sottoinsieme del portafoglio, un'entità riconoscerrebbe le perdite attese per le attività finanziarie su cui si prevede un evento di perdita nei prossimi 12 mesi (talvolta denominati 12 mesi di perdite attese). Per un altro sottoinsieme del portafoglio, un'entità riconoscerrebbe tutte le perdite attese *lifetime*. Un'entità applicherebbe determinati criteri per decidere quale obiettivo di misurazione deve essere seguito per le attività detenute alla data di riferimento.

Dopo aver speso una considerevole quantità di tempo e fatica a sviluppare il modello di *Impairment* a tre *bucket*, il Consiglio ha deciso di non perseguire un progetto di esposizione sul modello di *Impairment* a tre *bucket*, dato il feedback che il Consiglio aveva ricevuto utilizzando due diversi obiettivi di misurazione. In particolare, le parti interessate statunitensi hanno espresso i loro dubbi circa l'uso di due obiettivi di misurazione molto diversi e l'ambiguità e l'operatività del principio per determinare quale obiettivo di misurazione dovrebbe applicarsi alle attività detenute in un dato periodo. Inoltre, molti *stakeholder* hanno visto che il principio dovrebbe reintrodurre un *trigger event* al riconoscimento nell'*incurred-loss model*, che è stato percepito come una debolezza dell'attuale U.S. GAAP che questo progetto ha cercato di affrontare. Inoltre, gli utenti hanno espresso preoccupazione circa l'interpretazione di qualsiasi modello che utilizzi due diversi obiettivi di misurazione per arrivare ad un'unica indennità riconosciuta per perdite su crediti, che è un concetto di base nel modello a tre *bucket*. In tale sede, il FASB ha deciso di modificare la sua proposta di includere un solo approccio di misurazione, che è l'attuale stima dei flussi di cassa contrattuali che non si prevede siano collegati alle attività finanziarie detenute al reporting *date*. Il modello proposto dal FASB porta avanti molte decisioni che sono state congiuntamente deliberate e concordate con lo IASB.” (FASB 2012, pagine 4 – 5)

Come si può vedere dall'estratto di cui sopra, il problema essenziale è che il FASB non sentiva di poter procedere con un approccio che richiedeva l'applicazione di due obiettivi di misurazione, uno dei quali non comportava il riconoscimento immediato di un'indennità per coprire tutte le future perdite attese sulle attività detenute alla data di riferimento. È stato anche notato che alcune parti interessate hanno visto il modello a tre *bucket* riportava all'*incurred loss trigger event*.

L'elemento chiave di questo FASB 2012 è il modello di *impairment Current Expected Credit Loss* (CECL). Questo "richiederebbe a un'entità di ridurre le proprie attività finanziarie esistenti sulla base dell'attuale stima dei flussi finanziari contrattuali che non si prevede siano riscossi sulle attività finanziarie detenute alla data di riferimento" (FASB 2012, pagina 2). Questo va in contrasto con l'approccio basato su tre *bucket*, portato avanti nell'IFRS 9, dove il pieno riconoscimento delle future perdite attese si verificherebbe solo per le attività che avevano subito un deterioramento del credito dal riconoscimento iniziale.

I commenti sull'*exposure draft* ex FASB tendevano a variare tra investitori e redattori²⁶. Gli investitori e alcuni altri utenti hanno avuto una forte preferenza per il riconoscimento di tutte le perdite attese, in contrapposizione al riconoscimento di solo alcune perdite attese, quindi l'adeguatezza dell'indennità di perdita è stata considerata importante. Alcuni commentatori, che hanno sostenuto il riconoscimento di tutte le perdite attese, hanno espresso preoccupazione sul fatto che i due modelli (riconoscimento completo e riconoscimento parziale) potrebbero introdurre una componente soggettiva non auspicabile. C'era una preferenza tra alcuni redattori per il riconoscimento di solo alcune perdite attese. Molti preparatori obiettavano ritenendo che "si potrebbe tradurre in (1) una sottostima del valore patrimoniale netto di un'attività finanziaria misurata al costo ammortizzato nel *day-one* (riconoscendo le perdite di credito attese che si riflettono già nel prezzo di acquisto o nel prezzo di transazione al momento del riconoscimento iniziale) e (2) il mancato *match* della tempistica per il riconoscimento delle spese di perdita di credito con la tempistica di riconoscimento del risarcimento per le perdite di credito attese (sotto forma di proventi di interessi)"²⁷.

Inoltre, alcune istituzioni finanziarie erano preoccupate per il potenziale impatto del modello CECL sul capitale regolamentare. Alcuni pareri forti sono stati espressi in merito ai costi della mancanza di convergenza FASB/IASB in un settore così importante. Ad esempio, un importante servizio di rating ha dichiarato che "la convergenza degli U.S. GAAP e degli IFRS è indispensabile per la contabilità di *impairment* degli strumenti finanziari". Ha aggiunto anche "un'ulteriore complicare l'analisi dei danni con due obiettivi contabili nettamente diversi per misurare le perdite di credito creerà inutili segnalazioni e confusione di mercato, a nostro avviso [...] Ritengo che la convergenza dei principi contabili sia imperativa e molto rilevante per la nostra analisi creditizia"²⁸.

²⁶ Il summary dello standard setter è accessibile tramite http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162917634, i commenti tramite http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=2012-260.

²⁷ Vedi il summary del FASB, paragrafo 9 tramite http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162917634.

²⁸ Vedi Standard and Poor's Rating Services, 28 Giugno 201325

FASB Accounting Standards Update Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326) pubblicato nel 2016 (FASB 2016)

Il modello CECL descritto nel sotto argomento 326-20 si applica alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, che comprendono i crediti finanziari, che sono definiti in modo molto simile ai prestiti e ai titoli di debito detenuti fino a scadenza. Si applica anche agli investimenti netti in leasing e a esposizioni creditizie fuori bilancio non contabilizzate come assicurazioni (FASB 2016, punto 326-20-15-2). Il paragrafo 326-20-15-3 elenca una serie di elementi ai quali non si applica. L'indennità per le perdite di credito attese è "un conto di valutazione che viene detratto dalla base dei costi dell'attività finanziaria per presentare l'importo netto che dovrebbe essere riscosso sull'attività finanziaria" (FASB 2016, punto 326-20-30-1). Come in FASB 2010, la soglia probabile per il riconoscimento delle perdite è rimossa. Le perdite attese di credito delle attività finanziarie dovrebbero essere misurate su base collettiva (pool) quando esistono caratteristiche di rischio simili e su base individuale quando non lo fanno (FASB 2016, punto 326-20-30-2). L'indennità per perdite di credito può essere determinata utilizzando vari metodi. È possibile utilizzare un metodo a flusso di cassa scontato basato sui flussi futuri di capitale e di interessi previsti, ma questo non è un requisito. Quando viene utilizzato un metodo di flusso di cassa scontato, l'indennità di perdita deve riflettere la differenza tra il costo ammortizzato (lordo) e il valore attuale dei flussi di cassa attesi (FASB 2016, paragrafi 326-20-30-3 e 326-20-30-4). Quando viene utilizzato un metodo diverso da un metodo di flusso di cassa scontato, un'entità deve stimare le perdite di credito attese rispetto alla durata contrattuale dell'attività finanziaria (FASB 2016, punto 326-20-30-6).

Per quanto riguarda il set di informazioni da utilizzare per stimare le perdite attese di credito rispetto alla durata prevista delle attività finanziarie, "un'entità deve prendere in considerazione le informazioni disponibili pertinenti per valutare la *collectability* dei flussi di cassa. Queste informazioni possono includere informazioni interne, informazioni esterne o una combinazione di entrambe relative a eventi passati, condizioni attuali e previsioni ragionevoli e sostenibili" (FASB 2016, punto 326-20-30-7). Si afferma che le serie storiche sulle perdite di credito forniscono solitamente una buona base per la valutazione delle perdite di credito attese, ma che il management dovrebbe adeguarle al fine di comprendere come le condizioni attuali e future basate su ragionevoli e supportabili previsioni potrebbero differire da quelle del periodo in cui è stata osservata l'esperienza storica di perdita di credito (FASB 2016, paragrafi 326-20-30-8 e 326-20-30-9).

Alcune entità possono essere in grado di elaborare previsioni ragionevoli e supportabili su tutta la durata dell'attività finanziaria o di un gruppo di attività finanziarie. Tuttavia, un'entità non è tenuta a elaborare previsioni sulla durata contrattuale dell'attività finanziaria o del gruppo di attività finanziarie. Per periodi oltre i quali l'entità non è in grado di effettuare o ottenere previsioni ragionevoli e supportabili delle perdite di credito attese, un'entità dovrebbe riutilizzare le serie storiche relative alla perdita determinate in conformità con il paragrafo 326-20-30-8, che riflette la durata contrattuale dell'attività finanziaria o del

gruppo di attività finanziarie. Un'entità non deve rettificare le informazioni storiche sulle perdite per le condizioni economiche esistenti o le aspettative delle future condizioni economiche per periodi non ragionevoli e sostenibili. Un'entità può ripristinare le informazioni di perdita cronologica a livello di input o in base all'intera stima. Un'entità può ripristinare immediatamente le informazioni sulle perdite storiche o utilizzando un'altra base razionale e sistematica. (FASB 2016, punto 326-20-30-9)

I punti importanti sono: (I) le perdite attese, che devono essere riconosciute, sono per la durata contrattuale dell'attività finanziaria e (II) la stima di queste perdite attese non esige che le previsioni siano effettuate sull'intera durata contrattuale ed infine (III) le perdite attese si basano sulle serie storiche delle perdite storiche, nella misura in cui non siano disponibili previsioni ragionevoli e supportabili. Non vi è alcuna implicazione per cui le perdite attese non debbano essere riconosciute per periodi oltre i quali sono disponibili previsioni ragionevoli e supportabili.

I requisiti per le previsioni sono stati un punto importante per i rappresentanti del FASB nella riunione con i rappresentanti della U.S. Community Banks avvenuta il 4 febbraio 2016: le perdite attese dovrebbero basarsi sulle serie storiche integrate da ragionevoli e sostenibili previsioni quando queste sono disponibili; per le attività per le quali non sono disponibili previsioni ragionevoli e supportabili, la serie storica dovrebbe essere utilizzata come base per la stima delle perdite attese. In tale riunione è stato inoltre sottolineato che lo standard CECL non richiederebbe modelli informatici complessi e che le banche comunitarie sarebbero in grado di sfruttare i metodi e i sistemi/processi già in uso; tuttavia, dovrebbero cambiare dato che la metodologia passa da *incurred* ad *expected*.

Il FASB 2016 rimuove la presunzione ex FASB 2010 secondo la quale le condizioni economiche esistenti rimangano invariate per la durata residua delle attività finanziarie. Ciò è coerente con il FASB/IASB.

L'approccio dello IASB alla contabilità per i danni da perdita di credito: ultimo progetto di esposizione e IFRS 9 strumenti finanziari (IASB 2014)

IASB Exposure Draft: ED/2013/3 Financial Instruments – Expected Credit Losses, March 2013 (IASB 2013)

Lo IASB 2013 è stato emesso dallo IASB dopo aver lavorato con il FASB sullo sviluppo congiunto dell'approccio a tre *bucket* e i due standard setter non hanno raggiunto una convergenza sulla base di tale approccio. L'*exposure draft* del 2013 conteneva il seguente resoconto dello IASB sui progressi compiuti nell'approccio a tre *bucket*:

“Nel maggio 2011, le commissioni hanno deciso di sviluppare un modello che rifletta il modello generale di deterioramento della qualità creditizia degli strumenti finanziari, il cosiddetto modello a tre *bucket*. Nel modello a tre *bucket*, l'importo delle perdite di credito attese riconosciute come

indennità o accantonamenti per perdite dipenderebbe dal livello di deterioramento della qualità creditizia degli strumenti finanziari dopo il riconoscimento iniziale. Nel luglio del 2012, lo IASB e il FASB hanno terminato di deliberare tutte le questioni congiunte nello sviluppo di un quadro generale per il modello a tre *bucket*. Tuttavia, nel mese di agosto 2012, in risposta ai feedback ricevuti dalle parti interessate negli Stati Uniti su quel modello, il FASB ha iniziato ad esplorare un modello alternativo che: (a) non ha utilizzato un approccio a doppia misurazione e (b) ha rispecchiato tutti i rischi di credito nel portafoglio ad ogni data di rendicontazione.

A seguito dell'annuncio della FASB, lo IASB ha promosso un'azione di sensibilizzazione sorta per decidere se continuare a sviluppare il modello a tre *bucket*. Nel complesso, la maggior parte dei partecipanti all'azione di sensibilizzazione dello IASB ha sostenuto un modello che distingue quegli strumenti finanziari che si sono deteriorati in qualità creditizia da quelli che non lo hanno. Tuttavia, alcuni hanno osservato che il loro sostegno al modello dipendeva dal fatto che i benefici delle informazioni fornite fossero superiori ai costi di determinazione quando gli strumenti finanziari si sono deteriorati nella qualità creditizia. Di conseguenza, lo IASB ha deciso di proporre il modello nel presente progetto di esposizione, analogo al modello a tre *bucket*. Tuttavia, lo IASB ha chiarito e semplificato tale modello per affrontare le opinioni che aveva ricevuto”. (IASB 2013, paragrafi BC11-13)

La caratteristica essenziale delle proposte contenute nel progetto di esposizione dello IASB è stata la categorizzazione delle attività a fini di *impairment* in modo analogo all'approccio a tre *bucket*. Per gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito non è aumentato significativamente dopo il riconoscimento, l'indennità dovrebbe essere di 12 mesi di perdite di credito attese, pari alla parte delle perdite attese sul credito *lifetime* da eventi predefiniti possibili entro i prossimi 12 mesi per gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato significativamente dopo il riconoscimento, l'indennità dovrebbe corrispondere a una perdita di credito prevista per tutta la vita (IASB 2013, paragrafi 4 – 5). Contrariamente allo IASB 2009 e coerentemente con FASB/IASB, il tasso di interesse effettivo non è stato rettificato per le spese iniziali di perdite di credito (IASB 2013, Appendice A). Un'eccezione a questo è stato il caso di attività finanziarie deteriorate o originate dal credito per le quali è stata proposta di portare avanti la portata e i requisiti di cui al paragrafo AG5 dello IAS 39, in base al quale un'entità è tenuta a includere le perdite di credito attese iniziali nei flussi di cassa stimati nel calcolo del un tasso di interesse effettivo per le attività finanziarie che hanno una prova obiettiva di *impairment* sulla rilevazione iniziale. (IASB 2013, paragrafo BC137)²⁹

²⁹ Vi è distinzione tra il requisito generale per l'inclusione delle perdite attese sui crediti nel calcolo del tasso di interesse effettivo ai sensi dello IASB 2009 e tra i requisiti dello IASB 2013 per quanto riguarda i crediti finanziari: uno strumento finanziario non è considerato come un'attività finanziaria con insufficienza creditizia unicamente a causa del suo rischio di credito al momento della rilevazione iniziale. Affinché uno strumento finanziario sia un'attività finanziaria con disabilità creditizia, deve esserci una prova obiettiva dell'*impairment* alla rilevazione iniziale (IASB 2013, paragrafo B9)

Gli utenti sono stati in gran parte favorevoli alle proposte come un equilibrio tra la fedele presentazione della sostanza economica per quanto riguarda le perdite di credito e la praticità³⁰. Le proposte sono state viste da alcuni come meno pure concettualmente rispetto allo IASB iniziale, ma come approccio più facilmente operativo e pragmatico per il riconoscimento delle operazioni di prestito. I commentatori sono stati in gran parte favorevoli alla suddivisione proposta tra i beni che hanno e non hanno sperimentato il deterioramento del credito. Anche se alcuni hanno sostenuto il pieno riconoscimento di tutte le perdite attese come proposto nel FASB 2012, la maggior parte non lo ha fatto. Gli argomenti contro il pieno riconoscimento delle perdite attese sul credito *lifetime* al momento del riconoscimento iniziale includevano la stima delle perdite attese *lifetime* non rispecchiava l'economia dei prestiti e che, sebbene potesse sembrare più semplice da capire, le attività in esecuzione comporterebbe complessità e soggettività indesiderabili. Le proposte sono state viste come lungimiranti, anche se si è constatato che le proposte darebbe luogo ad alcune *day-one losses*. C'è stata una certa preoccupazione per la gestione degli utili a causa della maggiore dipendenza dal giudizio.

Come per il FASB 2012, sono stati espressi alcuni pareri forti sui costi della mancanza di convergenza in questo settore. Ad esempio, commentando lo IASB 2013, una grande banca del Regno Unito ha suggerito che una differenza sostanziale tra lo IASB e il FASB nella contabilità delle perdite di credito sarebbe costosa in quanto avrebbe confuso gli investitori, i redattori dei rendiconti finanziari dovrebbero fornire ulteriori misure non-GAAP, e potrebbe incidere sulla competitività relativa delle entità che segnalano i due regimi. Questo commentatore non ha visto ulteriori divulgazioni come un efficace sostituto della convergenza³¹.

³⁰ Il summary dello standard setter è accessibile tramite <http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/July/05C-Impairment.pdf>, i commenti tramite <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/Exposure-Draft-March-2013/Comment-letters/Pages/Comment-letters.aspx>.

³¹ Vedi Barclays, 9 Luglio 2013


2.2. IFRS 9: Classificazione e Rilevazione

Seguendo la strada tracciata dallo IAS 39, anche il nuovo principio prevede che la prima rilevazione debba avvenire nel momento nel quale si diventa parte attiva o passiva di un contratto che abbia come oggetto uno strumento finanziario. Permane l'eccezione fatta per le attività *Regular way* per le quali la prima iscrizione è ammissibile in fase di negoziazione o regolamento.

Uno dei principali cambiamenti apportati è lo snellimento delle categorie nel quale sono inseribili le attività, infatti non sono più presenti le quattro partizioni previste dallo IAS 39.

Le categorie ora presenti sono solo due e tale riduzione ha ovviato ai problemi di intuitività di complessità delle regole di iscrizioni. È intuitivo capire come un minor numero di classi porta anche allo snellimento e alla semplificazione delle regole proprie di ogni categoria, ottimizzando non di poco l'intero sistema.

Vengono inoltre introdotti i concetti di *business model* e di SPPI test come mezzi fondamentali per l'iscrizione corretta degli strumenti.



Schema A

Lo schema A riassume il processo logico attraverso il quale il redattore discerne, analizza e classifica le attività da iscrivere in bilancio. In base alla tipologia di strumento in questione e alla possibilità di esercitare la *fair value option*, il redattore non sceglierà solo la categoria di appartenenza dell'attività, ma anche le modalità di valutazione.

Le due categorie di attività finanziarie sono distinte in base al criterio di valutazione proprio di ognuna di esse:

- Attività valutate al costo ammortizzato.
- Attività valutate al *fair value*, con imputazione in *other comprehensive income* o a patrimonio netto.

Attività finanziarie

La nuova disciplina denota delle caratteristiche che le attività devono necessariamente avere per fare parte della prima categoria, relegando al secondo insieme invece gli strumenti che non le possiedono. Per rientrare nella prima categoria lo strumento, deve remunerare il capitale e gli interessi a scadenze prefissate (caratteristiche tipiche di un prestito). Inoltre, va valutata l'appartenenza dello strumento al business model denominato *Held to Collect*. L'intermediario quindi detiene quel titolo per beneficiare dei flussi periodici che genera. Non è presente quella rigidità del principio precedente, dato che questi titoli potranno comunque essere venduti prima della loro scadenza. Il principio fornisce alcuni esempi per capire quando l'obiettivo del *business model* di un'entità è la detenzione del titolo con lo scopo di beneficiare dei flussi di cassa contrattuali. È impossibile affermare che ogni entità utilizza un *business model* univoco, dato che generalmente esistono diversi portafogli con finalità diverse.

Alcuni potrebbero avere lo scopo di portare dei flussi "sicuri" prestabiliti e a scadenze contrattuali prefissate, altri portafogli invece potrebbero essere detenuti a fine speculativo. È obbligatoria la valutazione al *fair value* quando non sussistono i requisiti sopraccitati. Memori dell'inefficacia dei precetti dello IAS 39, manifesti durante la crisi, la nuova disciplina ha cercato di modificare il concetto di valore corrente.

Se il *fair value* non venisse preso in considerazione per esigenze straordinarie di liquidità, ma per trarre guadagno dalle sue oscillazioni di valore attraverso frequenti acquisti e vendite, non si verificherebbero i requisiti per valutare l'attività finanziaria al costo ammortizzato.

Si può, inoltre, osservare che anche l'introduzione di un derivato, al fine di coprirsi da eventuali modifiche dei flussi di cassa, non rappresenta un cambiamento del business model. Non varia lo scopo ultimo di trarre beneficio dai flussi di cassa contrattuali. Il *fair value* assume un significato differente rispetto a quello presente nel precedente principio. Non è più fattore limitativo e immobilizzante, ma potrà essere utilizzato come strumento per verificare la liquidità ottenibile dalla vendita degli strumenti detenuti, anche quelli fino alla scadenza.

In momenti di forte stress, queste attività, pur essendo iscritte nella prima categoria, sono facilmente alienabili per coprire il fabbisogno di liquidità crescente. Tutto ciò rende elastica la concezione di classe, permettendo agli amministratori una libertà di movimento sicuramente maggiore, ma più razionale rispetto al passato, per affrontare al meglio situazioni critiche. Le modifiche apportate alle modalità di classificazione

sembrano effettivamente smussare alcuni punti deboli dello IAS 39, ma il principio del business model presenta ancora il problema di un'analisi basata su criteri fin troppo soggettivi.

Passività finanziarie

Per quanto riguarda le passività finanziarie, la nuova disciplina non ha apportato significative modifiche alle modalità di contabilizzazione del vecchio principio. Permangono, quindi, le criticità che riguardano l'utilizzo del *fair value option* e della valutazione al valore corrente delle passività emesse dalla stessa entità che redige il bilancio. Basti pensare che per una svalutazione di una passività emessa dall'entità presa in analisi, va iscritto a conto economico una contropartita nei ricavi. Secondo le disposizioni dello IAS 39, una società che si trova in uno stato di difficoltà finanziaria può rilevare un utile dalla possibilità di riacquistare il proprio debito a un costo più contenuto rispetto a quello stabilito al momento dell'emissione.

Teoricamente l'istituto valuta la totalità delle passività iscritte in bilancio al costo ammortizzato utilizzando il tasso d'interesse effettivo. Rispetto allo IAS 39, viene risolta la controversia che riguarda la possibilità che una società in difficoltà economiche rilevi profitto da un potenziale *buy back* delle proprie passività. Tale caratteristica del vecchio principio comportava una forte incertezza e variabilità riguardo risultati economici dell'istituto. Ogni qual volta si presentava un *downgrade* del merito creditizio dell'entità, era possibile l'acquisto da parte di essa di proprie passività ad un costo minore rispetto al prezzo di emissione. L'IFRS 9 risolve la controversia dichiarando che il soggetto che sceglie di valutare una propria passività al *fair value* dovrà rilevare la quota di variazione, causata dalle oscillazioni del proprio merito del credito, nella sezione denominata *other comprehensive income*, piuttosto che all'interno del conto economico.

SPPI Test

L'obiettivo del *SPPI Test* è quello di evitare che strumenti con caratteristiche derivate vengano valutati al costo ammortizzato. La prova si fonda sullo studio della natura dei flussi di cassa originati dagli strumenti. La disciplina prevede che venga eseguito un test, detto appunto SPPI (*solely payments of principal and interest*), avente lo scopo di capire se il titolo remunera solo interessi nascenti dal rischio intrinseco dell'attività stessa. In altri termini, l'interesse non deve essere strutturato tramite nessun altro elemento al di fuori della natura e del rischio proprio dell'attività in analisi, quindi non devono essere presenti indicizzazioni o collegamenti con elementi esterni. L'ammontare degli interessi pur potendo essere a tasso fisso o variabile, deve essere in ogni caso collegabile ad un parametro misurabile predefinito e inoltre riconducibile alla remunerazione del costo del denaro ed al rischio di insolvenza della controparte. È quindi importante che il parametro preso in considerazione non sia legato a dei fattori esogeni rispetto all'andamento del mercato. Al fine della sussistenza di tale requisito, per l'iscrizione di un'attività al costo ammortizzato è quindi importante che gli interessi siano rappresentativi del compenso dovuto per aver rinunciato temporaneamente ad avere una somma di denaro a disposizione e per aver assunto un rischio di

credito. Gli interessi devono essere sempre proporzionati alla *duration* e alla *maturity* dello strumento, se così non fosse si potrebbe affermare che i flussi finanziari non rappresentano solo pagamenti di capitale e interessi, ed essendo in presenza di una remunerazione da interessi detta “strutturata”, lo strumento deve essere quindi valutato al *fair value* (l'*SPPI* risulta non superato).

In pratica, l'istituto per contabilizzare un determinato strumento con il fine ultimo di incassarne i relativi flussi al costo ammortizzato, deve accertarsi che la remunerazione sia legata esclusivamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Il tasso d'interesse deve essere costruito solo su componenti non strutturate (*unlevered*) e sulla remunerazione temporale del capitale immobilizzato. Quando i flussi incorporano un certo grado di leva finanziaria (*levered*), allora lo strumento in questione non può essere contabilizzato al costo ammortizzato.

Non è sempre netta la distinzione fra queste categorie, spesso capita che alcuni strumenti possiedano delle caratteristiche mutevoli, che portano alla variazione, relativamente prevedibile, dei flussi di cassa. In questi casi la valutazione è effettuata confrontando lo strumento in esame con uno strumento analogo (*benchmark cash flow*), che presenti il medesimo merito creditizio e i medesimi termini contrattuali. Qualora l'impatto stimato sulla struttura dei flussi presunti sia non trascurabile, l'attività finanziaria in questione deve essere valutata al *FVTPL*. Non è necessaria un'apposita e dettagliata valutazione qualora siano palesi le possibili variazioni della struttura dei *cash flow* in esame rispetto a quella di uno strumento analogo

In sintesi, al fine di scegliere in quale categoria classificare un'attività finanziaria è necessario considerare, le caratteristiche dello strumento finanziario stesso e come l'entità ha intenzione di utilizzarle. Si tratta quindi di elementi che non possono essere modificati nel breve termine.

Il *business model*, non essendo modificabile con facilità, diviene l'elemento cognitivo fondamentale per la distinzione e la selezione delle categorie di classificazione, permettendo inoltre di determinare con maggiore accuratezza i flussi futuri derivanti dalle attività finanziarie.

2.2.1 Valutazione e Riclassificazione

Al momento della prima rilevazione, così come previsto dal principio dello IAS 39, gli strumenti vanno iscritti al *fair value* imputando inoltre i rispettivi costi di transazione. Restano comunque un'eccezione i titoli che, per scelta dell'intermediario, sono valutati al *fair value through profit or loss*, per i quali gli eventuali costi sono direttamente imputati a conto economico. Per quanto riguarda gli strumenti analizzati in regime *Regular way* il trattamento è il medesimo di quello previsto dallo IAS 39.

Vista la complessità intrinseca nelle valutazioni al valore corrente, lo IASB ha dedicato a tal proposito un principio costruito e redatto per ovviarne le problematiche. L'IFRS 13 tratta, nello specifico, i principi da seguire in caso di valutazioni di strumenti al *fair value* e quindi dispone le regole per affrontare casi atipici,

come ad esempio i titoli per il quale il costo non corrisponde effettivamente al valore corrente. È quindi corretto affermare che generalmente il *fair value* coincida al costo di compravendita del titolo stesso, ma grazie a tale principio specifico si conoscono le modalità di riallineamento da utilizzare in svariati casi particolari. Le valutazioni successive degli strumenti, seguono delle modalità che dipendono dalla classe in cui il determinato titolo è stato inserito in fase di prima rilevazione, quindi sono applicabili due criteri: costo ammortizzato e *fair value*. Ovviamente lo scopo del *Board* è quello di evitare che determinate manovre dei redattori vadano ad annacquare o intaccare eccessivamente il risultato d'esercizio, quindi il focus è prettamente sulle modificazioni della performance in caso di oscillazioni positive o negative del valore degli asset. Se le attività valutate al costo ammortizzato presentano utili o perdite, allora tali variazioni verranno inserite a conto economico solo se le discrepanze sono direttamente rilevate al netto dell'ammortamento cumulato e in caso di cancellazione, riclassificazione e svalutazione.

Per quanto riguarda le passività invece, in regime IFRS 9 non è possibile alcuna svalutazione o riclassificazione, mentre gli eventuali utili o perdite vengono iscritti solo tramite ammortamento e cancellazione.

Per le valutazioni degli strumenti al *fair value*, secondo il principio, ogni variazione per definizione va imputata a conto economico escludendo però alcune eccezioni previste dall'IFRS 9. Tali casistiche particolari sono riassumibili in due categorie: per le passività finanziarie valutate al *fair value*, è necessario che le variazioni dovute ad un cambiamento del rischio di credito siano iscritte tra le altre componenti di conto economico complessivo così come per gli strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di imputare gli utili e le perdite nel prospetto *other comprehensive income*.

Per ovviare ai problemi dovuti alle oscillazioni di valore delle passività dovute ad una variazione del rischio di credito e del loro trattamento in regime IAS 39, la nuova disciplina prevede l'iscrizione di tali disallineamenti nell'area *other comprehensive income* del conto economico.

Come accennato, una svalutazione di una passività, iscritta al *fair value through profit or loss* ed emessa dalla stessa entità che redige il bilancio, potrebbe portare un utile a conto economico. Il nuovo principio definisce due soluzioni, una per ogni eccezione, con lo scopo di colmare questo vuoto normativo. Se la svalutazione della passività è dovuta alla variazione del rischio di credito, allora tali discrepanze vanno inserite nell'area *OCI* del prospetto complessivo del conto economico per poi essere imputate a patrimonio netto nel solo caso di eliminazione. Quando la variazione del *fair value* della passività è dovuta da altre svariate motivazioni, allora l'imputazione va fatta direttamente al conto economico. L'adozione di tale soluzione, ha risolto uno dei maggiori punti deboli dello IAS 39, in quanto i cambiamenti del rischio di credito non dovrebbero essere considerati *driver* modificativi del risultato d'esercizio con diretta imputazione a conto economico, a meno che non si tratti di passività detenute a scopo di *trading*.

Tuttavia, si crea una potenziale discrepanza nel trattamento di attività a *fair value* e delle passività nell'area OCI. Risulta fondamentale capire se tali passività sono collegate a delle attività iscritte nello stesso bilancio. Le prime avrebbero un'incidenza effettiva nel risultato d'esercizio, nonostante l'oscillazione del valore sia dovuta a una variazione del rating della controparte, fattore che nel caso delle passività è elemento restrittivo nella contabilizzazione delle oscillazioni. Si nota, dunque, una situazione per cui due variazioni del *fair value* che sono direttamente correlate subiscono una contabilizzazione differente poiché solo la parte della variazione relativa alla passività finanziaria viene imputata a conto economico, mentre per le attività finanziarie la variazione viene registrata per tutto l'ammontare come parte del risultato d'esercizio. Saremmo in presenza di un'asimmetria contabile rilevante che intaccherebbe la veridicità, la correttezza, la chiarezza del bilancio stesso. Logicamente, per ovviare a questo problema, risulta necessario contabilizzare le variazioni di tali passività a conto economico per il loro totale valore. La seconda casistica si basa sulla scelta, fatta in sede di prima iscrizione, di imputare anche le variazioni degli strumenti rappresentativi di capitale nell'area *other comprehensive income* del conto economico. Questa è una peculiarità dell'IFRS 9, solo con l'adozione del nuovo principio se uno strumento che rappresenta capitale è detenuto per ragioni strategiche e non di negoziazione, è data facoltà al redattore di bilancio di imputare i possibili futuri cambiamenti del *fair value* nell'area OCI del conto economico. In questo caso solo i dividendi verranno imputati nel risultato d'esercizio, mentre le variazioni inserite tra gli *other comprehensive income* in nessun caso potranno essere riclassificate a conto economico, ma solo a patrimonio netto in caso di riclassificazione o estinzione. Tale scelta è definita irrevocabile.

La riclassificazione è uno dei punti più deboli e criticati dello IAS 39. La libertà e la soggettività del processo rendevano praticamente impossibili da confrontare i bilanci di enti diversi o addirittura quelli di uno stesso intermediario redatto in periodi differenti. Gli amministratori, notando l'ampio spazio di manovra, hanno sfruttato le falle della normativa per poter condizionare i risultati dei vari esercizi. Un determinato titolo poteva essere valutato durante un certo gap temporale al *fair value* e successivamente al costo ammortizzato, impattando in modo completamente diverso sul risultato economico della gestione bancaria dell'intermediario. La riduzione delle categorie rappresenta sicuramente un deterrente alle riclassificazioni ad hoc, ma l'apporto che avrebbe dovuto impedire in modo più rilevante queste operazioni è stato l'inserimento del *business model*.

La disciplina dell'IFRS9 individua due capisaldi necessari alla classificazione degli strumenti al costo ammortizzato: flussi contrattuali predeterminati e il *business model*. Proprio la natura contrattuale dei flussi non permette a questo criterio di essere utilizzato come guida in questo caso. La riclassificazione dovrebbe essere il risultato di un evento incidentale che fa variare irrimediabilmente le intenzioni che l'intermediario aveva espresso in fase di prima iscrizione. Il processo quindi è consentito solo quando l'entità modifica il proprio *business model*. Dato che questo non viene cambiato frequentemente, risulta un criterio molto meno soggettivo e personalizzabile rispetto al passato. Altro punto a favore di questa modalità è sicuramente il

fatto che le variazioni del *business model* sono determinate dal management e non dai redattori del bilancio e tali cambiamenti inoltre vanno comunicati a tutti i vari portatori d'interessi interni ed esterni.


Il cambiamento del *business model* porterebbe alla riclassificazione di un'attività dalla valutazione al *fair value* a quella al costo ammortizzato, il *fair value* iscritto diventa il nuovo valore da contabilizzare e ammortizzare esercizio dopo esercizio. Per quanto riguarda il caso opposto, ovvero quando si passa da una valutazione al costo ammortizzato ad una al *fair value*, quest'ultimo deve essere misurato (al netto degli ammortamenti cumulati), diventando il nuovo importo da iscrivere in bilancio. L'eventuale differenza, tra quest'ultimo e il valore in precedenza registrato, deve essere imputata a conto economico. Infine, per quanto riguarda le passività finanziarie, il Board ha deciso di mantenere l'impossibilità di effettuare delle riclassificazioni come stabilito già dallo IAS 39.

2.2.2 Analisi del Modello di Business

Tale caposaldo per la classificazione delle attività finanziarie si modella sulla falsariga della "Finalità" dettata dallo IAS 39, utilizzando però un approccio più lineare e sistematico. Tale modello serve ad identificare e discernere la natura e le modalità d'incasso dei flussi finanziari derivanti dalle singole attività.

Il *business model* detto *Held to Collect* porta ad una valutazione al costo ammortizzato se non viene esercitata la *fair value option* e in base alle risultanti del *SPPI* test. L'obiettivo del *modello di business* è quello di trarre profitto esclusivamente dai flussi di cassa contrattuali dell'attività. Le vendite sono elemento accessorio rispetto all'obiettivo primario del modello. I titoli compresi nel *business model Held to Collect*, saranno classificati e valutati, e al costo ammortizzato, dato che lo scopo ultimo del modello è l'incasso dei flussi finanziari predeterminati

Il secondo modello, detto *Held to Collect and for sale*, porta ad una valutazione al *fair value through other comprehensive income*, dato che nelle finalità è inclusa anche la vendita. La raccolta dei flussi di cassa contrattuali e le potenziali vendite sono entrambe parte integranti dell'obiettivo del modello di business.



Schema B

Lo schema B sintetizza il processo d'analisi dello strumento.

La natura dei flussi di cassa e le conseguenti modalità di classificazione, sono direttamente collegate. Unico elemento discrezionale è il possibile utilizzo della *fair value option*. Attraverso l'SPPI test, si analizza la natura dei flussi di cassa, in base ad essa si utilizzerà un criterio di valutazione tra costo ammortizzato, *FVTPL* e *FVTOCI*. Se le vendite assumono un ruolo rilevante nella gestione economica del titolo (*Held to collect contractual cash flow and for sale*), allora la valutazione sarà in *other comprehensive income*. Altra conseguenza dovuta a tale approccio è la valutazione che si sposta dalla modalità *instrument by instrument* ad una di natura più aggregata. Le scelte del management non rilevano riguardo la gestione del singolo strumento, ma sono ponderate a livello di portafoglio. Il modello di business è una risultante delle scelte del management e delle conseguenze che tali scelte andranno a determinare su struttura, natura e classificazione dei flussi in maniera aggregata.

Per capire se uno strumento è detenuto al fine di incassarne i relativi flussi di cassa o nell'attesa di essere alienato, risulta fondamentale capire il motivo per cui tale strumento è stato iscritto nel bilancio dell'istituto. Bisogna, inoltre, studiare l'andamento delle vendite su quella fattispecie di strumento e le motivazioni che normalmente portano a vendere uno strumento facente parte di tale categoria. Sono ammissibili circostanze in cui lo smobilizzo di un'attività finanziaria si adatta perfettamente all'originaria intenzione di detenzione e quindi si può definire coerente la relativa contabilizzazione e classificazione in tal senso, finalizzata all'incasso dei flussi di cassa. Basti pensare al *downgrading* del merito creditizio dell'emittente di un determinato strumento, tale evento ne giustifica la vendita, dato che è evidente un forte impatto sulla

struttura dei flussi di cassa dello strumento stesso.

Nell'appendice B della normativa di riferimento per l'applicazione dell'IFRS 9, lo IASB inserisce una sorta di guida riguardante le modalità di analisi dei flussi finanziari che rappresentano solo il pagamento del rimborso del capitale ed interessi cedolari pagabili a scadenze fisse. Viene specificata, più dettagliatamente, la fattispecie ove si presentano delle modificazioni della durata contrattuale dello strumento, quindi se si presenta la possibilità di estinguerlo anticipatamente o di prolungarne i termini. Il Board identifica quelle situazioni ove è possibile considerare ugualmente i flussi finanziari come pagamenti di quota capitale e quote di interessi. Lo IASB ha indicato alcuni esempi atti a far comprendere quando i flussi contrattuali, derivanti da un determinato strumento, incorporano la sola quota capitale ed interessi sull'ammontare residuo dovuto. Da notare il fatto, che l'ammontare della quota interessi può essere fissa o variabile, ma deve essere in ogni caso collegabile ad un parametro misurabile e predefinito, che indichi la remunerazione del valore temporale del denaro ed il rischio di credito della controparte. Il parametro in questione non deve essere strutturato su dei fattori esogeni e scollegati rispetto l'andamento intrinseco e vagamente prevedibile del mercato. Quindi, al fine di iscrivere lo strumento al costo ammortizzato, è necessario che gli interessi siano rappresentativi del compenso dovuto per aver rinunciato temporaneamente ad avere una somma di denaro a disposizione e per aver assunto un rischio di credito. Gli interessi devono essere sempre collegati alla scadenza dello strumento finanziario, se così non fosse i flussi non rappresentano solo pagamenti di capitale e interessi e lo strumento deve essere valutato al *fair value*. È quindi chiaro che questo principio riduce la discrezionalità dei redattori dei bilanci eliminando la possibilità di classificazione degli strumenti finanziari in una categoria piuttosto che in un'altra a loro piacimento.

L'IFRS 9 introduce un'ulteriore modifica. Stabilisce che quando uno strumento rappresentativo di capitale non è posseduto con lo scopo della negoziazione, si tratta cioè di un investimento di natura strategica, l'entità, qualora lo ritenesse opportuno, può scegliere irrevocabilmente, al momento della rilevazione iniziale, di presentare i cambiamenti di *fair value* tra gli *other comprehensive income*, anziché a conto economico. Secondo le nuove disposizioni, la scelta deve essere effettuata in relazione alla verifica di alcuni requisiti oggettivi. Al fine di scegliere in quale categoria classificare un'attività finanziaria è necessario considerare le modalità con cui le attività sono possedute nella gestione d'impresa e le caratteristiche dello strumento finanziario. Si tratta quindi di elementi che non possono essere modificati nel breve termine. Un'entità non può cambiare il proprio business model dall'oggi al domani, pertanto questo requisito, scelto per la distinzione delle categorie di classificazione, permette di determinare i flussi futuri probabili derivanti dalle attività finanziarie.

2.2.3 Impairment: nuovo modello di svalutazione dei crediti

Per poter capire al meglio le modalità di applicazione del principio su questo versante, è fondamentale intendere la logica con il quale lo IASB ha strutturato la normativa contabile. È imprescindibile identificare un nesso casuale tra una potenziale perdita di valore ed un determinato evento incidentale (*incurred*), che sia il fattore scatenante della svalutazione stessa. Tali cause sono definite *loss events*, possono avere degli effetti differenti, più o meno impattanti sui futuri flussi derivanti dal possesso dello strumento. Il principio mostra subito un evidente punto di debolezza, non considerando le perdite attese che con probabilità variabile, in base al grado di rischio dello strumento in questione, potrebbero scalfire il valore d'iscrizione in bilancio dell'attività a prescindere da qualsiasi evento incidentale. Viene a mancare, dunque, uno dei capisaldi del risk management, ovvero la gestione ex-ante del rischio, possibile solo tramite degli accantonamenti costruiti con stime prospettiche e sistematiche dell'*expected loss*. Secondo la disciplina dello IAS 39, infatti, le perdite saranno contabilizzate solo nel momento in cui si presenta il *loss event* o vi sia una "diminuzione significativa o prolungata del fair value" e non tramite una valutazione ex-ante.

Si definisce *impairment Test*, quella procedura atta a verificare e quantificare un'eventuale perdita durevole e significativa di valore di un qualsiasi strumento finanziario contabilizzato all'interno del bilancio. Lo IAS 39 impone una verifica puntuale ad ogni data di bilancio. Secondo lo IAS 39, il *downgrading* del merito creditizio, preso singolarmente, non rappresenta una causa sufficiente per ipotizzare una perdita durevole di valore. Solo se si possiedono altre informazioni complementari, si può procedere ad una svalutazione dello strumento. Basti pensare ad un finanziamento concesso dall'intermediario ad un cliente che improvvisamente, per svariate ragioni, subisce un declassamento del merito creditizio. Ci si rende subito conto che quel credito vale molto meno rispetto alla valutazione precedente il *loss event*. Viste le crescenti probabilità di *default*, l'istituto attualizzerà i flussi di cassa potenziali ad un tasso maggiore, o prendendo in considerazione un'ipotesi ancor più pessimistica considerando che alcuni pagamenti potrebbero essere non corrisposti. La crescita del tasso privo di rischio, dovuto probabilmente a fattori contingenti e di mercato non sarebbe un indicatore singolarmente corretto per svalutare uno strumento in questa particolare fattispecie, ma nel momento in cui oltre alle cause appena citate si aggiungono altre motivazioni, come un aumento della probabilità di *default*, allora l'approccio cambia e si procede alla decurtazione del valore iscritto in bilancio. La misurazione della perdita di valore di un'attività finanziaria è molto spesso di carattere soggettivo, in quanto, di frequente ci si trova in situazioni delle quali è impossibile realizzare stime attendibili, a causa della mancanza dei dati storici e prospettici necessari. In tal caso le società devono valutare sulla base della propria esperienza pregressa, introducendo degli elementi di soggettività, senza per questo rendere i dati ricavati poco attendibili.

In seguito alle molteplici critiche e pressioni, al fine di superare le problematiche dovute all'applicazione di metodi focalizzati sull'*incurred loss model*, in fase di prima iscrizione in bilancio i redattori dovranno analizzare e calcolare l'*expected credit loss*. L'utilizzo dell'approccio dello IAS 39 è risultato non

abbastanza prudentiale, gli amministratori sono stati autorizzati a non giocare d'anticipo e le conseguenze di questo atteggiamento nel momento di forte stress vissuto dagli intermediari ha avuto un costo incalcolabile. Basti pensare ad un portafogli in bonis. Proprio il suo status creditizio esclude in modo categorico la presenza di perdite “significative” e “durevoli” ragionando, però, con la vecchia mentalità propria dello IAS 39.

La situazione cambia radicalmente, nel momento in cui si analizza uno strumento finanziario focalizzandosi sulla perdita attesa.

Partendo dal presupposto che, qualsiasi attività finanziaria presenta un rischio non eliminabile attraverso tecniche di diversificazione o mitigazione ex-ante, è evidente come qualsiasi strumento, anche con *rating* altissimo e controparte affidabile, è effettivamente esposto a criticità.


Secondo l'IFRS 9 è questo il punto di partenza fondamentale, anche il portafogli in bonis avrà una propria perdita attesa e l'amministrazione dell'istituto avrà il compito di coprirla attraverso degli accantonamenti prudentiali formati ex-ante. Le perdite sui crediti sono il valore attuale di tutte le possibili erosioni dei flussi di cassa causati da eventi esterni. Sono una stima delle perdite su crediti lungo un determinato gap temporale. Quando si stima questa perdita, l'entità deve considerare la probabilità di incorrere in perdite ponderate in base alla bontà dello scenario preso in considerazione. È fondamentale, inoltre, tener conto del valore temporale del denaro, vista la procedura di attualizzazione da costruire per periodi di tempo variabili.

Il principio contabile definisce le perdite attese sui crediti una stima del valore attuale di tutte le inadempienze del debitore lungo la vita dello strumento. Tali inadempienze sono misurabili come differenza tra i flussi di cassa contrattuali e il valore che il creditore si aspetta di ricevere effettivamente, quindi anche in base ad analisi e stime del rischio intrinseco dello strumento. Lo standard non definisce analiticamente il calcolo della perdita attesa ma traccia delle linee guida, ovvero dei modelli adottabili dalle singole entità. La perdita attesa calcolata su tutta la vita residua dello strumento (*lifetime*) è una stima del valore attuale delle perdite che eventualmente sorgeranno nel periodo che intercorre tra la data di valutazione e la data di scadenza dello strumento a causa di eventuali inadempienze del debitore. Tali perdite sono pesate per le probabilità di ognuna di verificarsi. La perdita attesa entro i 12 mesi, viene quantificata come una frazione, di durata annuale, della perdita *lifetime*. Il calcolo è il risultato del valore della perdita attesa su tutta la vita dello strumento, ponderata per la probabilità di *default* dell'*asset* entro un anno. Il valore stimato della perdita attesa deve considerare il valore economico del tempo e basarsi su scenari verosimili, costruiti seguendo criteri opportuni. L'entità non può individuare e prevedere ogni scenario possibile, ma deve essere in grado di individuare il più probabile sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Il passaggio dalla stima sull'orizzonte di breve termine a quello di lungo termine dipende dal verificarsi o meno di incrementi del rischio di credito connesso allo strumento, confrontato rispettivamente con il livello di rischio osservato in sede di prima rilevazione.

Il monitoraggio dei crediti, quindi, diviene fase fondamentale per il calcolo e l'aggiornamento dell'*expected loss*. La società può monitorare i crediti in modo aggregato, in base alle caratteristiche delle classi degli strumenti da analizzare. Sarà necessario per l'istituto tener conto sia dei fattori di rischio endogeni come le garanzie, la vita residua e la tipologia di strumento ed esogeni come i fattori macroeconomici, geografici e di settore. Qualora un singolo strumento, precedentemente osservato a un livello di aggregazione più elevato, presenti un peggioramento in termini di qualità del credito rispetto a strumenti analoghi, sarà successivamente monitorato singolarmente. Cercare di identificare quanto sia verosimile l'ipotesi che la controparte fallisca diviene un obiettivo imprescindibile per gli amministratori dell'istituto: in altri termini, quantificare la cosiddetta *Probability of Default* (PD). Il calcolo della PD non è semplice per diversi motivi. Il ventaglio di clienti potenziali è molto ampio, risulta quindi impossibile utilizzare metodologie univoche per la valutazione di soggetti molto diversi. Nonostante la presenza di queste problematiche, esistono degli strumenti utili al calcolo della probabilità di default, alcuni sono di natura analitica ed altri di tipo statistico. L'IFRS 9 non prescrive dei metodi di analisi univoci o *drivers* specifici utilizzabili dall'entità. Le metodologie e i dati utilizzabili, dipenderanno dalla disponibilità informativa e dal livello di *know-how* interno dell'entità.

All'aumentare dell'orizzonte di previsione, si prevede che l'accuratezza delle informazioni utilizzate per misurare le perdite su crediti attese diminuirà, ad esempio, per i periodi di tempo particolarmente estesi, sarà necessario l'utilizzo di dati storici. Anche se il modello è fondamentalmente frutto di stime prospettiche, i dati storici, le informazioni e le previsioni sono considerati un importante punto di ancoraggio da cui partire per misurare le *expected credit losses* seguendo un approccio fortemente prudenziale.



Schema C

La nuova suddivisione dei crediti introdotta dall'IFRS 9, riportata dallo schema C, influenza il calcolo dell'*Expected Credit Losses* e dell'interesse effettivo. I redattori calcoleranno, sui crediti in Stage 1, la perdita attesa stimata su un arco temporale lungo 12 mesi, ovvero la perdita di valore derivante da eventi di *default* su uno strumento finanziario entro i 12 mesi dopo la data di iscrizione. Gli interessi, così come per quelli in Stage 2, sono calcolati sul totale lordo di carico in bilancio. Per gli strumenti iscritti in Stage 2 e in Stage 3, i redattori calcoleranno la perdita attesa su un gap temporale detto *Lifetime*. Si tratta di perdite sui crediti che derivano dalla probabilità di *default* per tutta la durata dello strumento finanziario. Sono il risultato di una media ponderata delle perdite con la probabilità di *default* utilizzata come peso. Essendo fondamentale il valore del tempo dei pagamenti, allora verranno inclusi nel calcolo i ritardi di pagamento, anche quando non sia intaccato il valore del flusso di cassa. Il calcolo degli interessi per i crediti in Stage 3 è più severo e stringente rispetto ai due precedenti. La quota interessi si calcola sulla base del titolo al netto degli ammortamenti cumulati. Entrando nel dettaglio, ovvero nei metodi di svalutazione dei vari strumenti, è logico capire come le metodologie utilizzate dipendono strettamente dalla scelta in fase di classificazione e dalle regole contabili che si affiancano ad ogni categoria, quindi esistono tre vie percorribili.

Svalutazione delle attività al costo medio ammortizzato

Per la classe finanziamenti e crediti e attività finanziarie detenute fino alla scadenza, verrà riutilizzato il tasso d'interesse effettivo calcolato al momento della prima iscrizione; anche se nel corso del tempo si sono presentate rinegoziazioni il tasso da utilizzare è il primo. L'ammontare della perdita è la differenza fra il valore iscritto in bilancio, al netto degli ammortamenti cumulati, e la sommatoria dei flussi di cassa attesi dopo il *loss event*, attualizzato ad un determinato tasso calcolato solitamente tramite il CAPM. Alla data di riferimento di ogni bilancio o situazione infrannuale, viene effettuata una verifica dei crediti e delle attività detenute fino a scadenza al fine di individuare quelli che presentino evidenze oggettive di perdita di valore per effetto di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale, il sopraccitato *loss event*.

In particolare, relativamente ai finanziamenti e crediti del settore bancario, le modalità di valutazione si differenziano a seconda che si tratti di crediti deteriorati o di crediti *performing*. Sono considerati crediti deteriorati quelli ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto da oltre 180 giorni, secondo le vigenti istruzioni di Banca d'Italia. Tali crediti deteriorati (ad eccezione dei crediti incagliati e/o scaduti di importo unitario non rilevante) vengono sottoposti ad un processo di valutazione analitica che consiste nell'attualizzazione, al tasso d'interesse effettivo dei flussi finanziari attesi per capitale e interesse, tenendo conto delle eventuali garanzie che assistono il credito. La differenza negativa tra il valore attuale del credito così determinato e il valore contabile del medesimo (costo ammortizzato) al momento della valutazione costituisce una rettifica di valore che viene iscritta a conto economico. Successivamente alla rilevazione iniziale, gli strumenti sono valutati al costo ammortizzato, rappresentato

dal valore di iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi, aumentato o diminuito per effetto dell'ammortamento, calcolato secondo il criterio dell'interesse effettivo e di qualsiasi riduzione per intervenuta diminuzione di valore e irreversibilità. L'applicazione del tasso di interesse effettivo consente di distribuire omogeneamente, secondo logiche finanziarie, l'effetto economico di un'operazione finanziaria nell'arco della sua vita attesa, rispettando così fedelmente il concetto economico su cui si basa il costo medio ammortizzato.

Il tasso di interesse effettivo è, infatti, il tasso che attualizza tutti i flussi futuri del credito e dello strumento costruito al fine di determinare un valore attuale pari al valore erogato comprensivo di tutti i costi e proventi di transazione ad esso imputabili. La stima dei flussi e la durata contrattuale del prestito tiene conto di tutte le clausole contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come ad esempio le estinzioni anticipate e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite attese sul finanziamento. Nei periodi successivi alla rilevazione iniziale, per tutta la vita dello strumento il costo ammortizzato viene determinato applicando sempre il tasso di interesse effettivo determinato all'origine dell'operazione. Tale tasso originario non subisce variazioni nel tempo e viene utilizzato anche in seguito ad eventuali modifiche contrattuali del tasso di interesse o ad eventi che abbiano di fatto reso infruttifero il credito, tale tasso è così strumento di confronto storico, attendibile per analizzare i mutamenti del credito e dell'operazione dall'origine alla data di analisi. Nei periodi successivi le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono determinate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio degli strumenti valutati collettivamente. I crediti ceduti vengono cancellati solo se la cessione ha determinato il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi ai crediti medesimi. In caso contrario i crediti continuano ad essere iscritti in bilancio, anche se la titolarità dei medesimi sia stata giuridicamente trasferita. Inoltre, è possibile approcciarsi a rivalutazioni degli strumenti. Il ripristino del valore è concesso, nel limite del valore di prima iscrizione, se vi sono evidenti e inequivocabili informazioni che manifestano un recupero di valore dello strumento.

Svalutazione degli strumenti valutati al costo

Il trattamento delle attività e delle passività non quotate e con *fair value* non identificabile è simile al precedente, le uniche differenze riguardano l'impossibilità di ripristino di valore e infine l'utilizzo di tassi di rendimento di attività simili a quella presa in considerazione e non il tasso d'interesse effettivo. Il principio fornisce delle specifiche riguardo la riduzione del *fair value* di uno strumento iscritto in bilancio al costo. In questo caso, vanno considerati una molteplicità di fattori esogeni ed endogeni. La tecnologia, la variazione degli equilibri di mercato, i mutamenti di natura normativa dell'arena competitiva sono considerati dei chiari avvertimenti e infine potrebbero essere fonte di una perdita durevole di valore. Vista l'eterogeneità e la complessità dei dati presi in analisi al fine di individuare un *loss event*, è logico capire che spesso l'istituto non ha le informazioni necessarie per poter interpretare e analizzare tutte le variabili utili. Lo IASB, per

elasticizzare l'approccio, dà la possibilità all'istituto di utilizzare la propria esperienza pregressa per analizzare al meglio situazioni di difficile interpretazione. Se, ad esempio, la problematica d'analisi è rivolta ad un titolo emesso da un ente con il quale la società ha già lavorato in passato, sarà più semplice per l'istituto stesso analizzare le potenziali evidenze di perdita. Il processo d'analisi, a causa della complessità e dell'aleatorietà dei dati, non porterà mai a dei risultati univoci e puntuali. Ogni possibile risultato finale del processo d'analisi porta a conclusioni diverse, non solo dal punto vista quantitativo, ma anche probabilistico. Ovviamente, in base al *know-how* e all'esperienza in materia l'individuazione risulterà più efficace ed efficiente. La società, quindi, grazie all'esperienza cumulata, deve essere in grado di individuare la stima più attendibile.

Il principio mostra il fianco, non solo per quanto riguarda la soggettività dell'interpretazione di dati aleatori, ma per l'asimmetria che per forza di cose si forma tra le società di grandi dimensioni, che hanno la possibilità di investire risorse corpose in *know-how* e quelle medio- piccole che non hanno questa forza economica. Basti pensare che riuscire a gestire la perdita in modo efficiente, vuol dire riuscire a coprire l'*incurred loss* con il minor dispendio di capitale possibile. Questo comporta un vantaggio non trascurabile per i grandi istituti.

Svalutazione degli strumenti available for sale

Gli investimenti classificati come titoli disponibili per la vendita sono valutati al *fair value*. Le differenze rispetto al valore contabile devono essere rilevate nel patrimonio netto in una apposita riserva di utili o perdite non realizzati. La determinazione del *fair value* dei titoli disponibili per la vendita è basata, in ordine di priorità decrescente, sui prezzi rilevati in mercati attivi, sui valori forniti dagli operatori di mercato o su modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria. Il *fair value* dei titoli quotati è rappresentato dal valore di mercato alla data di bilancio. Sui titoli di debito classificati in questa categoria viene rilevato a conto economico il costo ammortizzato calcolato con il metodo del tasso di rendimento effettivo. Il confronto con il *fair value* viene effettuato dopo avere rilevato la quota di costo ammortizzato di competenza dell'esercizio. Sono classificate, generalmente per i grandi gruppi bancari, in questa categoria le partecipazioni, inferiori al 20%, definite strategiche, del capitale sociale di rilevanza strategica sotto il profilo commerciale o societario, i titoli derivanti da cartolarizzazioni, e le partecipazioni detenute per attività di *merchant banking*. Le attività al *fair value* sono sempre le più delicate da analizzare: le variazioni di valore devono essere attentamente analizzate per risalire alla causa e in seguito vanno inserite in una apposita riserva in patrimonio netto. Nel caso in cui il titolo venga considerato effettivamente *impaired*, allora la perdita di valore indicata nella riserva va stornata e la contropartita di questa operazione sarà inserita a conto economico, così da influenzare il risultato d'esercizio. Lo storno è la differenza tra il costo storico nettato da ammortamenti, rimborsi di capitale e perdite precedentemente rilevate e il *fair value* registrato al momento dell'*impairment test*. Si noti, inoltre, che vengono valutati al costo (al netto di

eventuali svalutazioni), gli investimenti in strumenti di capitale non quotati su mercati attivi per i quali non è stato possibile misurare il *fair value* in modo attendibile.

Svalutazione delle attività che non possono essere valutate singolarmente

Rientrano in tale categoria le attività che non risultano individualmente significative, quelle per le quali non è possibile o conveniente stimare singolarmente il valore recuperabile e le attività che, valutate individualmente, non registrano alcuna perdita di valore. La valutazione d'insieme delle perdite di valore rappresenta una buona approssimazione del processo analitico. Al fine di rendere giustificabile veritiera e corretta questa valutazione, gli strumenti finanziari devono essere raggruppati secondo categorie omogenee in base a:

- settore economico;
- localizzazione geografica;
- tipologia di garanzie;
- tipologia di strumenti finanziari;
- stato insoluto e altri fattori rilevanti.

Al fine del calcolo della perdita collettiva per ogni gruppo di attività finanziarie, i flussi attesi devono essere stimati sulla base dei flussi contrattuali delle attività incluse nell'insieme. I futuri flussi di cassa vengono stimati sulla base dell'esperienza cumulata riguardante le perdite emerse su attività con rischio di credito e caratteristiche economiche simili a quello del gruppo oggetto di valutazione. In caso di mancanza di informazioni, relative ad attività simili, occorre utilizzare dati ricavabili dall'esperienza passata per un gruppo simile e confrontabile di attività finanziarie. I crediti per i quali non sono state singolarmente individuate evidenze oggettive di perdita, definiti in bonis, compresi quelli verso controparti residenti in paesi a rischio, i crediti incagliati di importo non significativo, vengono sottoposti ad una valutazione collettiva effettuata per categorie omogenee di rischio di credito, identificate sulla base di una scomposizione matriciale per segmento di clientela e tipologia di prodotto. Il valore della perdita individuata per ciascuna categoria omogenea è quantificato con l'ausilio di indici percentuali, rappresentativi del peso dello strumento all'interno della classe. Lo stesso trattamento è riservato agli strumenti detenuti fino a scadenza che non presentano oggettive evidenze di perdita di valore e quelli di importo unitario irrilevante. Le rettifiche di valore determinate secondo il metodo collettivo vengono imputate a conto economico

Il principio contabile IFRS 9 contempla per gli strumenti finanziari un nuovo sistema di calcolo per definire le rettifiche di valore sui crediti in relazione al relativo peggioramento della loro qualità creditizia, in quanto l'esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato che l'*incurred loss model* ha fallito nella rilevazione delle perdite e ha mostrato un comportamento fortemente prociclico.

Il nuovo modello di *impairment*, denominato *the three buckets model*, prevede il riconoscimento, quindi la rilevazione degli accantonamenti, delle perdite attese in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito degli strumenti finanziari. Non è più richiesto, dunque, il manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva per il riconoscimento di un onere. Le perdite attese dovranno essere calcolate sempre e gli accantonamenti dovranno essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito. Gli standard setter nell'elaborare il nuovo modello IFRS 9 hanno preferito un approccio basato sull'*expected loss*, abbandonando l'approccio dello IAS 39. In relazione alla valutazione delle perdite attese, il nuovo approccio si presenta come un modello prospettico in quanto la stima delle perdite attese, tanto su base collettiva quanto individuale, deve essere effettuata ricorrendo ad informazioni verificate e disponibili senza oneri eccessivi che includano non solo dati storici ed attuali, ma anche prospettici.

The three Stage approach può essere sinteticamente rappresentato come segue:

Stage 1 - Performing, qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi.

Stage 2 - Under Performing, con rischio creditizio intermedio. L'assegnazione dello strumento finanziario a questo Stage può solitamente essere ricondotta ad una o più delle seguenti situazioni: un'inadempienza superiore ai 30 giorni; peggioramento del livello di rating; evidenti difficoltà economiche o finanziarie. Con questa nuova categoria di rischio vanno misurate le perdite attese (*forward looking*) su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua, relativamente ai portafogli individuati per i quali il rischio sia aumentato in misura significativa.

Stage 3 - Non Performing, con rischio creditizio alto. Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati a tale categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata, ad esempio in corrispondenza di mancati pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni. In questo caso il calcolo della perdita si effettua in modo analitico in relazione alle singole posizioni deteriorate, proporzionandole alla vita residua della singola esposizione.

2.3 Le differenze principali tra FASB 2016 e IFRS 9 in contabilità per impairment

Le principali differenze tra la proposta FASB 2016 e l'IFRS 9 sono analizzate in questa sezione.

Il documento FASB 2016 impone che un'entità debba riconoscere l'attuale stima di tutti i flussi di cassa contrattuali che non si prevede di riscuotere come indennità per le perdite di credito attese, mentre, ai sensi dell'IFRS 9, per le attività il cui rischio di credito è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'indennità di perdita è un importo pari alle perdite attese sul credito *lifetime*; per le attività per le quali il rischio di credito non è aumentato significativamente dal riconoscimento iniziale, l'indennità di perdita è un importo pari a 12 mesi di perdite di credito attese. Il FASB 2016 per quanto riguarda il danno da perdita di credito è simile al FASB 2010, benché non sia più necessario presumere che le condizioni economiche esistenti restino invariate per la durata residua delle attività. Lo IASB sembra essersi spostato ulteriormente dalla sua posizione iniziale rispetto al FASB, includendo il riconoscimento delle perdite attese di 12 mesi per le attività in cui il rischio di credito non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale. Anche se questo potrebbe essere interpretato come l'accettazione della preferenza FASB per un piano di perdita prevedibile e portatore di alcune perdite al *day-one*, si ritiene questo un modo pragmatico per ottenere una ripartizione temporale delle perdite attese.

Secondo il FASB 2016, l'indennità per perdite di credito può essere determinata ricorrendo a metodi *discounted cash flow* o ad altri metodi. L'IFRS 9, invece, richiede che le perdite di credito attese di uno strumento finanziario debbano essere misurate in modo da riflettere il valore temporale del denaro. L'IFRS 9 riflette una maggiore attenzione verso un approccio basato sul valore attuale per la determinazione delle indennità di perdita.

L'ambito di applicazione dei requisiti di *impairment* IFRS 9 comprende le attività finanziarie misurate a FVOCI, che includono titoli di debito disponibili per la vendita: l'*impairment* è calcolato sulla base delle perdite attese. Il modello di *impairment* CECL ex FASB 2016 non comprende i titoli di debito classificati come disponibili per la vendita: il GAAP attuale è in gran parte mantenuto all'interno di un nuovo Subtopic 326-30, con l'introduzione di un conto di indennità per consentire il riconoscimento di storni di perdite di credito.

Esiste una differenza significativa tra il FASB e lo IASB per quanto riguarda il trattamento delle attività *Purchased Credit-Impaired* (PCI). Il trattamento IFRS 9 delle attività PCI è uguale a quello previsto dallo IAS 39. La posizione del FASB è chiaramente differente richiedendo che il prezzo di acquisto di tali beni sia incassato per perdite di credito alla data di acquisizione. Questo si allinea con un elemento importante del modello CECL del FASB, eliminando il requisito preesistente secondo il quale le indennità di perdita dovrebbero riflettere solo le perdite sostenute dopo l'acquisizione.

Un'altra differenza era evidente all'inizio del processo di misurazione: una perdita di credito veniva valutata riferendosi ai flussi finanziari contrattuali, altrimenti riferendosi ai cash flow attesi al momento della rilevazione iniziale.

Un problema che è emerso in modo prominente dal dibattito sui rispettivi meriti dell'IFRS 9 e FASB 2016 è l'auspicabilità di: (i) riconoscere diversi insiemi di perdite attese (12 mesi o *lifetime*) in base all'aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario dopo il riconoscimento iniziale (come richiede l'IFRS 9); (ii) riconoscere lo stesso insieme di perdite attese (tutti i flussi finanziari contrattuali che non si prevede di raccogliere) indipendentemente dal fatto che il rischio di credito su uno strumento finanziario sia aumentato in modo significativo (come nel FASB 2016).

Il FASB riconosce il riconoscimento di una serie di perdite che costituiscono l'applicazione coerente di un "*one measurement objective*" a tutte le attività indipendentemente dal grado di rischio di credito. Avere due classificazioni (riconoscimento completo e riconoscimento parziale) introduce un grado di soggettività non auspicabile, portando quindi ad opportunità di gestione degli utili nel processo di misurazione dell'*impairment*. I trasferimenti dalla categoria di 12 mesi alla categoria *lifetime* potrebbero introdurre un *cliff effect*. Inoltre, il FASB ha riferito che alcuni *stakeholder* hanno visto questo come una reintroduzione di una *incurred loss recognition trigger* nel modello. (FASB 2012, pagina 5)

Una contro-argomentazione ai problemi percepiti nell'avere due insiemi di perdite attese (piene o parziali) vuole che ciò offre l'opportunità di ottenere una comunicazione di informazioni che, al contrario, un approccio uniforme non permetterebbe. Questo argomento è stato menzionato dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Inoltre, secondo Noor Hashim, Weijia Li e John O'Hanlon, si potrebbe sostenere che, a causa dell'orizzonte temporale coinvolto, della natura delle informazioni e delle stime che dovrebbero essere utilizzate, una considerevole soggettività sarebbe coinvolta nella misurazione di tutte le perdite di credito attese *lifetime* su tutti gli strumenti finanziari al momento del riconoscimento iniziale³².

Sia il FASB che lo IASB hanno un obiettivo comune di migliorare sostanzialmente la contabilizzazione delle perdite creditizie, in particolare richiedendo il riconoscimento delle perdite attese. Gli approcci adottati dai due standard setter però differiscono tra loro. Il FASB, con un'evidente maggiore attenzione alla sufficienza delle indennità di perdita, richiede il riconoscimento di tutte le perdite di credito future attese a ogni data di rendicontazione. L'IFRS 9 dell'IASB, visto che considera la sostanza economica delle perdite creditizie e dei prestiti e i pericoli derivanti da indennità indebitamente elevate, richiede un riconoscimento più limitato

³² In un meeting tra FASB e US Community Banks del 4 Febbraio 2016, le banche comunitarie si sono espresse riguardo le difficoltà di previsione delle perdite nel breve periodo.

delle perdite attese di credito future. È prevedibile che entrambi i standard setter siano riusciti a migliorare con successo la contabilità per i danni derivanti dalle perdite creditizie, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle perdite attese anche se in modi diversi.

2.3.1 Prospettive di convergenza tra FASB e IASB in futuro

Vi è stato un tentativo da parte dei due standard setter nel raggiungere una convergenza in materia di *credit loss impairment*, purtroppo fallito. La mancanza di convergenza è in gran parte dovuta a una differenza tra il FASB e lo IASB, derivante da diversi obiettivi. Il FASB chiede che l'attuale stima di tutti i flussi di cassa non riscossi da un'entità in relazione alla sua situazione finanziaria gli strumenti debba essere riconosciuta ad ogni data di riferimento, in modo che il saldo delle quote sia sufficiente a coprire tutte le perdite stimate sul credito. Lo IASB desidera riflettere l'economia dei prestiti e delle perdite di prestiti riconoscendo che le perdite economiche sorgono quando le aspettative di perdita di credito cambiano rispetto alle aspettative iniziali e a trovare un equilibrio tra i pericoli delle indennità di perdita indebitamente ridotte e i pericoli di indennità di perdita indebitamente elevate: per le attività per le quali il rischio di credito è aumentato significativamente dopo la *initial recognition*, l'indennità di perdita è un importo pari alle perdite attese per il credito *lifetime*, ma, per le attività per le quali il rischio di credito non è aumentato significativamente dal riconoscimento iniziale, l'indennità di perdita è un importo pari a 12 mesi di perdite di credito attese.

Dopo un tentativo prolungato ma non riuscito di raggiungere la convergenza, il FASB e lo IASB hanno concepito modalità parzialmente distinte per la contabilizzazione dell'*impairment*. La tempestiva sostituzione del modello *incurred* con quello *expected* è stata considerata fondamentale e preferibile rispetto ad ulteriori sforzi nel ricercare la convergenza. Entrambi i standard setter sembrano sicuri di aver raggiunto i loro obiettivi, sebbene nel caso dello IASB attraverso una notevole semplificazione operativa. Pare quindi che non vi sia motivo di aspettarsi che i standard setter si muovano dalle loro attuali posizioni al fine di una convergenza, a meno che emergano nuove informazioni significative o nuove pressioni.

3 L'evoluzione dell'informativa di bilancio delle banche

Il processo evolutivo, durato più di cento anni, ha visto cambiamenti marginali alternati a cambiamenti radicali: questi, avendo determinato vere e proprie “rivoluzioni”³³, verranno analizzati con particolare attenzione.

Il bilancio degli intermediari creditizi e finanziari italiani ha subito profonde modifiche. Modifiche sia negli aspetti formali come la struttura, la forma, il contenuto degli schemi³⁴ ed infine la presentazione della Nota integrativa; che negli aspetti sostanziali come le regole per la formazione dei valori, i principi di redazione ed infine i criteri di valutazione delle singole poste.

La prima rivoluzione formale, avvenuta negli anni '70, è stata supportata dal Decreto del Ministro del Tesoro che ha obbligato le banche a presentare lo schema di Conto Economico a contenuto minimo obbligatorio conformemente al modello proposto, riflettendo l'operatività degli enti creditizi. La seconda rivoluzione, iniziata nel 2000 e causata dall'introduzione dei principi contabili internazionali IASB, ha spostato l'attenzione dagli aspetti formali agli aspetti sostanziali nell'informativa di bilancio.

Del processo evolutivo dell'informativa di bilancio, si possono segnare ed evidenziare le seguenti tappe:

- la disciplina contenuta dal Codice di Commercio;
- le norme contenute nel Codice Civile del 1942, le quali hanno abrogato quelle precedenti;
- il Decreto del Ministro del Tesoro del 19 Novembre 1975;
- il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che ha recepito la direttiva comunitaria; e
- l'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La disciplina del bilancio nel Codice di Commercio

È evidente che il “bisogno di rendicontazione” nasce molto prima assieme alle prime forme di raccolta del risparmio³⁵. In questa sede, il Codice di Commercio, documento ispirato dal Codice Napoleonico, viene posto come punto di partenza del percorso evolutivo. Il Codice di Commercio dedicava al bilancio pochi articoli che avevano come oggetto la disciplina sul bilancio delle società di capitale sia di natura finanziaria che non. Non si teneva conto dei tratti distintivi dovuti alla natura diversa di tali società. Con l'articolo 176, ai sensi e per gli effetti del quale “il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti o le perdite sofferte”, l'enunciato legislativo introduce, sia pur con una forma evidentemente diversa rispetto a quella attuale, la clausola generale del bilancio ex articolo 2423. La clausola generale del bilancio, attualmente contenuta nel secondo comma dell'articolo 2423, considerata “il fine o, se si preferisce,

³³ L'espressione “rivoluzione”, riferita all'informativa del bilancio degli intermediari creditizi e finanziari, si trova in Ceriani – Frazza (2011)

³⁴ Vedi per una trattazione più dettagliata Sarcone (2016)

³⁵ La nota (3) a pagina 3 ex Cimini, Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari, 2019 offre un ottimo spunto per bisogni di rendicontazione antecedenti.

la funzione del bilancio”³⁶ prevede una informativa chiara dalla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico. Sempre nell’articolo 176 veniva richiesto di dare evidenza del “capitale sociale realmente esistente e della somma dei versamenti effettuati in ritardo”. Dalle disposizioni di sopra, si evince come il bilancio era composto solamente dallo Stato Patrimoniale, schema che permetta di evidenziare sia l’ammontare della ricchezza prodotta tramite le operazioni di gestione (*utili realmente conseguiti o perdite sofferte* nell’esercizio attuale ed in quelli passati) che la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio a garanzia dei creditori sociali (*capitale sociale realmente esistente e somma dei versamenti effettuati in ritardo*). Per lo Stato Patrimoniale, il Codice di Commercio non prevedeva una struttura fissa ben definita con contenuti minimi indispensabili, infatti lo schema era a contenuto libero, non permettendo la comparabilità nel tempo e nello spazio³⁷.

Il Codice Civile del 1942 e la Legge n.216 del 7 giugno 1974

Nel 1942, con l’avvento del Codice Civile, vengono abrogate le norme ex Codice di Commercio. La nuova disciplina continua ad unificare le regole sul bilancio delle società di capitali, indipendentemente dal settore in cui operavano, mostrando però una maggiore articolazione rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.

Basti rivedere l’articolo citato poc’anzi 2423, ai sensi del quale:

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale”.

La “funzione” attribuita al bilancio, citata prima, viene rafforzata nel nuovo testo. Infatti, l’articolo 2423 non prescrive solamente di dimostrare gli utili conseguiti o le perdite sofferte, ma introduce il concetto di chiarezza ed il concetto di precisione definito da Cimini come “archetipo dell’attuale postulato della rappresentazione veritiera e corretta, connessa agli aspetti sostanziali del bilancio”³⁸.

Oltre allo Stato Patrimoniale, le società, seguendo l’obbligo di dare evidenza degli utili conseguiti o delle perdite sofferte, presentavano anche un prospetto con i componenti positivi e negativi di reddito, dando così un’informativa completa sulla computazione degli utili o delle perdite. Si trattava del Conto dei Profitti e delle perdite, equivalente dell’attuale Conto Economico, con una struttura poco chiara detta a “risultati lordi” prima del 1974. L’introduzione del Codice Civile del 1942 comportava anche l’obbligo di redigere, in capo agli amministratori, un documento narrativo, ovvero la Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale da corredare assieme al bilancio. La Relazione, ai sensi dell’articolo 2429-bis, doveva indicare i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e “illustrare l’andamento della gestione

³⁶ Capaldo, Reddito, capitale e bilancio d’esercizio – Una introduzione (1998, pagina 248)

³⁷ In tema di comparabilità del bilancio e dei problemi inerenti, si rimanda a Cimini (2015)

³⁸ Cimini (2019, pagina 6)

nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi”. Viene così introdotta la dinamica dei valori delle voci rappresentate nei prospetti ed i rispettivi criteri di valutazione ex articolo 2425, ancorati al costo storico.

Nonostante i miglioramenti apportati dalla nuova normativa, le regole che governavano la formazione del bilancio delle società finanziarie e non continuavano ad essere applicabili allo stesso modo per entrambe e ancora non era previsto un contenuto minimo obbligatorio.

Con la Legge del 7 giugno 1974 n.216, viene introdotto un contenuto minimo obbligatorio per il Conto dei profitti e delle perdite, inserendo nel Codice Civile l’articolo 2425-bis. Questo articolo presentava idealmente un Conto Economico “a costi, ricavi e rimanenze”, permettendo una distinzione in modo categorico tra i costi ed i ricavi monetari di natura certa e tra i costi ed i ricavi non monetari, oggetto di stime e di alto grado di soggettività. Al riguardo, Terzani asserisce che:

“L’articolazione proposta può essere considerata come un primo passo verso l’unificazione contabile e schemi di bilancio a struttura uniforme: invero, pur limitandosi a impostare l’aspetto formale del problema, costituisce sempre un punto di partenza indispensabile per raggiungere obiettivi più ambiziosi, ma al contempo di più difficile conseguimento, quale l’unificazione sostanziale”³⁹.

Negli anni ’70 l’aspetto economico della gestione era di gran lunga più rilevante rispetto sia a quello patrimoniale che a quello finanziario. Per questo motivo fu previsto un contenuto minimo obbligatorio solo per il Conto Economico indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dalle imprese⁴⁰.

Per le banche, l’aspetto patrimoniale ha iniziato ad acquisire una grande importanza da quando, dopo il fallimento di alcuni istituti di credito, gli accordi sul capitale di Basilea⁴¹ si sono posti come obiettivo quello di formare un quadro normativo internazionale che garantisse la stabilità del sistema finanziario attraverso l’adeguatezza patrimoniale e la solidità degli utenti che lo compongono.

La diffusione del modello di banca universale⁴² che, oltre a svolgere attività di raccolta e di impiego, focalizza il suo operato sull’erogazione di servizi finanziari collaterali, modificando il suo *business model*, aumenta l’importanza degli aspetti finanziari. Per quanto riguarda il *corpus* normativo unico per entità finanziarie e non, bisogna contestualizzare la dimensione media degli intermediari finanziari all’epoca: questi, infatti, erano ancora di piccole dimensioni, operavano in un ambiente statico e per di più sottostante a leggi nazionali, evitando la concorrenza dei colossi finanziari esteri. Al contrario, la scelta del Legislatore del 1942 fu quella di mantenere la disciplina del bilancio comune alle imprese finanziarie e non finanziarie, prendendo come riferimento un modello di bilancio pensato per le imprese industriali e commerciali (con relativa enfasi degli aspetti economici della gestione).

³⁹ Terzani (1985, pagina 31 e ss.)

⁴⁰ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vedi Onida (1954), Onida (1965) e Cassandro (1982)

⁴¹ Si rimanda al Capitolo 3.2. Per una trattazione più approfondita si rimanda al Capitolo 9 ex Cimini (2019)

⁴² Vedi Magistro (1996, pagine 171-179)

La Legge del 7 Giugno 1974, n. 216 ha dato il via al processo che porterà alla totale autonomia della disciplina degli intermediari finanziari e creditizi rispetto a quella delle società industriali e commerciali. La Legge in questione conteneva una delega concernente la disciplina del Conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni e delle aziende di credito. Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Marzo 1975 n.137⁴³ ha dato attuazione alla delega di cui all'articolo 2 lettera b) della Legge 7 Giugno 1974 n.216 prevedendo, all'articolo 5, che "le forme tecniche dei bilanci delle aziende e degli istituti di credito [...] debbono essere stabilite a norma dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 12 Marzo 1936 n.375". Con il decreto n.137 veniva delegato, quindi, a Banca d'Italia ed al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il compito di emanare istruzioni in materia di forme tecniche di bilancio. È la svolta formale a cui si accennava sopra. Infatti, le aziende e gli istituti di credito avevano l'obbligo di presentare, a partire dal 1976, lo schema di Conto Economico a contenuto minimo obbligatorio ex articolo 2425-bis del Codice Civile. Nonostante sia stato fissato il Conto Economico, il prospetto di Stato Patrimoniale ancora continuava a non avere uno schema fisso minimo di riferimento: al contrario, gli amministratori erano liberi di impostare questo a proprio piacimento, rendendo impossibile o almeno di difficile attuazione una comparazione nel tempo e nello spazio. La disciplina relativa alla rappresentazione dei valori in bilancio degli intermediari finanziari e creditizi ha subito un netto miglioramento nei primi anni novanta, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie emanate all'interno dell'allora Comunità Economica Europea CEE. Infatti, la CEE emana due direttive comunitarie, rispettivamente la Direttiva n.86/635/CEE e la Direttiva n.89/117/CEE, che trattano dei conti annuali, dei conti consolidati delle banche ed infine degli obblighi di *disclosure* dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori dello Stato membro. In Italia il Decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.87 recepisce le precedenti Direttive comunitarie, apportando allo Stato Patrimoniale uno schema rigido a contenuto minimo obbligatorio ed incrementando finalmente la qualità informativa⁴⁴. In seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo del 1992, la Banca d'Italia ha emanato la Circolare n.166 del 30 Luglio 1992 intitolata "i bilanci degli enti creditizi: schemi e regole di compilazione" assieme al Provvedimento del 31 Luglio 1992, contenente le istruzioni inerenti alla redazione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci degli intermediari di natura non bancaria. La Circolare del 1992 era composta da 4 capitoli e 4 appendici. Il primo conteneva i principi generali come la clausola generale del bilancio e i destinatari della sua informativa, il secondo descriveva le poste contenute del bilancio individuale, il terzo descriveva quello consolidato ed infine il quarto definiva le regole relative ai documenti contabili delle succursali di enti creditizi di altri Paesi. Nelle appendici, invece, vengono analizzati gli schemi e le tabelle del bilancio individuale, di quello consolidato, le modalità di incasso dei crediti per conto di terzi ed infine vengono riportati alcuni esempi sul calcolo

⁴³ Gazzetta Ufficiale del 7 Maggio 1975 n.119

⁴⁴ Vedi Abrami (1993), Calandrini e Cavalieri (1994) ed infine Cattaneo, Golia e Manzonetto (1993) per le novità apportate al bilancio, frutto del recepimento delle direttive.

dell'*equity ratio* della capogruppo rispetto alla controllata e delle differenze di consolidamento.

Tre aspetti caratterizzano lo schema di Stato Patrimoniale proposto: (i) la forma; (ii) il contenuto analitico del prospetto ed (iii) la presenza dei conti d'ordine in calce.

Per quanto riguarda la forma, lo Stato Patrimoniale si presenta a sezioni divise e contrapposte, attivo e passivo.

Per il secondo aspetto, le voci sono contraddistinte da numeri arabi e le sottovoci da lettere minuscole dell'alfabeto; inoltre vi è un maggiore grado di dettaglio, indicando le diverse controparti contrattuali, solo per le poste dell'attivo, non per quelle del passivo. Particolare attenzione merita il secondo aspetto, dato un limite informativo significativo come scrive Cimini (2019) "Ad avviso di chi scrive, il limite informativo più significativo è dovuto all'assenza di raggruppamenti nel passivo". Il limite informativo, come affermato poc'anzi, consisterebbe nel mancato raggruppamento in macro-classi, il quale avrebbe facilitato l'utente del bilancio nel calcolo degli indici di solidità degli intermediari creditizi e finanziari⁴⁵.

Per il terzo aspetto, i conti d'ordine, relativi alle garanzie rilasciate ed agli impegni assunti, devono essere pubblicizzati e portati all'attenzione dei terzi, visto che potrebbero influenzare l'ammontare della misura del capitale e del risultato economico in uno esercizio successivo a quello per cui si sta predisponendo il bilancio⁴⁶. Quindi secondo il Decreto del 1992, l'operatività in derivati⁴⁷ doveva essere riportata in calce dello Stato Patrimoniale. Questo principalmente perché il criterio del *fair value* ancora era di facile utilizzo, anzi era un criterio praticamente sconosciuto nei paesi *civil law* come l'Italia.

In merito al Conto Economico, rilevano due aspetti: (i) la forma del prospetto e (ii) la classificazione delle voci.

Il Conto Economico presenta una forma scalare anziché a sezioni divise e contrapposte e presenta, nonostante la forma sia la più indicata, solo due risultati intermedi: l'utile o la perdita dell'area ordinaria e quella straordinaria. La presenza di solo due risultati intermedi permette una limitata informativa chiara e facilmente confrontabile, infatti se si vuole ottenere altre informazioni occorrerà rimaneggiare le voci. Per quanto riguarda l'aspetto della classificazione delle voci, si applica una classificazione per origine, dividendo le voci per natura, e non per destinazione, soluzione più auspicabile.

L'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS

È con l'avvento dei principi contabili internazionali che prende piede la seconda rivoluzione. Al contrario della prima, la seconda, tramite un processo durato ben trent'anni, porta cambiamenti ai principi e ai criteri di valutazione delle poste, apportando modifiche riguardanti l'aspetto sostanziale.

Il Regolamento IAS 1606 del 2002 dà il via al processo di introduzione dei principi per le imprese europee.

⁴⁵ Per approfondimenti circa l'analisi della solidità patrimoniale e degli equilibri finanziari, vedi Fiori (2003, pagina 131) in Caramiello, Di Lazzaro e Fiori (2003)

⁴⁶ L'indicazione dei conti d'ordine è stata revocata con l'introduzione dei principi IASB, dato che tali fatti trovano diretta rappresentazione negli schemi o nelle note al bilancio.

⁴⁷ Vedi Tarquinio (1999)

Secondo l'articolo 4 del Regolamento IAS, tutte le società con titoli quotati sui mercati regolamentati dall'UE dovevano redigere il bilancio consolidato secondo i principi IASB a partire dal 2005. Comunque, l'articolo 5 permetteva agli Stati membri, tramite una specifica legge nazionale, di rimandare l'obbligo ex articolo 4. L'Italia recepisce il Regolamento IAS con il Decreto n.38 del 2005, spostando il termine a partire dell'esercizio del 2006, lasciando la possibilità di anticipare la *compliance* ai nuovi principi. Quindi, gli intermediari finanziari, se hanno emesso titoli quotati sui mercati regolamentati, redigono il consolidato conformemente allo IASB fin dal 2005, dato l'articolo 4, mentre il bilancio individuale a partire dal 2006, dato l'articolo 5.

Si può parlare di involuzione dell'informativa di bilancio, piuttosto che di un'evoluzione, visto che la disciplina da autonoma, grazie al Decreto del 1992, torna ad essere comune a tutte le società, finanziarie e non finanziarie, essendo entrambe contenute nello IASB. Nonostante la disciplina del bilancio degli intermediari creditizi abbia perso la propria autonomia, le nuove regole ex IAS/IFRS sono decisamente più consone alla complessità dell'attività svolta dagli intermediari creditizi e finanziari. Si è passato da un quadro normativo basato sul principio della prudenza ad un quadro normativo che considera la prudenza un atteggiamento mentale piuttosto che un carattere dell'informativa di bilancio⁴⁸.

I principi IAS/IFRS non trattano solo l'aspetto sostanziale, ma si soffermano anche su quello formale⁴⁹. Però ci soffermiamo maggiormente sull'aspetto sostanziale, visto che gli intermediari finanziari e creditizi italiani non applicano gli standard contabili internazionali. Infatti, la Banca d'Italia ha emanato nuove istruzioni riguardanti la predisposizione dei rendiconti annuali sia individuali che consolidati conformi ai principi IASB. L'articolo 9 del Decreto 38/2005 conferiva a Banca d'Italia, a Isvap e Consob la facoltà di emanare provvedimenti atti a facilitare le rispettive società vigilate nell'applicazione dei nuovi principi contabili. Banca d'Italia è stata la più attiva tra le *authority*, emanando la Circolare 262 del 2005 e un Provvedimento nel 2006. La Circolare contiene la disciplina sugli schemi di bilancio, sulle note al bilancio e sulla relazione sulla gestione⁵⁰ delle banche, mentre il Provvedimento si riferisce agli intermediari di natura non bancaria come gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e come le società di intermediazione mobiliare.

Gli intermediari, dunque, pur non applicando direttamente le regole formali contenute nello IAS 7 e nello IAS 1 lo fanno indirettamente, tramite il collegamento tra il contenuto ex Circolare e Provvedimento ed il contenuto dei singoli standard internazionali.

⁴⁸ Vedi paper dello IASB del maggio 2014

⁴⁹ Vedi IAS 1 e IAS 7

⁵⁰ Per ulteriori approfondimenti, vedi Bagnoli (2003)

3.1 Adozione e contabilità degli IFRS obbligatori delle banche europee

“Riconoscere le perdite sostenute ai sensi dello IAS 39 riduce significativamente il livellamento dei redditi. Questo effetto è meno pronunciato nei paesi con una vigilanza bancaria più rigorosa e per le banche europee quotate nel mercato americano” (Gunter Gebhardt e Zoltan Novotny-Farkas, Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks, Journal Business Finance & Accounting, 2011).

L'applicazione dell'*incurred loss model* comporta un riconoscimento meno tempestivo delle perdite di prestiti, implicando il riconoscimento ritardato delle future perdite attese. Alla luce della crisi finanziaria in corso, è discutibile se si tratti di un risultato auspicabile di rendicontazione finanziaria dell'adozione obbligatoria degli IFRS. Tuttavia, l'attuale controversia circa la contabilità del *fair value* trascura il fatto che la maggior parte delle attività delle banche è costituita da prestiti⁵¹ che, sia nell'ambito dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) che dei principi IFRS, sono misurati in base ai costi. Il deterioramento della qualità creditizia dei prestiti è riconosciuto mediante accantonamenti per perdite su prestiti, applicando le norme di *impairment* dei rispettivi regimi contabili.

Il *provisioning* delle perdite di prestiti è una scelta di contabilità chiave che influisce significativamente sui guadagni delle banche segnalati. L'adozione obbligatoria degli IFRS da parte delle banche quotate nell'Unione Europea (UE) rappresenta un cambiamento significativo nel riconoscimento e nella misurazione dell'accantonamento per le perdite di prestiti. Questo cambiamento fondamentale nel regime di accantonamenti per le perdite di prestiti avrà un'influenza significativa sulle caratteristiche degli utili segnalati delle banche.

Prima dell'introduzione degli IFRS, le normative GAAP⁵² consentivano alle banche, almeno in parte, di anticipare le perdite attese a causa di eventi futuri. Tuttavia, le norme hanno lasciato notevoli margini di manovra per i redattori di utilizzare la soggettività per regolare il reddito. Per contro, l'*incurred loss approach* dello IAS 39 impone alle banche di fornire solo le perdite sostenute alla data di riferimento del bilancio. Un aspetto chiave dell'approccio di perdita sostenuta è quello di ridurre la portata di giudizio e discrezione nel determinare la fornitura di perdite di prestiti rispetto ai regimi più lungimiranti che erano in

⁵¹ I prestiti rappresentano in media il 60% delle attività totali delle banche europee.

⁵² L'obbligo di utilizzare un modello *incurred loss* è descritto come segue nell'attuale GAAP statunitense: “Di seguito viene fornita una panoramica dei principi contabili generalmente accettati per la riduzione dei prestiti: [...] il concetto di GAAP vuole che la svalutazione dei crediti sono riconosciuti quando, sulla base di tutte le informazioni disponibili, è probabile che una perdita sia stata sostenuta in base a eventi e condizioni passati esistenti alla data del bilancio. (b) le perdite non sono riconosciute prima che sia probabile che siano state sostenute, anche se può essere probabile sulla base di esperienze passate che le perdite saranno sostenute in futuro. Non è appropriato considerare le tendenze future possibili o attese che possono portare a perdite aggiuntive” (codificazione FASB 310-10-35-4). È descritto come segue ai sensi dello IAS 39, paragrafo 59: “un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie è *impaired* e le perdite di valore sono sostenute se, e solo se, c'è una prova obiettiva dell'*impairment* a seguito di uno o più eventi verificatisi dopo il riconoscimento iniziale dell'attività (un "evento di perdita") e tale evento di perdita (o eventi) incide sui flussi finanziari futuri stimati dell'attività finanziaria o del gruppo di asset che possono essere stimati in modo attendibile. [...] Le perdite attese a seguito di eventi futuri, non importa quanto probabile, non sono riconosciute”.

vigore prima dell'adozione degli IFRS. Tuttavia, i critici dell'approccio alla perdita sostenuta sostengono che non rispecchia tutte le perdite attese di credito inerenti ai portafogli di prestiti. Inoltre, sostengono che la restrizione alle perdite sostenute impedisce alle banche di segnalare "perdite conosciute" inerenti ai portafogli di prestiti. Infine, essi sostengono che, mentre i premi di rischio incorporati nei tassi di interesse sono immediatamente rilevati nel reddito netto, il riconoscimento delle perdite su prestiti è rinviato fino a quando il mutuatario non è inadempiente⁵³. Ciò porta a guadagni più elevati nei primi anni (in particolare durante i boom) e a redditi più bassi negli anni successivi (in particolare durante i periodi di flessione) e quindi stimola la ciclicità nei guadagni delle banche. Recenti ricerche accademiche suggeriscono che la qualità contabile non è necessariamente o principalmente determinata da principi contabili (ad esempio, Ball et al., 2000; Leuz et al., 2003; Palla e Shivakumar, 2005; e Burgstahler et al., 2006). Questi studi sostengono che la qualità dell'informativa finanziaria è modellata dagli incentivi di rendicontazione delle imprese risultanti dalle forze di mercato e dai fattori istituzionali. Un importante fattore istituzionale è la vigilanza bancaria e la regolamentazione. I regolatori bancari e i supervisori utilizzano il bilancio come base per determinare i coefficienti patrimoniali richiesti dai regolamenti di adeguatezza patrimoniale. La loro principale preoccupazione è la stabilità finanziaria, e quindi preferiscono il *provisioning* di perdite di prestiti lungimiranti, che è in contrasto con lo IAS 39. Se le clausole di perdita di prestiti segnalate non soddisfano i requisiti normativi, ciò potrebbe innescare azioni normative. Pertanto, le banche soggette a regimi di vigilanza più rigorosi possono avere incentivi per al fine di riconoscere maggiori riserve sui prestiti, volte ad attenuare i redditi in misura maggiore, anche dopo l'adozione degli IFRS.

Un'altra caratteristica istituzionale suscettibile di influenzare la qualità contabile delle banche è la struttura proprietaria (ad esempio, Leuz, 2006). Mentre i risultati di studi empirici focalizzati sul settore non finanziario hanno trovato meno gestione degli utili per le imprese con una proprietà meno concentrata (ad esempio, Leuz et al. 2003), i risultati per il settore finanziario suggeriscono che le banche con proprietà ampiamente disperse hanno maggiori incentivi a impegnarsi nella gestione degli utili (Beatty et al., 2002; e Fonseca e Gonzalez, 2008).

Si ritiene che lo IAS 39 in materia di *impairment* abbia ridotto significativamente il comportamento di livellamento dei redditi delle banche europee. Ciò è coerente con lo studio teorico di Ewert e Wagenhofer (2005), il quale sostiene che regole contabili più rigorose riducono la gestione degli utili contabili. Tuttavia, l'effetto di adozione degli IFRS varia considerevolmente tra i regimi di vigilanza/regolamentazione e tra le strutture di proprietà. Inoltre, le banche con proprietà ampiamente disperse mantengono livelli più elevati di accantonamenti per perdite di prestiti e/o un reddito regolare, anche dopo la modifica del regime contabile.

In altre analisi usando come punto di riferimento per i risultati un campione di banche statunitensi che non sono state influenzate dall'introduzione degli IFRS, non si è riscontrato un cambiamento simile

⁵³ Vedi Gebhardt e Strampelli (2005), Gebhardt (2008) e IASB (2009).

nell'attenuazione del reddito. Questo fatto conferma la tesi, secondo la quale la riduzione generale della levigatezza del reddito è dovuta all'adozione di IFRS nell'UE.

In termini di riconoscimento tempestivo delle perdite, quando si sta analizzando la persistenza differenziale dei componenti utili, si rileva che le banche riconoscono le perdite sui prestiti in modo meno tempestivo dopo l'adozione degli IFRS. Tuttavia, questo risultato deve essere interpretato con cautela perché potrebbe essere influenzato da effetti una volta nel periodo relativamente breve della nostra analisi. (Gebhardt e Novotny-Farkas, 2011)

L'applicazione del metodo *incurred loss* ha effetti differenti sulle metriche di qualità contabile. Da un lato, le norme restrittive in materia di *impairment* limitano la discrezionalità opportunistica della gestione, suggerendo un miglioramento della qualità contabile. Tuttavia, alla luce della crisi globale dei mercati finanziari, è discutibile se si tratti di un risultato auspicabile di rendicontazione finanziaria. Riducendo il comportamento discrezionale, le norme di *impairment* 39 IAS limitano anche la capacità di gestione di segnalare informazioni private, in particolare sulle perdite di credito future. Per contro, le banche riconoscono le perdite inerenti ai loro portafogli di prestiti in modo meno tempestivo. Ciò implica che i mercati siano informati sui deterioramenti della qualità degli attivi innescati da eventi futuri, solo con un ritardo.

Precedenti studi empirici che analizzano gli effetti di adozione degli IFRS sulla qualità contabile indagano su altri settori e escludono specificamente il settore finanziario (ad esempio, Hung e Subramanyam, 2007; Barth et al., 2008; e Christensen et al., 2008). In secondo luogo, estendiamo la letteratura bancaria precedente che ha analizzato l'impatto di un cambiamento nelle normative bancarie (Kim e Kross, 1998; e Ahmed et al., 1999), in regolamenti di controllo interno (Altamuro e Beatty, 2010) e in regole contabili (Perez et al., 2008) sul comportamento contabile delle banche. Mentre questi studi studiano un singolo paese, per una impostazione multi-paese che permette di esplorare l'effetto di qualità contabile di un cambiamento nel regime contabile interagito con fattori istituzionali si possono prendere come esempio studi quali Lang et al. (2003) e Lang et al. (2006). Coerentemente con le loro risultanze per le imprese non finanziarie, le banche dell'UE quotate negli Stati Uniti erano già impegnate meno nel livellamento del reddito rispetto alle banche non *cross-listed*, prima dell'adozione degli IFRS. Alcune delle conseguenze potenzialmente indesiderate dell'adozione degli IFRS (in senso economico) trovano una diminuzione del riconoscimento tempestivo delle perdite da parte delle banche.

Accounting rules delle perdite di prestiti

Le riserve di credito sono riconosciute per il rischio di credito specificamente identificato dei singoli prestiti (accantonamenti specifici per perdite sui prestiti). Per un gran numero di piccoli prestiti individuali (ad esempio, prestiti al consumo, ipoteche su abitazioni private), le banche hanno istituito accantonamenti per la

perdita sui prestiti di portafoglio in base alle perdite medie storiche e attese dei prestiti. Inoltre, sono previste disposizioni generali in materia di perdita sui prestiti per il rischio di credito latente inerente a un portafoglio di prestiti che non sono individualmente compromessi. L'accantonamento per la perdita di prestiti (LLP) aumenta l'indennità di perdita di prestiti (LLA), che viene presentata in bilancio sia come contropartita, sia come deduzione dal valore del prestito. Pertanto, l'indennità di perdita sui prestiti è una variabile di magazzino che comprende tutte le precedenti e attuali accantonamenti per la perdita sui prestiti. Quando si presume che i prestiti non siano da detenere fino a scadenza, sono imputati al conto di indennità di perdita del prestito, che non influisce sul reddito. La quota di perdita sui prestiti variabile di magazzino riflette la stima della gestione delle perdite di prestito subordinata all'applicazione delle rispettive norme contabili. L'accantonamento per la perdita di prestiti e gli addebiti netti sono variabili di flusso e misurano le variazioni delle perdite di credito riconosciute durante il periodo, ma di natura distinta. L'accantonamento per la perdita di prestiti riflette la stima della gestione delle perdite attese per il prestito che devono essere rilevate alla data di riferimento del bilancio, mentre gli addebiti rappresentano perdite su prestiti ritenuti *uncollectable*⁵⁴. L'indennità di perdita sul prestito è influenzata dal provisioning di perdite di prestiti passati.

Il provisioning delle perdite sui prestiti è ulteriormente pertinente per la determinazione del capitale regolamentare. Nei paesi dell'UE le autorità nazionali di regolamentazione delle banche devono attenersi alle norme delle direttive UE sull'adeguatezza patrimoniale, che si basano sulle raccomandazioni del Comitato di vigilanza bancaria (BCBS) di Basilea. Sin dall'introduzione del quadro di adeguatezza patrimoniale di Basilea (Basilea I), il capitale regolamentare è stato suddiviso in due livelli, che comprendono componenti patrimoniali regolamentari di diversa qualità. Il capitale Tier 1, con capacità di assorbimento delle perdite più elevate, include *common equity*, azioni privilegiate perpetue e interessi di minoranza. Il capitale Tier 2 (complementare) comprende il debito subordinato, gli strumenti di capitale ibrido, le riserve di rivalutazione, le riserve "nascoste" non divulgate⁵⁵ e le indennità generali di perdita sui prestiti, fino a un massimo del 1,25% delle attività ponderate per il rischio. Le banche UE sono tenute a mantenere un rapporto minimo tra il capitale regolamentare e le attività ponderate per il rischio dell'otto per cento. Le aggiunte alle riserve di perdita sui prestiti riducono il reddito netto, e quindi il capitale regolamentare. Pertanto, le banche debolmente capitalizzate, hanno forti incentivi a ridurre le *provisions* in materia di perdite sui prestiti. Tuttavia, questi incentivi sono suscettibili di differire a seconda del trattamento regolamentare delle clausole di perdita sui prestiti. Le indennità delle perdite sui prestiti sono state accettate nel capitale Tier 2 ex Basilea I, poiché nel periodo ante IFRS queste *provisions* dovevano anticipare le perdite attese future. L'attuazione di questa opzione cambiava da paese a paese. Ad esempio, la Francia e il Regno Unito hanno consentito

⁵⁴ Per un'analisi più dettagliata, vedi Ryan (2002, pagina 88 – 90).

⁵⁵ In tema di Hidden reserves, vedi Bankwesen-gesetz (Austrian Banking Act., paragrafo 57) o Handelsgesetzbuch (German Commercial Code, paragrafo 34)

provisions generali come parte del capitale regolamentare, mentre la Spagna, l'Italia e i Paesi Bassi non lo hanno fatto⁵⁶.


Basilea II differisce da Basilea I in quanto specifica che lo scopo del capitale regolamentare è quello di coprire solo perdite inaspettate. Le perdite attese dovrebbero essere coperte da accantonamenti per perdite su prestiti individuali e generali. Secondo Basilea II, le perdite attese sono calcolate su un orizzonte temporale di un anno, come il prodotto della probabilità di inadempimento (PD) e la perdita data di default (LGD). Nell'ambito dell'approccio basato sui rating interni (IRB), le banche sono tenute a coprire integralmente le perdite attese (EL) con accantonamenti per perdite di prestiti (LLP). 50% di qualsiasi carenza ($EL > LLP$) viene dedotta da Tier 1 e 50% dal capitale Tier 2. Tuttavia, le banche che utilizzano l'approccio standardizzato (SA) hanno ancora la possibilità di includere le riserve generali di perdita sui prestiti come parte del loro capitale Tier 2. Pertanto, per le banche che applicano il metodo standardizzato, il nuovo regolamento sul capitale non modifica il trattamento regolamentare delle *provisions* in materia di perdite di prestiti. Basilea II è stata attuata nell'UE nel 2007 per le banche che applicano l'approccio standardizzato, invece per coloro che utilizzano il metodo IRB nel 2008⁵⁷.

Al fine di comprendere le differenze tra gli approcci, si ha bisogno di un punto di riferimento col quale confrontare i regimi contabili. Un benchmark naturale è il valore economico del prestito, che è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi dal mutuatario. Nel caso in cui non esista un rischio di credito per un prestito emesso al tasso di mercato prevalente (*risk free*), il valore economico è pari al valore nominale del prestito. Tuttavia, in pratica, ogni prestito ha un rischio intrinseco di inadempienza futura. Dal punto di vista economico, le indennità di perdita di prestiti dovrebbero adeguare il valore contabile del prestito per i cambiamenti nell'aspettativa di default del mutuatario e le variazioni dei tassi di interesse.

⁵⁶ Vedi Beattie et al. (1995) e World Bank (2002)

⁵⁷ Introdotta nella legislazione europea con le Direttive 2006/48/EC e 2006/49/EC

Alternative Loan Loss Accounting Approaches and Regimes



Schema D: Le *incurred losses* sono perdite attese da eventi avvenuti alla data di riferimento del bilancio. Pertanto, le *incurred losses* rappresentano un sottoinsieme delle *expected*. Le *expected losses* comprendono *incurred losses* e perdite attese derivanti da eventi che si dovrebbero verificare dopo la data di riferimento del bilancio.

Prima dell'adozione degli IFRS, la maggior parte dei paesi europei ha applicato una miscela delle perdite sostenute e degli approcci alle perdite attese.

Contabilità delle perdite sui prestiti in Europa prima dell'adozione degli IFRS

Sebbene le norme contabili delle banche prima dell'adozione degli IFRS si basavano su direttive CE, le pratiche di *provisioning* delle perdite sui prestiti differivano tra i paesi dell'UE. Tale diversità è stata causata dalla possibilità consentita dalla direttiva, dalle differenze nel trattamento contabile e fiscale delle *provisions* in materia di perdite di prestiti e dalle differenze nei regolamenti in materia di adeguatezza patrimoniale. Le norme nazionali hanno fornito alle banche una notevole flessibilità nella loro applicazione. Fondamentalmente, gli approcci alla contabilità delle perdite sui prestiti differiva in termini di “quando” il deterioramento della qualità creditizia doveva essere riconosciuta del “come” le perdite sui prestiti dovevano essere misurate a fini contabili⁵⁸.

Nella maggior parte dei paesi dell'UE i prestiti erano inizialmente riconosciuti all'importo rimborsabile alla scadenza o al loro valore nominale. Dopo la rilevazione iniziale, i prestiti erano misurati al minor costo o valore di mercato, in modo che i deterioramenti nella solvibilità dei debitori fossero riconosciuti tramite accantonamenti. In genere, le *provisions* di perdita sui prestiti includevano *impairment* specifici atti a coprire

⁵⁸ Vedi anche Borio e Lowe (2001, pagina 36)

le perdite attese da prestiti individualmente deteriorati e accantonamenti generali per perdite su crediti per rischi di credito latenti. La svalutazione si verifica come deprezzamento a un valore di mercato osservabile o scontando i flussi finanziari futuri stimati per l'attuale tasso di interesse di mercato per arrivare ad un valore (equo) inferiore da attribuire alla data di riferimento del bilancio. Dato che i valori di mercato e i tassi di interesse di mercato includono tutte le informazioni future disponibili, i danni individuali potevano già includere le perdite attese per gli eventi che si sarebbero verificati dopo la data di riferimento del bilancio. Tuttavia, anche se arrivando al valore inferiore da attribuire alla data di riferimento del bilancio, è necessario attuarne lo sconto, la pratica contabile in diversi paesi è stata quella di utilizzare la somma dei futuri flussi di cassa non scontati per determinare le riserve di perdita sui prestiti (Gebhardt, 2008).

Contabilità dei rischi di credito ai sensi dello IAS/IFRS

Gli IAS/IFRS che trattano il rischio di credito hanno subito diversi cambiamenti negli ultimi decenni. L'ex comitato internazionale per i principi contabili (IASC) ha emesso lo IAS 30 "Divulgazione nei bilanci delle banche e delle istituzioni finanziarie analoghe" nel 1991, il quale introduceva l'obbligo di rivelare i movimenti nell'indennità di perdita del prestito. In assenza di norme di misurazione per gli strumenti finanziari prima dell'emissione dello IAS 39, le banche continuavano a utilizzare le loro pratiche nazionali di provisioning delle perdite di prestiti nel loro bilancio IAS. Tuttavia, lo IAS 30 ha rimosso la possibilità di istituire riserve nascoste, come consentito dall'articolo 37 EC Bank Accounting Directive. Inoltre, il riconoscimento di un elemento speciale per i rischi bancari generali che incidono sul reddito (art. 38) non era consentito ai sensi dello IAS 30.44. Fino alla sua cancellazione, efficace a partire dal 2005, nel corso del progetto di miglioramento dello IASB, lo IAS 30,45 è stato interpretato nel senso che consentiva alle banche di prevedere perdite potenziali (cioè attese) sotto forma di accantonamenti generali per perdite sui prestiti. Tuttavia, era necessario che le indennità generali di perdita di prestiti dovessero essere compensate contro i prestiti, mentre era comune in alcuni paesi (ad esempio, Portogallo, Spagna, Italia e Francia) presentare l'indennità generale di perdita sui prestiti come passività sul lato destro del bilancio. L'IFRS 7 ha sostituito lo IAS 30 al 1 ° gennaio 2007. In sintesi, le modifiche precedentemente descritte in IAS sono state i primi passi da parte dell'ex IASC per rimuovere le opzioni contabili consentite dalla direttiva EC che forniva una notevole discrezionalità ai gestori bancari.

Lo IAS 39 originale è stato emesso nel dicembre 1998 ed è diventato obbligatorio dal gennaio 2001. Da allora, lo IAS 39 è stato rivisto più volte. Lo IAS 39.58-70 permetteva alle banche di prevedere un rischio di credito solo tramite prove obiettive dell'effettiva riduzione di valore alla data di riferimento del bilancio. Le perdite attese a seguito di eventi che si dovrebbero verificare dopo la data di riferimento del bilancio non possono essere riconosciute. Lo IAS 39.59 fornisce un elenco non esclusivo di *trigger event* che sono indicatori di *impairment*. Inoltre, il *provisioning* generale delle perdite di prestiti per rischi di credito non

specificati non è accettato ai sensi delle norme IAS 39. In particolare, le linee guida per l'attuazione nello IAS 39. IG. E.4.6 chiarisce:

“Gli importi che un'entità potrebbe voler accantonare per un'ulteriore eventuale riduzione delle attività finanziarie, come le riserve che non possono essere sostenute da elementi oggettivi di impairment, non sono riconosciuti come svalutazioni o perdite di debiti ai sensi dello IAS 39.”

Gli emendamenti dello IAS 39 durante il progetto di miglioramento dello IASB avevano lo scopo di eliminare o mitigare le differenze rispetto ai requisiti del GAAP statunitense (IAS 39. BC14). SFAS 5 (ASC 450-20) stabilisce che una perdita dovrebbe essere riconosciuta solo quando, sulla base delle informazioni disponibili prima dell'emissione del bilancio, è probabile che un bene sia stato compromesso alla data del bilancio, e solo se il può ragionevolmente essere stimata. Secondo la SEC, le banche non dovrebbero nemmeno tenere conto di eventi noti che influenzeranno le perdite sui prestiti se questi eventi si verificano dopo la data di riferimento del bilancio (Wall e Koch, 2000).

Quando vi sono prove di *impairment*, lo IAS 39.63 richiede che:

“L'ammontare della perdita è misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il corrente dei flussi finanziari futuri stimati (escluse le future perdite di credito che non sono state sostenute) attualizzati al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale”.

Una banca deve valutare se esiste un danno per i prestiti che sono di rilevanza individuale. I prestiti che non sono individualmente *impaired* devono essere inclusi in un gruppo di prestiti con caratteristiche di rischio di credito analoghe e valutati collettivamente per la riduzione di valore (IAS 39.64). L'*impairment* di tali gruppi di prestiti è stimato sulla base di serie storiche regolate con le condizioni attuali (IAS 39. AG89). Tuttavia, le banche non possono riconoscere le perdite di valore che si prevede possano verificarsi nei periodi futuri (IAS 39. AG90).

In sintesi, l'introduzione dello IAS 39 rappresenta un passaggio da un *partial expected loss approach* ad un *incurred loss approach*.

L'effetto dell'adozione degli IFRS sul livellamento del reddito

Gli standard setter contabili sviluppano regole allo scopo di fornire informazioni utili alla decisione per gli utilizzatori generici dei rendiconti finanziari, in particolare per gli investitori. Riconoscono che i *manager* possono avere incentivi ad utilizzare il provisioning delle perdite sui prestiti al fine di manipolare i conti. In alcuni periodi, possono avere un incentivo a sottovalutare le perdite attese per incrementare il reddito netto o il capitale; in altri, possono sopravvalutare le attuali riserve di perdita sui prestiti quando i guadagni sono elevati, il che consentirà loro di sottovalutare le perdite nei periodi futuri quando hanno redditi più bassi

(Benston e Wall, 2005). La natura soggettiva e le ampie evidenze empiriche sull'uso discrezionale delle riserve di perdita sui prestiti sono state le ragioni principali i principi contabili hanno limitato il provisioning delle perdite sui prestiti alle perdite sostenute.

Mentre gli incentivi per gestire i guadagni sono simili a quelli delle industrie non finanziarie (ad esempio, per soddisfare le soglie psicologiche degli investitori evitando guadagni negativi, superando gli utili per azione dell'anno precedente e superando le aspettative degli analisti), gli incentivi alla gestione del capitale regolamentare sono specifici per le banche. Prima di questo cambiamento normativo nel 1990, l'indennità di perdita sui prestiti faceva parte del capitale regolamentare, il che significava che ulteriori accantonamenti per perdite sui prestiti diminuivano i guadagni, ma aumentavano l'indennità di perdita sui prestiti e quindi, se deducibili dall'imposta, aumentava la regolamentazione capitale per la prestazione di prestiti moltiplicato per l'aliquota d'imposta. Pertanto, prima dell'introduzione del regime di Basilea I, le banche potevano facilmente gestire gli utili verso il basso per diminuire i pagamenti fiscali e contemporaneamente aumentare il capitale regolamentare primario. Basilea I ha cambiato gli incentivi delle banche, rimuovendo le indennità di perdita sui prestiti dal capitale Tier 1 e permettendo solo l'inclusione di indennità generali di perdita sui prestiti nel capitale Tier 2. Kim e Kross (1998) confrontano il periodo pre-Basilea I con il periodo Basilea I e trovano che, a causa di cambiamenti di incentivi, le banche con bassi coefficienti patrimoniali hanno ridotto le loro riserve sui prestiti dopo l'attuazione di Basilea I.

Studi empirici che analizzando paesi al di fuori degli Stati Uniti affermano che la portata del comportamento discrezionale dipende dal regime contabile (Perez et al., 2008), dal ciclo economico (Laeven e Majnoni, 2003), dalla protezione degli investitori, dai regimi normativi, struttura finanziaria e sviluppo finanziario (Shen e Chih, 2005; e Fonseca e Gonzalez, 2008). Le motivazioni per la non pubblicità nell'informativa finanziaria sono diverse e possono essere spiegate in parte dal fatto che molti contratti impliciti ed esplicitati della banca si riferiscono a numeri contabili. La violazione di questi contratti (ad esempio, il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali regolamentari) può influire sul valore economico della banca (Beaver e Engel, 1996). Tuttavia, si deve notare che, in particolare, la non pubblicità di rendicontazione, in generale, e lo *smoothing* dei redditi, non sono necessariamente il risultato di comportamenti opportunistici. Ad esempio, il *management* può utilizzare la sua discrezione nel *reporting* per comunicare informazioni private. Analogamente, l'arrotondamento dei redditi può derivare semplicemente dall'incorporazione delle future perdite attese nelle entrate delle banche. Di conseguenza, la HSBC spiega il concetto di perdita prevista di Basilea II nella sua relazione annuale 2008, pag. 276, come segue:

“Poiché le perdite attese sono stimate su stime a lungo termine e incorporano considerazioni *through-the-cycle*, si prevede che siano meno volatili dell'esperienza di perdita effettiva.”

Basandosi sulla letteratura precedente, l'adozione degli IFRS, e in particolare l'attuazione del metodo *incurred loss*, si traduce in una riduzione del reddito attraverso l'uso di accantonamenti per perdite sui

prestiti. Le norme di *impairment* IAS 39 più severe smorzano lo *smoothing* del reddito. Ciò è coerente con i risultati teorici di Ewert e Wagenhofer (2005), che sostengono che le regole contabili più severe diminuiscono l'utilità per il *management* nella gestione degli utili, a causa di maggiori rischi normativi e di contenzioso individuali. Pertanto, regole contabili più rigorose possono limitare la discrezione manageriale opportunistica, con conseguente minore gestione degli utili contabili.

Tuttavia, le norme più severe in materia di *impairment* IAS 39 lasciano ancora un certo margine di discrezionalità nell'istituire l'accantonamento per le perdite sui prestiti. Diversi studi attribuiscono un ruolo limitato ai principi contabili nel determinare la qualità contabile osservata e, al contrario, sottolineano l'importanza degli incentivi alla rendicontazione delle imprese (ad esempio, Ball et al., 2000; Leuz et al., 2003; Palla e Shivakumar, 2005; e Burgstahler et al., 2006).

Implicazioni del regolamento bancario per l'arrotondamento dei redditi

Le autorità regolatrici bancarie sono consapevoli del modello ciclico dei prestiti bancari e del *provisioning*. Queste sostengono un regime di *provisioning* lungimirante, in base al quale le indennità di perdita sui prestiti sono costruite nei periodi di crescita ed impoverite durante i periodi di crisi, al fine di ridurre la ciclicità del capitale regolamentare delle banche. Pertanto, l'effetto dell'adozione degli IFRS sul comportamento di *provisioning* delle banche varia in base alla austerità e agli atteggiamenti dei regimi normativi o di vigilanza.

In particolare, poiché gli accantonamenti in materia di perdita sui prestiti basati sul metodo delle perdite sostenute non sono sufficienti per coprire le perdite attese, questa carenza riduce la capacità delle banche di sopportare perdite inattese. Pertanto, i supervisori bancari potrebbero indurre i gestori bancari ad aumentare le proprie riserve sui prestiti. In alternativa, la carenza viene detratta dal capitale regolamentare della banca, come richiesto da Basilea II per le banche che desiderano utilizzare l'approccio basato sui rating interni. Un approccio analogo è stato applicato dalla Banca del Portogallo nell'ambito del regime di Basilea I, come descritto nella relazione annuale del Banco Portugues de Investimento (2006 rapporto annuale, pagina 135):

“Ai fini del calcolo dei fondi propri, il livello delle *provisions* (specifiche e generali) risultanti dall'applicazione del regime di accantonamento prescritto dalla Banca del Portogallo è preso in considerazione quando queste sono superiori ai costi di *impairment* contabilizzati nei conti consolidati. In questa situazione, i fondi propri di base sono ridotti della differenza positiva tra l'ammontare delle *provisions* (specifiche e generali), calcolate secondo le regole della Banca del Portogallo, e i costi di *impairment* del prestito registrati nei conti consolidati in conformità agli IAS/IFRS”.

Tale trattamento normativo potrebbe incentivare le banche a mantenere le *provisions* in materia di perdite di prestiti sempre più vicine alle norme di *provisioning* delle autorità di regolamentazione bancaria rispetto a un'applicazione restrittiva dello IAS 39.

Le implicazioni della struttura di proprietà sulla smussatura del reddito

Leuz (2006) sostiene che la struttura proprietaria influisce sul *management* nel gestire gli utili. Tuttavia, i risultati degli effetti della dispersione della proprietà sul comportamento di gestione degli utili sono ambigui. Per esempio, Leuz et al. (2003) trovano che le imprese non finanziarie in paesi con mercati azionari sviluppati, strutture di proprietà disperse e forti diritti di protezione degli investitori, s'impegnano meno nella gestione degli utili. Essi sostengono che i *manager* hanno incentivi per proteggere i loro benefici di controllo privato contro gli estranei, e quindi, per nascondere le prestazioni solide gestendo i guadagni. Analogamente, Leuz (2006) fornisce la prova che le imprese con livelli di concentrazione di proprietà più elevati mostrano una maggiore evidenza della gestione degli utili.

Al contrario, per un campione internazionale di banche, Fonseca e Gonzalez (2008) trovano che vi sia più smussatura dei redditi nei sistemi finanziari basati sul mercato (al contrario di quelli bancari) e nei paesi finanziariamente sviluppati. Essi sostengono che le banche di questi paesi hanno generalmente una proprietà più dispersa, il che si traduce in un maggior numero di utenti di rendiconti finanziari e, di conseguenza, in una maggiore importanza attribuita ai dati contabili.

Nel loro insieme, i risultati contrastanti nella letteratura suggeriscono una relazione non lineare tra struttura proprietaria e comportamento di *reporting*. Tuttavia, una maggiore correlazione tra le riserve di perdita sui prestiti e gli utili (ad esempio, l'arrotondamento dei redditi) potrebbe riflettere il calo del reddito, cioè conservativo, contabile. In banche ampiamente detenute vi è un elevato grado di separazione di proprietà e controllo, e quindi, un'elevata asimmetria informativa tra i dirigenti e gli azionisti. La maggiore dispersione nella proprietà crea una domanda più elevata di conservatorismo condizionale.

Il riconoscimento tempestivo delle perdite sui prestiti

Barth et al. (2008) e Christensen et al. (2008) esaminano le implicazioni della qualità contabile dell'adozione degli IFRS da parte di imprese non finanziarie ed affermano che le imprese presentino guadagni più condizionatamente conservatori dopo gli IFRS solo per gli adottatori volontari, ma non per gli adottatori obbligatori. Tuttavia, questi autori sono vaghi nelle loro ipotesi sul motivo per cui gli IFRS dovrebbero portare a un riconoscimento più tempestivo delle perdite. Lo studio Gebhardt e Novotny-Farkas del 2011 consente una maggiore precisione nell'analisi sul modo in cui l'adozione degli IFRS dovrebbe influenzare il conservatorismo condizionale delle banche, analizzando i cambiamenti nelle norme che riguardano principalmente i conti delle banche.

Dato che i bilanci delle banche consistono principalmente in strumenti finanziari, le banche affrontano due importanti cambiamenti contabili dovuti all'adozione degli IFRS – in primo luogo, la variazione del *provisioning* delle perdite sui prestiti e, in secondo luogo, una più ampia applicazione della contabilità *fair value*. La contabilità del *fair value* richiede un guadagno simmetrico e un riconoscimento delle perdite. Pertanto, un uso più ampio della contabilità del *fair value* porterebbe le banche a riconoscere sia gli utili che le perdite in modo tempestivo. Tuttavia, alcuni sondaggi sulle banche europee e statunitensi dimostrano che la porzione di attività e passività misurata al *fair value* è molto limitata per la maggior parte delle banche commerciali (KPMG, 2008; e SEC, 2008). Per contro, le riserve in materia di perdita sui prestiti rappresentano la maggiore competenza nei conti bancari. Dato che il "conservatorismo opera attraverso i ratei"⁵⁹, qualsiasi modifica del carattere discrezionale di tale attribuzione, imposta dalle norme restrittive in materia di *impairment* IAS 39, avrà anche un impatto sul conservatorismo degli utili delle banche. Infatti, la contabilità dei prestiti secondo gli IFRS è asimmetrica, nel senso che i guadagni sono riconosciuti prima delle perdite. Ciò è dovuto al fatto che, mentre le commissioni e i premi di rischio inclusi nei tassi di interesse sui prestiti sono rilevati nel reddito netto, dall'inizio del prestito, le norme di *impairment* IAS 39 vietano l'anticipazione e il riconoscimento delle perdite attese. Pertanto, nella misura in cui le banche hanno riconosciuto le future perdite attese nell'ambito dei rispettivi GAAP locali, l'adozione degli IFRS porterà a un minor tempo di riconoscimento delle perdite sui prestiti e quindi a una relativamente meno guadagni conservativi.

⁵⁹ Vedi Nichols et al. (2009, pagina 111)

3.2 Linee guida sul rischio di credito e contabilità per le perdite di credito attese

Nel seguente sezione verranno illustrate le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria CBVB sia nel 2015 che nel 2016.

Nel giugno 2006 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha emanato nuovi orientamenti di vigilanza “Sound credit risk assessment and valuation for loans” per affrontare il modo in cui i dati e i processi comuni possono essere utilizzati per la valutazione del rischio di credito, i fini contabili e di adeguatezza patrimoniale e per evidenziare i concetti di *provisioning* coerenti nei quadri prudenziali e contabili⁶⁰. Nel Dicembre 2015 viene sostituito dal documento “Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses”, il quale fornisce alle banche orientamenti in materia di vigilanza su come il modello contabile dell'ECL debba interagire con le pratiche globali di quadro normativo⁶¹. Il Comitato di Basilea ha pubblicato documenti distinti su una serie di argomenti correlati nel settore del rischio di credito, tra cui la modellazione del rischio di credito e la gestione del rischio di credito. Le autorità di vigilanza bancaria hanno un interesse naturale a promuovere l'uso di pratiche di rischio di credito sane e prudenti da parte delle banche. Alcune cause significative dei fallimenti bancari sono la scarsa qualità creditizia, la valutazione del rischio di credito carente e pratiche di misurazione approssimative. L'incapacità di identificare e riconoscere gli aumenti del rischio di credito in modo tempestivo può aggravare e prolungare il problema. Politiche e procedure inadeguate sul rischio di credito possono comportare ritardi nel riconoscimento e nella misurazione degli aumenti del rischio di credito, che incidono sull'adeguatezza patrimoniale delle banche e ostacolano la corretta valutazione e il controllo dell'esposizione al rischio di credito di una banca. Il coinvolgimento della funzione di gestione del rischio bancario nella valutazione e nella misurazione dell'ECL contabile è essenziale per garantire adeguate indennità conformemente al quadro contabile applicabile.

Storicamente, l'*incurred loss model* ha servito come base per il riconoscimento contabile e la misurazione delle perdite di credito ed è stato attuato con differenze significative tra le varie giurisdizioni e tra le banche all'interno della stessa giurisdizione, a causa dello sviluppo di pratiche nazionali, regionali e specifiche per entità. Nel rivedere le sue linee guida del 2006 sull'orlo di una transizione globale ai quadri contabili dell'ECL, il Comitato di Basilea sottolinea l'importanza di un'attuazione di alta qualità, solida e coerente dei quadri contabili ECL applicabili, sia all'interno che in tutti le altre giurisdizioni. Per quanto riguarda la coerenza, il Comitato di Basilea riconosce che esistono differenze tra i quadri contabili dell'ECL tra le varie giurisdizioni. Le linee guida proposte nel 2015 mirano a promuovere interpretazioni e pratiche coerenti in cui esistono aspetti comuni tra i quadri contabili e quando viene applicato lo stesso quadro contabile. Il passaggio ai quadri contabili ECL rappresenta un importante passo avanti per risolvere la debolezza individuata durante la crisi finanziaria dato che il riconoscimento delle perdite di credito era troppo tardivo.

⁶⁰ Disponibile su www.bis.org/publ/bcbs126.pdf

⁶¹ Disponibile su www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

Lo sviluppo di quadri contabili ECL è anche coerente con l'invito di aprile 2009 da parte dei leader del G20 per gli standard setter standard contabili per "rafforzare il riconoscimento contabile delle riserve di perdita di prestiti incorporando una più ampia gamma di informazioni sul credito"⁶².

Riconoscendo che le banche possano avere modelli di capitale regolamentare ben consolidati per la misurazione delle perdite attese, i modelli proposti dal Comitato di Basilea possono essere utilizzati come punto di partenza per stimare l'ECL a fini contabili; tuttavia, i modelli di capitale regolamentare non possono essere direttamente utilizzabili nella misurazione dell'ECL contabile a causa delle differenze tra gli obiettivi e gli input utilizzati per ciascuno di questi scopi. La guida si concentra sulle esposizioni creditizie, ossia prestiti, impegni di prestito e contratti di garanzia finanziaria cui si applica un quadro ECL. Il documento fornisce inoltre orientamenti per le autorità di vigilanza sulla valutazione dell'efficacia delle pratiche, delle politiche, dei processi e delle procedure del rischio di credito della banca che influiscono sui livelli di indennità.

I principi 17 e 18 del Core Principles for Effective Banking Supervision⁶³ sottolineano che le banche devono disporre di un adeguato processo di gestione del rischio di credito, comprese politiche e processi prudenti per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e controllare o mitigare tempestivamente il rischio di credito e coprire l'intero ciclo di vita del credito (credito, valutazione del credito e gestione in corso dei portafogli della banca). Inoltre, devono essere in atto politiche e processi adeguati all'individuazione tempestiva e il mantenimento di adeguate *provisions* e riserve in conformità con il quadro contabile applicabile.

Gli standard setter hanno dato alle imprese un periodo di tempo considerevole per passare alla contabilità aggiornata. Su tale base, il Comitato di Basilea ha accresciuto significativamente le aspettative di vigilanza che le banche attive a livello internazionale avranno un'attuazione di alta qualità di un quadro contabile ECL. Infatti, il Comitato di Basilea si attende un approccio disciplinato e di alta qualità alla valutazione e alla misurazione dell'ECL nell'ambito del quadro contabile applicabile.

Inoltre, il Comitato di Basilea rileva che le banche sono tenute a prendere in considerazione un'ampia gamma di informazioni nell'applicazione dei modelli contabili dell'ECL. Le informazioni considerate dovrebbero essere pertinenti per la valutazione e la misurazione del rischio di credito per la particolare esposizione al prestito da valutare e dovrebbero includere informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni attuali e sulle previsioni delle future condizioni economiche. Anche le informazioni che sono incluse nella valutazione del rischio di credito e della misurazione dell'ECL dovrebbero essere ragionevoli e sostenibili. Le banche dovrebbero utilizzare la loro valutazione del merito di credito con esperienza nel determinare la gamma di informazioni pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione e nel determinare se le

⁶² Disponibile su www.g20.org

⁶³ Disponibile su www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

informazioni siano ritenute ragionevoli e supportabili. L'analisi delle informazioni lungimiranti, compresi i fattori macroeconomici, è una caratteristica distintiva dei quadri contabili dell'ECL ed è fondamentale per il tempestivo riconoscimento dell'ECL. Le banche dovranno impiegare un giudizio solido, coerente con i metodi generalmente accettati per l'analisi economica e la previsione. Ad esempio, alcune banche potrebbero già avere metodologie *Point-in-Time* che hanno incorporato informazioni lungimiranti e diversi scenari potenziali, mentre altre no. I miglioramenti potrebbero essere necessari in entrambi i casi, ma è probabile che essi saranno particolarmente necessari nell'ultimo caso. Le banche dovrebbero essere in grado di dimostrare come hanno preso in considerazione tali informazioni nel processo di valutazione e misurazione dell'ECL. Le informazioni non dovrebbero essere escluse da tale processo semplicemente perché un evento ha una bassa probabilità di verificarsi o l'effetto di tale evento sul rischio di credito o l'importo delle perdite di credito attese è incerto. In alcune circostanze, le informazioni pertinenti per la valutazione e la misurazione del rischio di credito potrebbero non essere ragionevoli e sostenibili e dovrebbero pertanto essere escluse dal processo di valutazione e misurazione dell'ECL. Tuttavia, tali circostanze sarebbero di natura eccezionale e quindi le banche devono fornire una giustificazione ben documentata e solida.

Il documento si avvale di 11 principi suddivisibili in due macro-classi, rispettivamente “Orientamenti di vigilanza per il rischio di credito e Contabilità per le perdite di credito attese” e “Valutazione prudenziale delle pratiche di rischio di credito, Contabilità delle perdite di credito attese e dell'adeguatezza patrimoniale”. La prima racchiude i primi otto principi, la seconda i rimanenti. I principi sono descritti come segue:

- *Principio 1:* Il CdA di una banca (o equivalente) e l'alta dirigenza sono responsabili di garantire che la banca disponga di adeguate pratiche di rischio di credito, compreso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente le indennità adeguate in conformità con le politiche e le procedure dichiarate dalla banca, il quadro contabile applicabile e gli orientamenti pertinenti in materia di vigilanza.
- *Principio 2:* Una banca dovrebbe adottare, documentare e aderire a metodologie solide che affrontino le politiche, le procedure e i controlli per valutare e misurare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. La misurazione delle quote dovrebbe basarsi su tali metodologie solide e determinare il riconoscimento appropriato e tempestivo delle perdite attese sul credito in conformità del quadro contabile applicabile.
- *Principio 3:* Una banca dovrebbe disporre di un processo di valutazione del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche condivise del rischio di credito.
- *Principio 4:* L'importo aggregato delle indennità di una banca, indipendentemente dal fatto che i componenti delle indennità siano determinati su base collettiva o individuale, dovrebbe essere adeguato e coerente con gli obiettivi del quadro contabile applicabile.

- *Principio 5:* Una banca dovrebbe disporre di politiche e procedure per convalidare adeguatamente i modelli utilizzati per valutare e misurare le perdite di credito attese.
- *Principio 6:* L'uso da parte di una banca di un giudizio di credito esperto, in particolare nella solida considerazione di informazioni lungimiranti ragionevoli e sostenibili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione e la misurazione delle perdite di credito attese.
- *Principio 7:* Una banca dovrebbe avere una solida valutazione del rischio di credito e un processo di misurazione che le fornisca una solida base per sistemi, strumenti e dati comuni per valutare il rischio di credito e per tenere conto delle perdite di credito attese.
- *Principio 8:* Le divulgazioni pubbliche di una banca dovrebbero promuovere la trasparenza e la comparabilità fornendo informazioni tempestive, pertinenti e utili alla decisione.
- *Principio 9:* Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero valutare periodicamente l'efficacia delle pratiche di rischio di credito della banca.
- *Principio 10:* Le autorità di vigilanza bancaria devono assicurarsi che i metodi impiegati da una banca per determinare le indennità contabili conducano ad un'adeguata misurazione delle perdite di credito attese conformemente al quadro contabile applicabile.
- *Principio 11:* Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero considerare le pratiche di rischio di credito della banca nel valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca.

Principio 1 – responsabilità del Board e del Management

Il CdA di una banca (o equivalente) e l'alta dirigenza sono responsabili di garantire che la banca disponga di adeguate pratiche di rischio di credito, compreso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente le indennità adeguate in conformità con le politiche e le procedure dichiarate dalla banca, il quadro contabile applicabile e gli orientamenti pertinenti in materia di vigilanza.

Per adempiere a tali responsabilità, il Consiglio di amministrazione⁶⁴ dovrebbe istruire l'alta dirigenza a sviluppare e mantenere processi appropriati per determinare le indennità appropriate. Il Consiglio di amministrazione dovrebbe inoltre esigere che l'alta dirigenza riferisca periodicamente i risultati dei processi di valutazione e misurazione del rischio di credito, comprese le stime delle indennità ECL. Un efficace sistema di controllo interno per la valutazione e la misurazione del rischio di credito è essenziale per consentire ai dirigenti di svolgere i propri compiti.

Principio 2 – metodologie ECL valide

Una banca dovrebbe adottare, documentare e aderire a metodologie solide che affrontino le politiche, le procedure e i controlli per valutare e misurare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. La

⁶⁴ Vedi Corporate governance principles for banks, disponibile su www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf per una discussione in merito al ruolo del Board

misurazione delle quote dovrebbe basarsi su tali metodologie solide e determinare il riconoscimento appropriato e tempestivo delle perdite attese sul credito in conformità del quadro contabile applicabile.

Le banche dovrebbero sfruttare ed integrare processi comuni utilizzati all'interno per determinare se, quando e a quali condizioni debba essere concesso il credito; monitorare il rischio di credito e le indennità di misura per fini contabili e di adeguatezza patrimoniale. L'utilizzo di processi di base comuni (cioè sistemi, strumenti e dati) in una banca nella misura massima fattibile potrebbe ridurre i costi e i potenziali pregiudizi e anche incoraggiare la coerenza nella misurazione, nella gestione e nella segnalazione del rischio di credito e dell'ECL. Le metodologie di indennità delle banche dovrebbero documentare chiaramente le definizioni dei termini chiave relativi alla valutazione e alla misurazione dell'ECL (quali i tassi di perdita e gli eventi di perdita). Qualora informazioni o ipotesi differenti siano utilizzate in aree funzionali (come contabilità, adeguatezza patrimoniale e gestione del rischio di credito), la logica di base di tali differenze dovrebbe essere documentata e approvata dal *management*⁶⁵. Le informazioni e le ipotesi utilizzate per le stime dell'ECL dovrebbero essere riviste e aggiornate come richiesto dal quadro contabile applicabile. Conformemente al principio di Basilea 17, il Comitato prevede che le banche dispongano di processi e sistemi adeguati per identificare, misurare, valutare, monitorare, segnalare e mitigare adeguatamente il livello del rischio di credito. Durante la transizione al nuovo standard contabile pertinente, i processi e i sistemi esistenti dovrebbero essere valutati e, se necessario, modificati per raccogliere e analizzare le informazioni pertinenti che incidono sulla valutazione e sulla misurazione dell'ECL. Per quanto riguarda i fattori relativi alla capacità e al capitale dei mutuatari, ai termini delle esposizioni creditizie e ai valori delle attività impegnate come garanzia, unitamente ad altre attenuanti del rischio di credito che possono incidere sulla piena *collectability* dei flussi di cassa, una banca potrebbe (a seconda del tipo di esposizione) considerare:

- le sue politiche e procedure di prestito, comprese le sue norme di sottoscrizione e le condizioni di prestito, che erano in vigore al momento del riconoscimento iniziale del prestito del mutuatario, e se il prestito è stato originato come un'eccezione a questa politica. La politica creditizia di una banca dovrebbe comprendere i dettagli dei suoi standard di sottoscrizione e le linee guida e le procedure che guidano il processo di approvazione del prestito della banca;
- le fonti di reddito ricorrente di un mutuatario disponibili per soddisfare i pagamenti programmati;
- la capacità del mutuatario di generare un flusso di cassa sufficiente per la durata dello strumento finanziario;
- il livello complessivo di leva finanziaria del mutuatario e le aspettative di modifiche alla leva finanziaria;

⁶⁵ Vedi Principles for effective risk data aggregation and risk reporting, disponibile su www.bis.org/publ/bcbs239.pdf.

- le attività non gravate che il mutuatario può impegnare come garanzia sul mercato o bilateralmente al fine di raccogliere fondi e aspettative di variazioni del valore di tali beni;
- eventi *una tantum* ragionevolmente possibili e comportamenti ricorrenti che possono influire sulla capacità del mutuatario di adempiere agli obblighi contrattuali; e
- valutazioni tempestive del valore delle garanzie reali e considerazione dei fattori che possono influire sul valore futuro delle garanzie reali (tenendo presente che i valori delle garanzie incidono direttamente sulle stime del mancato rispetto delle perdite).

Qualora abbiano il potenziale di incidere sulla capacità della banca di recuperare gli importi dovuti, potrebbero essere presi in considerazione fattori relativi al modello di business della banca e alle condizioni macroeconomiche attuali e previste, quali:

- a concorrenza e i requisiti giuridici e normativi;
- tendenze del volume complessivo di credito dell'ente;
- il profilo complessivo del rischio di credito delle esposizioni creditizie dell'ente e le aspettative delle relative modifiche;
- le concentrazioni creditizie ai mutuatari o per tipo di prodotto, segmento o mercato geografico;
- le aspettative sulle pratiche di raccolta, di riscossione e di recupero;
- la qualità del sistema di revisione del rischio di credito della banca e il grado di supervisione da parte del Board;
- altri fattori che possono influire sull'ECL, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aspettative di variazioni dei tassi di disoccupazione, del prodotto interno lordo, dei tassi di interesse di riferimento, dell'inflazione, delle condizioni di liquidità o della tecnologia; e
- gli incentivi o la disponibilità dei mutuatari a rispettare i loro obblighi.

Una banca dovrebbe sviluppare e documentare il suo processo per generare scenari pertinenti da utilizzare nella stima dell'ECL. In particolare:

- la banca dovrebbe dimostrare e documentare come le stime dell'ECL cambierebbero con le variazioni degli scenari, comprese le modifiche alle condizioni esterne pertinenti che possono influire sulle stime di ECL o sui componenti del calcolo dell'ECL (come i parametri PD e LGD);
- la banca dovrebbe disporre di un processo documentato per determinare l'orizzonte temporale degli scenari e, se del caso, il modo in cui l'ECL è stimata per le esposizioni la cui vita supera il periodo coperto dalle previsioni economiche utilizzate;
- gli scenari possono essere sviluppati internamente o definiti dal fornitore. Per gli scenari sviluppati internamente, una banca dovrebbe avere una varietà di esperti, come esperti di rischio, economisti, Manager aziendali e Senior Management, assistere nella selezione di scenari che sono rilevanti per il profilo di esposizione al rischio di credito della banca. Per gli scenari definiti

dal fornitore, una banca deve assicurarsi che il fornitore riporti gli scenari in modo da riflettere il profilo di esposizione al rischio di credito e di attività della banca, in quanto la Banca rimane responsabile di tali scenari;

- è opportuno eseguire il *backtesting* per garantire che i fattori economici più rilevanti che incidono sulla collettività e sul rischio di credito siano considerati e incorporati nelle stime dell'ECL; e
- se sono disponibili indicatori di mercato per le prestazioni future (quali spread credit default swap), la direzione può considerarle un parametro di riferimento valido per verificare la coerenza delle proprie sentenze.

Esempi di fatti potenzialmente indicativi di stime insufficienti di ECL includono:

- la concessione di credito ai mutuatari sulla base di flussi di reddito fragili (che potrebbero diventare non ricorrenti in caso di recessione) o senza documentazione o verifica limitata delle fonti di reddito del mutuatario;
- requisiti di servizio di debito elevato relativi ai flussi di cassa attesi netti disponibili del mutuatario;
- programmi di rimborso flessibili, comprese le ferie di pagamento, i pagamenti di soli interessi (ad esempio *bullet loans*) e le caratteristiche di ammortamento negativo;
- per il finanziamento immobiliare e altri finanziamenti basati su attività, il prestito di importi pari o superiori al valore della proprietà finanziata o che altrimenti non è in grado di fornire un margine adeguato di protezione delle garanzie reali;
- aumenti eccessivi delle ristrutturazioni/modifiche dovute a difficoltà finanziarie affrontate dal mutuatario o da altre ragioni (come le pressioni concorrenziali affrontate dalle banche);
- elusione dei requisiti di classificazione e di rating, compresa la riprogrammazione, il rifinanziamento o la riclassificazione delle esposizioni creditizie;
- aumenti eccessivi del volume del credito, in particolare in relazione all'aumento del volume di credito da parte di altri finanziatori nello stesso mercato; e
- aumento del volume e della gravità del credito delinquente, di bassa qualità e deteriorata.

Principio 3 – processo di valutazione del rischio di credito e raggruppamento

Una banca dovrebbe disporre di un processo di valutazione del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche condivise del rischio di credito.

Nell'ambito del processo di valutazione del rischio di credito, le banche dovrebbero disporre di procedure e sistemi informativi completi per monitorare la qualità delle loro esposizioni creditizie. Questi includono un processo efficace di rating del rischio di credito che acquisisce il livello variabile, la natura e i conducenti del

rischio di credito che possono manifestarsi nel tempo, al fine di garantire ragionevolmente che tutte le esposizioni creditizie siano adeguatamente monitorate e che le indennità di ECL vengono misurati adeguatamente. Il processo di rating del rischio di credito dovrebbe includere una funzione di revisione indipendente. I gradi di rischio di credito dovrebbero essere riesaminati ogniqualvolta siano pervenute nuove informazioni pertinenti o siano cambiate le aspettative della banca sul rischio di credito. I gradi di rischio di credito assegnati dovrebbero ricevere una revisione formale periodica (ad esempio almeno annualmente o più frequentemente se richiesto) per garantire ragionevolmente che tali voti siano accurati e aggiornati. I gradi di rischio di credito per le esposizioni creditizie valutate individualmente che sono a rischio maggiore o con compromissione creditizia devono essere riesaminati più frequentemente che annualmente. Le stime dell'ECL devono essere aggiornate tempestivamente per riflettere le variazioni dei gradi di rischio di credito per i gruppi di esposizioni o le singole esposizioni.

I raggruppamenti basati su caratteristiche di rischio di credito condivise dovrebbero essere sufficientemente granulari per consentire alle banche di raggruppare le esposizioni in portafogli, in modo da ragionevolmente valutare le variazioni del rischio di credito e quindi l'impatto sulla stima dell'ECL. La metodologia della banca per il raggruppamento delle esposizioni per valutare il rischio di credito (ad esempio per tipo di strumento, termini e condizioni del prodotto, settore/segmento di mercato, ubicazione geografica o annate) deve essere documentata e soggetta a un adeguato riesame ed approvazione. Le esposizioni non devono essere raggruppate in modo tale che un aumento del rischio di credito di determinate esposizioni sia mascherato dalle prestazioni del gruppo nel suo complesso.

Principio 4 – adeguatezza dell'indennità

L'importo aggregato delle indennità di una banca, indipendentemente dal fatto che i componenti delle indennità siano determinati su base collettiva o individuale, dovrebbe essere adeguato e coerente con gli obiettivi del quadro contabile applicabile.

Le banche dovrebbero attuare metodologie solide per il rischio di credito con l'obiettivo che il saldo complessivo dell'indennità per l'ECL sia elaborato conformemente al quadro contabile applicabile e rifletta adeguatamente l'ECL nell'ambito di tale quadro. Una valutazione solida delle indennità tiene conto dei fattori e delle aspettative pertinenti alla data di riferimento che possono incidere sulla *collectability* dei restanti flussi di cassa per tutta la durata di un gruppo di esposizioni creditizie o di un'unica esposizione creditizia. Le informazioni considerate dalle banche devono andare oltre i dati storici e attuali per prendere in considerazione le informazioni pertinenti e lungimiranti, compresi i fattori macroeconomici rilevanti per l'esposizione da valutare (ad esempio al dettaglio o all'ingrosso) in conformità con il quadro contabile applicabile⁶⁶. Quando una banca utilizza valutazioni individuali, la stima dell'ECL dovrebbe sempre incorporare l'impatto atteso di tutte le informazioni lungimiranti ragionevoli e supportabili, compresi i fattori

⁶⁶ Vedi il Principio 6

macroeconomici. Nell'applicare un approccio di valutazione individuale, la documentazione della banca (analogamente a quanto previsto nell'esecuzione di una valutazione collettiva) dovrebbe dimostrare chiaramente come le informazioni lungimiranti, compresi i fattori macroeconomici, siano state nella valutazione individuale dell'ECL. Al contrario quando le banche stabiliscono che tutte le informazioni lungimiranti ragionevoli e supportabili sono state incorporate nella valutazione individuale dell'ECL, un'ulteriore valutazione lungimirante non dovrebbe essere condotta su base collettiva se ciò potrebbe comportare doppio conteggio.

Principio 5 – convalida del modello ECL

Una banca dovrebbe disporre di politiche e procedure per convalidare adeguatamente i modelli utilizzati per valutare e misurare le perdite di credito attese.

La valutazione e la misurazione dell'ECL possono avvalersi di modelli e stime basate sull'ipotesi per l'identificazione e la misurazione del rischio. I modelli possono essere utilizzati in vari aspetti del processo di valutazione e misurazione dell'ECL sia a livello di singola operazione sia a livello di portafoglio complessivo, tra cui la classificazione del credito, l'identificazione del rischio di credito, la misurazione delle indennità ECL a fini contabili, stress test e allocazione del capitale. I modelli di valutazione e misurazione ECL dovrebbero considerare l'impatto delle modifiche alle variabili correlate al rischio di credito e di credito, quali variazioni di PD, LGD, importi delle esposizioni, valori delle garanzie, migrazione delle probabilità di default e mutuatario interno livelli di rischio di credito basati su informazioni storiche, attuali e ragionevoli e supportabili, compresi i fattori macroeconomici.

Principio 6 – giudizio di credito esperto

L'uso da parte di una banca di un giudizio di credito esperto, in particolare nella solida considerazione di informazioni lungimiranti ragionevoli e sostenibili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione e la misurazione delle perdite di credito attese.

Le banche dovrebbero disporre degli strumenti necessari per garantire una stima solida e un tempestivo riconoscimento dell'ECL. Le informazioni sull'esperienza di perdita storica o l'impatto delle condizioni attuali possono non riflettere appieno il rischio di credito nelle esposizioni creditizie. In tale contesto, una banca deve utilizzare la sua esperienza nel giudizio per incorporare accuratamente l'impatto atteso di tutte le informazioni lungimiranti ragionevoli e supportabili, compresi i fattori macroeconomici, sulla sua stima dell'ECL. L'uso da parte di una banca del suo giudizio deve essere documentato nella metodologia del rischio di credito della banca e sottoposto a un'adeguata supervisione. Il Comitato comprende che può essere impegnativo e costoso incorporare informazioni lungimiranti nella stima dell'ECL. Inoltre, il Comitato accetta che l'ECL sia una stima e quindi non può prevedere perfettamente i risultati effettivi. Di

conseguenza, la necessità di incorporare tali informazioni rischia di aumentare il grado intrinseco di soggettività nelle stime dell'ECL, rispetto all'*impairment* misurato utilizzando approcci *incurred loss*. Le banche dovrebbero essere in grado di dimostrare che le informazioni lungimiranti utilizzate nel processo di stima dell'ECL hanno un nesso con i fattori di rischio di credito per determinate esposizioni o portafogli. Per una serie di motivi, non è possibile dimostrare un forte legame in termini statistici formali tra taluni tipi di informazioni, o anche l'insieme di informazioni, e i fattori di rischio di credito. In tali circostanze, un giudizio esperto di una banca sarà cruciale per stabilire un livello adeguato per l'indennità individuale o collettiva.

Principio 7 – Common Data

Una banca dovrebbe avere una solida valutazione del rischio di credito e un processo di misurazione che le fornisca una solida base per sistemi, strumenti e dati comuni per valutare il rischio di credito e per tenere conto delle perdite di credito attese.

Le pratiche di rischio di credito di una banca devono soddisfare i requisiti e le procedure fondamentali, compresi gli strumenti appropriati per identificare e valutare il rischio di credito. Tali requisiti fondamentali sono ugualmente necessari per valutare il rischio di credito e rappresentare in modo equo la posizione finanziaria della banca per scopi contabili e di adeguatezza patrimoniale. Questi processi comuni sono strettamente correlati, il che rafforza l'affidabilità e la coerenza delle stime ECL risultanti, aumenta la trasparenza e, attraverso la disciplina di mercato, fornisce incentivi per seguire sane pratiche di rischio di credito. Il sistema di monitoraggio del rischio creditizio di una banca dovrebbe essere concepito in modo da includere tutte le esposizioni creditizie nel valutare l'impatto delle variazioni del rischio di credito, e non solo quelli che possono aver subito notevoli aumenti del rischio di credito, hanno subita perdite o sono altrimenti deteriorati. Le pratiche relative al rischio di credito non dovrebbero essere statiche e dovrebbero essere riviste periodicamente per garantire che i dati pertinenti disponibili in tutta un'organizzazione bancaria siano acquisiti e che i sistemi siano aggiornati in quanto la sottoscrizione o le pratiche commerciali della banca cambiano o si evolvono nel tempo. Inoltre, dovrebbe essere istituito un ciclo di feedback per garantire che le informazioni sulle stime dell'ECL, le variazioni del rischio di credito e le perdite effettive sui prestiti siano condivise tra gli esperti del rischio di credito, il personale contabile e di rendicontazione regolamentare, e in particolare con il personale di sottoscrizione del prestito.

Principio 8 – Divulgazione

Le divulgazioni pubbliche di una banca dovrebbero promuovere la trasparenza e la comparabilità fornendo informazioni tempestive, pertinenti e utili alla decisione.

L'obiettivo delle divulgazioni pubbliche è quello di fornire informazioni utili sulla posizione finanziaria dell'entità, sulle prestazioni e sulle modifiche ivi contenute, a una vasta gamma di utenti in modo chiaro e comprensibile. La crisi finanziaria ha evidenziato l'importanza di una divulgazione di alta qualità, in quanto gli investitori hanno criticato le istituzioni finanziarie per non aver fornito sufficienti informazioni pertinenti su questioni complesse e pratiche di gestione dei rischi. Il Comitato incoraggia le banche a continuare a migliorare la loro divulgazione al fine di fornire informazioni pertinenti e comparabili, in modo che gli utenti possano prendere decisioni tempestive e informate e siano in grado di valutare l'amministrazione della gestione. Il Comitato prevede l'informativa quantitativa e qualitativa, adottata congiuntamente, per comunicare agli utenti le principali ipotesi/input utilizzati per sviluppare le stime dell'ECL. Inoltre, il Comitato prevede che le divulgazioni evidenziano politiche e definizioni che sono parte integrante della stima dell'ECL (come la base della banca per raggruppare le esposizioni creditizie in portafogli con caratteristiche di rischio di credito analoghe e la sua definizione di predefinita, guidata dalla definizione utilizzata a fini normativi⁶⁷), fattori che causano cambiamenti nelle stime dell'ECL e il modo in cui è stata inserita la valutazione del credito con esperienza della direzione. La divulgazione di politiche significative dovrebbe essere utile per la decisione e descrivere, nel contesto specifico della banca, il modo in cui tali politiche sono state attuate.

Principio 9 – valutazione della gestione del rischio di credito

Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero valutare periodicamente l'efficacia delle pratiche di rischio di credito della banca.

Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se:

- la funzione di revisione interna del rischio di credito della banca è solida e comprende tutte le esposizioni creditizie;
- la qualità dei processi e dei sistemi di una banca per identificare, classificare, monitorare e affrontare tempestivamente le variazioni del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie è adeguata e la valutazione del credito con esperienza della dirigenza considera le condizioni attuali e le informazioni lungimiranti, compresi i fattori macroeconomici, ed è ben documentata;
- i processi della banca riflettono la propensione al rischio della banca in modo tale da garantire esposizioni creditizie su cui il rischio di credito è aumentato in quanto l'acquisto a un livello superiore alla propensione al rischio della banca sono prontamente identificati e adeguatamente monitorati, e le stime delle indennità di ECL riflettono adeguatamente gli aumenti del rischio di credito di tali esposizioni, in quanto gli aumenti sono identificati⁶⁸;

⁶⁷ Vedi l'Appendice, paragrafi A4-A5

⁶⁸ In alcuni casi, una banca può originare o acquistare un'esposizione creditizia su cui il rischio di credito all'acquisto supera la propensione al rischio della banca e che pertanto rappresenta un'eccezione alle politiche e agli standard di prestito della banca. Se

- informazioni appropriate sul rischio di credito delle esposizioni creditizie, sulle variazioni del rischio di credito, sull'indennità ECL correlata e sulle variazioni delle stime delle indennità sono fornite al Board su base regolare (trimestrale o, se giustificato, più frequente);
- le previsioni incluse nelle valutazioni del rischio di credito e le misurazioni non sono solo ragionevoli e supportabili, ma sono anche coerenti con le previsioni utilizzate per altri scopi dalla banca, tutte messe a disposizione delle autorità di vigilanza; e
- le politiche e le procedure della banca per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei suoi modelli interni di valutazione del rischio di credito sono solide⁶⁹.

Principio 10 – valutazione della misurazione ECL

Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero essere convinti che i metodi impiegati da una banca per determinare le indennità contabili determinino un'adeguata misurazione delle perdite di credito attese conformemente al quadro contabile applicabile.

Nel valutare i metodi impiegati da una banca per stimare le indennità, le autorità di vigilanza dovrebbero essere convinti che la banca segue politiche e pratiche coerenti con i principi di misurazione dell'ECL, compresi, ma non limitati ai seguenti:

- le procedure utilizzate da una banca per misurare l'ECL sono solide e tempestive e prendono in considerazione criteri quali le valutazioni aggiornate dei fattori attenuanti del rischio di credito, le stime del flusso di cassa basate sulle valutazioni dei coefficienti specifici del mutuatario e le condizioni macroeconomiche attuali e future, unitamente ad altre pertinenti informazioni lungimiranti che incidono sulla *collectability* prevista dell'esposizione creditizia della banca;
- il quadro e la metodologia per stabilire le indennità, siano esse determinate collettivamente o individualmente, siano solide;
- le quote aggregate sulle esposizioni creditizie sono appropriate conformemente ai pertinenti requisiti contabili e in relazione all'esposizione al rischio di credito nel portafoglio della banca;
- l'inesigibilità è riconosciuta nel periodo appropriato mediante indennità o cancellazioni; e
- indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare l'ECL, i processi interni della banca per la misurazione dell'ECL tengono conto del rischio di credito che la banca ha assunto e delle variazioni del rischio di credito delle esposizioni creditizie della banca.

questa situazione esiste, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se la banca ha stabilito e aderisce a processi e controlli appropriati per: l'identificazione iniziale, la revisione, l'approvazione e la documentazione di tali esposizioni; la segnalazione di tali deroghe politiche all'alta dirigenza e, per le esposizioni di rilevanza individuale, al Consiglio; e il corretto monitoraggio di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre valutare se i processi e i controlli della banca garantiscano che le stime delle indennità di ECL distinguano tra queste esposizioni creditizie più rischiose e quelle coerenti con la propensione al rischio della banca.

⁶⁹ Poiché l'attuazione dei principi contabili e la redazione dei rendiconti finanziari sono di competenza della direzione, il Comitato non si aspetterebbe di norma che le autorità di vigilanza pre-approvino i modelli contabili ECL di una banca.

Le autorità di vigilanza possono avvalersi del lavoro svolto da revisori interni ed esterni per esaminare la valutazione del rischio di credito della banca e le funzioni di misurazione ECL. Il Comitato ha fornito orientamenti approfonditi sulla cooperazione di un supervisore con i revisori interni ed esterni attraverso Audit esterni delle banche, 2014⁷⁰ e La funzione di Internal Audit nelle banche, 2012⁷¹.

Principio 11 – Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero prendere in considerazione le pratiche di rischio creditizio della banca nel valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca.

Anche quando una banca mantiene processi solidi per valutare e misurare il rischio di credito e un efficace quadro di controllo interno, la stima dell'ECL comporterà un grado di soggettività a causa dell'ampia gamma di fattori che devono essere presi in considerazione. Inoltre, la capacità della direzione di stimare l'ECL sulle esposizioni creditizie (individualmente o collettivamente) può migliorare nel tempo, in quanto si accumulano informazioni sostanziali che confermano se le informazioni previsionali precedentemente individuate che incidono sulle prospettive di rimborso ha una correlazione sostanziale con le perdite di credito effettive. Nell'effettuare le valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale di una banca, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se la gestione ha:

- sistemi e controlli efficaci per identificare, misurare, monitorare e controllare il livello del rischio di credito, aumento del rischio di credito e dei problemi di qualità degli attivi in modo tempestivo;
- analizzato tutti i fattori significativi rilevanti che influenzano il rischio di credito e la collettività del portafoglio; e
- ha istituito un processo di stima delle indennità accettabile che soddisfi almeno i principi enunciati nella presente guida, compresi i pertinenti requisiti contabili.

Il set di informazioni

L'IFRS 9 afferma che "un'entità deve prendere in considerazione le migliori informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili, senza costi e sforzi eccessivi" e che "un'entità non deve intraprendere una ricerca esaustiva di informazioni"⁷². Il Comitato si aspetta che le banche non leggeranno queste affermazioni in modo restrittivo. Poiché l'obiettivo del modello IFRS 9 è quello di fornire miglioramenti fondamentali nella misurazione delle perdite di credito, il Comitato si aspetta che le banche sviluppino sistemi e processi che utilizzino tutte le informazioni ragionevoli e supportabili pertinenti per il gruppo o l'esposizione individuale, come necessario per conseguire un'attuazione di alta qualità, solida e coerente dell'approccio. Ciò richiederà costosi investimenti iniziali in nuovi sistemi e processi, ma il Comitato ritiene che il beneficio a lungo

⁷⁰ Disponibile su www.bis.org/publ/bcbs280.pdf

⁷¹ Disponibile su www.bis.org/publ/bcbs223.pdf.

⁷² IFRS 9, paragrafo B5.5.15

termine di un'attuazione di alta qualità superi di gran lunga i costi associati, che pertanto non dovrebbero essere considerati indebiti. Tuttavia, il Comitato non prevede costi aggiuntivi e oneri operativi da introdurre laddove non contribuiscano a un'attuazione di alta qualità dell'IFRS 9.

Esenzione dal rischio di credito basso⁷³

L'IFRS 9 introduce un'eccezione al modello generale in quanto, per le esposizioni *low credit risk*, le entità hanno la possibilità di non valutare se il rischio di credito sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale. Sebbene l'uso dell'esenzione dal rischio di credito basso sia fornita come opzione nell'IFRS 9, il Comitato si attende che l'uso di tale esenzione debba essere limitato. In particolare, si attende che le banche conducano una valutazione tempestiva degli aumenti significativi del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie. L'uso di tale esenzione da parte delle banche al fine di omettere la valutazione tempestiva e la tracciabilità del rischio di credito rifletterà un'attuazione di scarsa qualità del modello ECL e dell'IFRS 9. Le banche dovrebbero sempre riconoscere i cambiamenti nell'ECL a 12 mesi attraverso l'indennità in caso di aumento significativo del rischio di credito. A parere del Comitato, al fine di conseguire un'attuazione di alta qualità dell'IFRS 9, qualsiasi uso dell'esenzione dal rischio di credito basso deve essere accompagnato da una chiara prova che il rischio di credito a partire dalla data di riferimento è sufficientemente basso che un aumento significativo del credito il riconoscimento iniziale non avrebbe potuto verificarsi.

Secondo l'IFRS 9, paragrafo B 5.5.22, il rischio di credito su uno strumento finanziario è considerato basso se:

- lo strumento finanziario ha un basso rischio di inadempienza;
- il mutuatario ha una forte capacità di adempiere i propri obblighi contrattuali di cassa nel prossimo periodo; e
- le variazioni negative delle condizioni economiche e commerciali a lungo termine possono, ma non necessariamente, ridurre la capacità del mutuatario di adempiere ai propri obblighi contrattuali di cassa.

Per illustrare il significato del basso rischio di credito, l'IFRS 9, paragrafo B. 5.5.23, cita come esempio uno strumento con rating esterno *Investment Grade*. Il Comitato è del parere che questo sia solo un esempio e che tutte le esposizioni creditizie che hanno un rating *Investment Grade* di un'agenzia di rating del credito non possono essere automaticamente considerate un basso rischio di credito. Il Comitato si attende che le banche si baseranno principalmente sulle proprie valutazioni del rischio di credito al fine di valutare il rischio di credito di un'esposizione creditizia e di non basarsi unicamente o meccanicamente sui rating forniti

⁷³ IFRS 9, paragrafo B5.5.22

dai crediti agenzie di rating del credito (ove disponibili). Tuttavia, i rating interni più ottimistici, rispetto ai rating esterni, richiederebbero ulteriori analisi e giustificazioni da parte della direzione.

Presunzione confutabile more-than-30-days-past-due

Il Comitato concorda con il parere espresso nell'IFRS 9 che il ritardo è un indicatore dell'aumento significativo del rischio di credito. Le banche dovrebbero avere processi di valutazione e gestione del rischio di credito in atto per garantire che gli aumenti del rischio di credito siano rilevati ben prima delle esposizioni diventino insolute o vadano a scadenza. Il Comitato si attende che una banca non utilizzi la presunzione confutabile *more-than-30-days-past-due* come indicatore di un passaggio al *Lifetime Expected Credit Loss* LEL⁷⁴, pur riconoscendo che l'uso appropriato di tale presunzione confutabile come un sostegno misura non sarebbe esclusa in conformità all'IFRS 9 insieme ad altri indicatori precedenti per valutare un aumento significativo del rischio di credito.

Qualsiasi affermazione, secondo cui la presunzione *more-than-30-days-past-due* è confutata sulla base del fatto che non vi è stato un aumento significativo del rischio di credito, sarà accompagnata da un'analisi approfondita che evidenzia chiaramente che i 30 giorni non sono correlati con un significativo aumento del rischio di credito. Tale analisi dovrebbe prendere in considerazione sia le informazioni attuali e ragionevoli e supportabili che possono causare carenze di liquidità future differiscono dall'esperienza storica. A tale riguardo, il Comitato si attende che una banca utilizzi informazioni pertinenti e lungimiranti, ragionevoli e sostenibili, per analizzare se vi siano relazioni sostanziali tra tali informazioni e i conducenti del rischio di credito. Una banca non si avvale della presunzione *more-than-30-days-past-due* se dimostra che le informazioni previsionali non hanno alcun rapporto sostanziale con il conducente del rischio di credito o tali informazioni non sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi. Le banche dovrebbero riconoscere che un'importante dipendenza dalle informazioni a ritroso introdurrà pregiudizi nell'attuazione di un modello ECL e il Comitato si attende, inoltre, che le banche prestino particolare attenzione al fine di soddisfare gli obiettivi dell'IFRS 9 in termini di *impairment* (ossia riflettere l'ECL che soddisfano gli obiettivi di misurazione dichiarati e per catturare tutti gli aumenti significativi del rischio di credito).

L'adeguatezza patrimoniale durante la fase di transizione

Il Comitato di Basilea ha pubblicato, a ottobre 2016, un documento consultivo che propone di mantenere per un periodo transitorio l'attuale trattamento prudenziale degli accantonamenti sulle perdite attese nell'ambito del metodo standardizzato e di quello basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito. In aggiunta, il Comitato di Basilea ha richiesto dei commenti su tre possibili metodi del periodo transitorio per permettere alle banche di adeguarsi ai nuovi standard contabili ECL.

⁷⁴ Vedi Guidance on credit risk and Accounting for expected credit losses, Basel Committee on Banking Supervision (2015, pagina 23)

Metodo 1: Impatto nel primo giorno sul Common Equity Tier 1 (CET1), su un determinato numero di anni;

Metodo 2: Aggiustamento del CET1 in funzione dell'aumento proporzionale degli accantonamenti nel *day-one*; o

Metodo 3: Rilevazione prudenziale graduale degli accantonamenti IFRS 9 di Stage 1 e 2.

Il Comitato ha dichiarato di preferire il Metodo 1 perché affronta un possibile shock di capitale in modo diretto. Ciò nondimeno, ha incoraggiato commenti sul Metodo 2 e 3 in quanto prendono in considerazione l'evoluzione costante degli accantonamenti ECL durante il periodo transitorio e non solo l'impatto sugli accantonamenti ECL e sul CET1 nella data di adozione degli standard contabili. Una volta definito, qualsiasi metodo transitorio si sia scelto dovrebbe essere accompagnato dai relativi requisiti di informativa del terzo pilastro.

PARTE II

1 Impairment: evidenze empiriche

In seguito alla Grande Crisi Finanziaria, gli organismi di normazione contabile hanno richiesto alle banche e ad altre società di costituire un accantonamento a fronte delle perdite attese su crediti. Sebbene le regole introdotte dai due principali organismi di emanazione degli standard siano diverse, in entrambi i casi le banche sono tenute a costituire un accantonamento per perdite attese su crediti nel momento in cui il credito è erogato, senza aspettare che si verifichi un evento determinante che segnali perdite imminenti. Nel breve termine, gli accantonamenti potrebbero aumentare, ma l'impatto sul patrimonio di vigilanza dovrebbe essere limitato. Tuttavia, le nuove regole cambieranno probabilmente il comportamento delle banche nelle fasi di contrazione del credito, frenando potenzialmente la ciclicità. Banche, autorità di vigilanza e operatori del mercato devono prepararsi per il ruolo che ognuno di essi avrà nell'implementazione del nuovo metodo e nella valutazione del suo impatto. Dopo la crisi i leader del G20, gli investitori, gli organi di regolamentazione e le autorità prudenziali hanno esortato gli organismi di normazione contabile a prendere delle misure volte a migliorare gli standard e le pratiche in materia accantonamento per perdite su crediti. In risposta, gli standard setter hanno emanato l'IFRS 9 nel 2014 e nel 2016 il FASB ha pubblicato il suo standard di accantonamento basato sulla stima corrente delle perdite su crediti CECL, già analizzati nei capitoli precedenti. I nuovi standard entreranno in vigore tra il 2018 e il 2021⁷⁵. I nuovi standard basati sulle perdite attese su crediti si sostituiscono ai precedenti, proponendo un approccio più prospettico maggiormente incentrato sulla probabilità di perdite future su crediti, anche in assenza di eventi attivatori.

Borio e Lowe (2001) osservano che, da un punto di vista teorico, se i tassi di interesse applicati ai prestiti rispecchiassero scrupolosamente i rischi di credito, le banche non avrebbero bisogno di effettuare accantonamenti addizionali al momento dell'accensione di un prestito per coprire le perdite attese. Un margine di interesse maggiore su un prestito rischioso rifletterebbe un rischio di insolvenza maggiore, mentre un tasso di attualizzazione più elevato (a fronte di un rischio più elevato) sui flussi monetari generati dal prestito compenserebbe il margine di interesse più alto nelle decisioni riguardanti la concessione del prestito. È indubbio che sarebbe comunque necessario detenere un patrimonio sufficiente per coprire le perdite inattese e quindi sarebbe opportuno costituire degli accantonamenti nel caso in cui la rischiosità del prestito aumentasse dopo la sua accensione, al fine di tenere conto di un tasso di attualizzazione più elevato e di una ridotta probabilità di rimborso. Altrimenti, il valore del prestito potrebbe essere rivisto al ribasso nell'ambito di un approccio contabile al valore equo. Ugualmente un aumento del valore delle attività nel caso in cui la rischiosità dovesse diminuire potrebbe essere contabilizzato dalla banca come accantonamento di segno negativo. Vi sono vari motivi per cui gli accantonamenti devono essere basati sulle perdite attese a partire dal momento della concessione di un prestito. Una prima ragione risiede nel fatto che la determinazione del prezzo del prestito potrebbe non rifletterne i rischi a causa del carattere transitorio delle

⁷⁵ Edwards (2014)

condizioni di mercato. Se le esperienze passate e la corretta modellizzazione indicano che le condizioni di prezzo dei prestiti non rispecchiano totalmente i rischi di credito, una gestione del rischio prudente suggerisce di tenere conto di altri segnali, oltre a quelli di mercato. Altri motivi sono invece legati al patrimonio. Gli studi Peek e Rosengren (1995) e Dugan (2009) osservano che la necessità di mantenere un livello di patrimonio adeguato ha minori probabilità di vincolare le decisioni delle banche nelle fasi espansive piuttosto che in quelle recessive, il che favorisce una propensione a concedere prestiti liberamente nei periodi buoni. Gli accantonamenti prospettici sostanzialmente proiettano nel futuro il costo del capitale nell'ambito delle decisioni di prestito, ripristinando il valore incentivante del patrimonio nelle decisioni relative a prestiti addizionali.

Detto ciò, secondo alcuni analisti l'eccessivo potere decisionale delle banche in merito alla determinazione degli accantonamenti costituisce un pericolo, in quanti permetterebbe loro di usare gli accantonamenti per livellare gli utili, riducendo la trasparenza dei bilanci e di conseguenza la loro utilità per investitori e controparti, come evidenziato nel capitolo 3.

Numerosi studi hanno dimostrato che gli accantonamenti tardivi o retrospettivi contribuiscono ad aumentare la ciclicità del credito bancario, mentre gli accantonamenti prospettici la riducono. Per esempio, Laeven e Majnoni (2003), esaminando 1419 banche in 45 paesi nel periodo 1988-99, osservano una correlazione positiva tra gli accantonamenti e gli utili pre-accantonamenti, a indicare che le banche utilizzano gli accantonamenti per livellare i profitti, e che sussiste una correlazione negativa tra gli accantonamenti e la crescita del credito e del PIL, il che implica che gli accantonamenti sono ciclici. Beatty e Liao (2011), analizzando i dati trimestrali di 1370 banche statunitensi nel periodo 1993-2009, mostrano che un maggiore ritardo nella rilevazione delle perdite su crediti delle banche intensifica l'impatto negativo delle recessioni sul credito bancario.

Bushman e Williams (2012) utilizzano un approccio simile per esaminare le banche in 27 paesi, misurando la relazione tra gli accantonamenti per perdite su crediti e i crediti in sofferenza passati e futuri. Rilevano che il controllo dell'assunzione del rischio da parte delle banche è maggiore per gli istituti che costituiscono accantonamenti molto prima che le perdite su crediti si materializzino.

Nel rapporto di aprile 2009 sulla gestione della prociclicità nel sistema finanziario⁷⁶, il Forum per la Stabilità Finanziaria FSF fa notare che “una rilevazione più precoce delle perdite su crediti avrebbe potuto mitigare le variazioni cicliche della crisi attuale” e sostiene che “individuare in precedenza le perdite su crediti è un approccio coerente sia con il bisogno di trasparenza da parte dei fruitori dei bilanci relativamente alle evoluzioni delle tendenze del credito, sia con gli obiettivi prudenziali di sicurezza e solidità”. Il rapporto del

⁷⁶ Forum per la stabilità finanziaria (2009)

FSF raccomanda: “Il FASB e lo IASB dovrebbero riconsiderare il modello basato sulle perdite subite prendendo in considerazione approcci alternativi per la rilevazione e la misurazione delle perdite su crediti che comprendano una gamma più vasta di informazioni disponibili sul credito”. Queste raccomandazioni sono state avallate dai leader del G20 e riprese dallo IASB e dal FASB, con il contributo e l’incoraggiamento del Financial Stability Board (FSB), che si era appena costituito, del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), delle principali autorità bancarie, assicurative e di regolamentazione mobiliare e del Financial Crisis Advisory Group, composto dallo IASB e dal FASB, così come da investitori e da altre parti interessate⁷⁷.

Gli standard IASB e FASB hanno in comune varie caratteristiche. Forniscono ai fruitori dei bilanci informazioni utili sulle ECL su strumenti finanziari non contabilizzati al *fair value* a conto economico (ad esempio, i portafogli di negoziazione). Secondo l’approccio basato sulle riduzioni durevoli di valore, le banche e altre società devono rilevare le ECL e aggiornare il loro ammontare a ogni data di riferimento per riflettere le evoluzioni del rischio di credito delle attività finanziarie. Entrambi gli approcci sono prospettici ed eliminano la soglia per la rilevazione delle ECL, eliminando l’*event trigger* al fine di segnalare le perdite su crediti. Inoltre, entrambi gli standard richiedono alle entità di basare le proprie misurazioni su informazioni ragionevoli e argomentate includendo dati storici e attuali⁷⁸. Di conseguenza, gli effetti sulle ECL delle possibili future perdite su crediti devono essere considerati⁷⁹.

I due standard si differenziano soprattutto per quanto riguarda il livello di rilevazione delle perdite durante il ciclo di vita di un’attività. Il FASB invita a considerare le perdite attese su tutto il ciclo di vita di un prestito a partire dal momento della sua accensione mentre lo IASB predilige un approccio per tappe.

⁷⁷ Per la precisione, lo IASB e il FASB hanno pubblicato i loro standard perché ritenevano che i loro approcci basati sulle ECL fornirebbero migliori informazioni agli investitori sulle perdite su crediti; il loro obiettivo non era quello di affrontare le questioni relative alla prociclicità. Tuttavia, come ha fatto notare l’FSF, la rilevazione più precoce delle ECL dovrebbe contribuire a ridurre la prociclicità.

⁷⁸ Vedi Paragrafo 3.1

⁷⁹ L’IFRS 9 applica lo stesso approccio basato sulle riduzioni durevoli di valore a tutte le attività finanziarie soggette a questo principio contabile, eliminando così una delle fonti dell’attuale complessità. Tutte le banche e le altre società che detengono attività finanziarie o impegni a erogare crediti che non sono contabilizzati al valore equo rilevato a conto economico (ad esempio, i portafogli di negoziazione) sarebbero soggette alle regole sulle riduzioni durevoli di valore dell’IFRS 9. Ciò include crediti commerciali o di leasing, impegni creditizi e contratti di garanzia finanziaria, così come prestiti e altre attività finanziarie misurate al costo ammortizzato o che sono registrate al “valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” (come le attività disponibili per la vendita).

	Attività in bonis	Attività sottoperformanti (aumento significativo del rischio di credito)	Attività deteriorate
IASB	"Fase 1" ECL su 12 mesi	"Fase 2" ECL su tutta la durata del credito	"Fase 3" ECL su tutta la durata del credito
FASB	ECL su tutta la durata del credito		

Fonte: CBVB (2016c).

Tabella D

Più specificamente, come sintetizzato nella tabella D, lo standard IFRS 9 richiede alle banche e alle altre società di registrare le ECL in tre fasi, in funzione del grado di deterioramento della qualità del credito. Durante lo Stage 1 si registrano le perdite attese su crediti su 12 mesi mentre negli Stage 2 e 3 si registrano le perdite attese su crediti su tutta la durata del credito. Il metodo del FASB, invece, non prevede una differenziazione degli accantonamenti in diverse fasi. Gli accantonamenti per ECL su tutta la durata del credito sono rilevati sin dall'erogazione del credito⁸⁰. Dato che vengono registrate le ECL su tutta la durata del credito per tutte le esposizioni, la rilevazione delle perdite su crediti dovrebbe essere più tempestiva e più significativa nell'approccio del FASB piuttosto che in quello dello IASB, dove nello Stage 1 sono rilevate solo le perdite su crediti su 12 mesi (grafico 1).




Grafico 1

Una seconda differenza cruciale tra i metodi dello IASB e del FASB concerne la contabilizzazione dei proventi dei crediti in sofferenza. L'IFRS 9 permette ancora alle banche di contabilizzare gli interessi attivi maturati su crediti in sofferenza anche se non percepiscono i proventi del prestito. Lo standard FASB,

⁸⁰ Vedi Paragrafo 2.2.3

invece, permette alle banche o ad altri creditori di usare i metodi contabili basati sul principio di cassa e sul recupero dei costi al fine di registrare pagamenti ricevuti per attività i cui interessi non sono contabilizzati. Dato che gli interessi maturati potrebbero essere sovrastimati o inattendibili, il metodo basato sul principio di cassa e quello di recupero dei costi sono ampiamente considerati come più prudenti ai fini della rilevazione degli interessi attivi per i crediti in sofferenza⁸¹. La possibilità da parte delle banche di rilevare i proventi dei crediti in sofferenza, l'inadeguatezza degli accantonamenti per le perdite su crediti, potrebbero scoraggiare le banche dei paesi che adottano l'IFRS dal ridurre i loro livelli eccessivi di crediti in sofferenza.

⁸¹ Secondo il metodo basato sul principio di cassa, una banca non contabilizzerebbe gli interessi attivi maturati su un credito in sofferenza, ma registrerebbe solo i proventi dei pagamenti per interessi percepiti in contanti dal prestatore. Secondo il metodo di recupero dei costi, di norma tutti i pagamenti ricevuti dalla banca sarebbero utilizzati per ridurre il conto capitale sul credito e, solo dopo che esso è stato totalmente rimborsato, ogni pagamento ulteriore sarebbe considerato come interesse attivo.

2 La nuova era degli accantonamenti per perdite attese su crediti

In questa sezione verrà analizzato il caso riportato da Benjamin Cohen e Gerald Edwards Jr nella rassegna trimestrale BRI pubblicato a marzo 2017. Lo studio affronta la transizione ai nuovi principi contabili delle banche.

Nel 2016 sono state condotte indagini condotte a livello mondiale dalle principali società di revisione e da altre organizzazioni rivelando come, nonostante i progressi fatti dalle banche nell'implementazione dell'IFRS 9, rimanesse ancora molto da fare. Per esempio, l'indagine Global Banking IFRS di Deloitte esamina un campione di 91 banche così composto: 15 appartenenti alla regione Asia-Pacifico, 7 in Canada e 69 in Europa, Medio Oriente e Africa; di queste 16 di rilevanza sistemica globale (G-SIFI)⁸². Studi analoghi sono stati condotti da PwC UK, che ha analizzato 43 istituzioni in 10 paesi⁸³. A novembre 2016 l'EBA ha pubblicato il suo rapporto sui progressi realizzati da oltre 50 istituzioni finanziarie dello Spazio economico europeo nell'attuazione dell'IFRS 9⁸⁴. Barclays (2017) ha stimato l'impatto dell'IFRS 9 sulle dotazioni patrimoniali e di accantonamento in Europa a partire da un attento esame delle informazioni fornite da 28 grandi banche europee.

Cohen e Edwards Jr nello studio del 2017 riporta come segue:

“Una delle conclusioni principali emerse da queste analisi è che diverse banche stanno ancora valutando l'impatto. Nell'indagine di Deloitte il 60% delle banche non aveva ancora fornito informazioni sull'impatto della transizione o non era in grado di quantificarlo. Nello studio di PwC il 30% non forniva ancora nessuna indicazione. Tra le banche che avevano effettuato una stima dell'impatto, la maggioranza, nell'indagine di Deloitte, calcolava che gli accantonamenti totali per perdite su crediti sarebbero aumentati fino al 25% in tutte le classi di attività, mentre in quella di PwC, il 19% delle banche intervistate si aspettava un incremento compreso tra lo 0 e il 10% e il 32% prevedeva un aumento tra il 10 e il 30%.”

Questi dati confermano quelli dell'EBA: infatti nel report del 2016 ha riportato un aumento medio del 18% e fino al 30% per l'86% delle banche intervistate. Invece, Barclays prevede una crescita degli accantonamenti di circa un terzo per la banca tipica del suo campione, ascrivibile principalmente alla rilevazione di ECL su tutta la durata del credito per attività nello Stage 2. Risultano moderate le stime riguardanti il corrispondente calo del patrimonio. Nell'indagine di Deloitte, il 70% delle banche intervistate prevede una riduzione fino a 50 punti base del coefficiente patrimoniale Tier 1. Tuttavia, la maggior parte delle banche non sa ancora come le autorità di regolamentazione incorporeranno le stime delle svalutazioni nelle loro definizioni del patrimonio di vigilanza. Barclays traduce gli aumenti degli accantonamenti in un calo medio del patrimonio

⁸² Deloitte (2016)

⁸³ PricewaterhouseCoopers UK (2016)

⁸⁴ Vedi Paragrafo 4.3

di circa 50 punti base. Le autorità di vigilanza stanno studiando in che modo alleggerire gli oneri degli aggiustamenti, in un momento in cui le banche accrescono i coefficienti patrimoniali⁸⁵. Dalle indagini è risultata evidente la necessità di un maggior impegno in termini di modellizzazione, raccolta dati e attuazione. La qualità complessiva dei dati e la disponibilità delle probabilità di insolvenza *lifetime* costituiscono la preoccupazione principale per la maggior parte delle banche. I budget di previsioni totali relativi al progetto hanno continuato ad aumentare. Tuttavia, Deloitte ha rilevato che più dei tre quarti di questo budget doveva ancora essere speso, a meno di due anni dall'entrata in vigore dell'IFRS 9, e che quasi la metà delle banche partecipanti all'indagine non aveva le risorse tecniche sufficienti per portare a termine il progetto. Inoltre, Deloitte ha chiesto ai partecipanti quale sarebbe stato l'impatto dell'IFRS 9 sulle loro strategie di prezzo per i prestiti ipotecari, i crediti alle imprese e altri prodotti. La maggior parte delle banche *price maker* prevede che lo standard influirà sulla determinazione dei prezzi, mentre quelle *price taker* ritengono che sarà poco probabile. Queste visioni divergenti suggeriscono un certo margine di incertezza e di sperimentazione.

L'impatto sul sistema finanziario

Alcuni osservatori sul fatto che i nuovi approcci del FASB e dello IASB riusciranno a diminuire la prociclicità del credito bancario rimangono scettici. Barclays (2017), per esempio, ipotizza che una recessione potrebbe ridurre i coefficienti CET1 delle banche europee in media di 300 punti base, il che determinerebbe probabilmente una contrazione del credito. Gli analisti di Barclays si concentrano sul *cliff effect* dei criteri IFRS, secondo cui il passaggio da Stage 1 a Stage 2, obbligherebbe a un brusco aumento degli accantonamenti negli stadi iniziali di un rallentamento economico. Al contrario, l'approccio *incurred loss*, sebbene posticipi la rilevazione agli stadi finali di una recessione, permetterebbe alle banche di accumulare una riserva patrimoniale aggiuntiva tramite gli utili non distribuiti prima della contabilizzazione degli accantonamenti. Rispetto a ciò Cohen e Edwards Jr muovono alcune obiezioni:

“Innanzitutto, non vi è nessuna garanzia che le banche costituiscano gli accantonamenti necessari anche quando aumentano le perdite attese. Di fatto, molte banche hanno continuato a distribuire dividendi durante la GCF⁸⁶ malgrado evidenti carenze patrimoniali. La rilevazione precoce delle perdite accelererebbe il processo di risanamento dei bilanci e metterebbe quindi le banche in condizioni migliori per sostenere una ripresa. Inoltre, gli sforzi regolamentari del periodo successivo alla crisi si sono concentrati sulla costituzione di riserve patrimoniali in modo che, anche quando queste dovessero ridursi in una fase recessiva, la banca sarebbe in grado di continuare a operare.”

⁸⁵ Il CBVB ha pubblicato, a ottobre 2016, un documento consultivo che propone di mantenere per un periodo transitorio l'attuale trattamento prudenziale degli accantonamenti sulle perdite attese (EL) nell'ambito del metodo standardizzato e di quello basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito.

⁸⁶ Gran Crisi Finanziaria

Secondo il CBVB (2016), le banche di grandi dimensioni hanno mantenuto, a regime, coefficienti CET1 definiti da Basilea III dell'11,8% a fine dicembre 2015, ovvero di gran lunga superiori al livello fissato come obiettivo (compreso il buffer di conservazione del capitale) del 7%. Tali buffer dovrebbero essere sufficientemente elevati da assorbire gli shock collegati agli accantonamenti prospettici; in caso contrario, sarà necessario rafforzare i buffer patrimoniali piuttosto che ritardare gli accantonamenti. Infine, le regole sugli accantonamenti (in combinazione con il rafforzamento del quadro degli assetti di regolamentazione e di vigilanza) mirano a frenare l'accumulo di prestiti nella fase di espansione del ciclo. Così facendo, si dovrebbe ridurre il costo di capitale alla stregua di un aumento degli accantonamenti qualora si verifichi una svolta nel ciclo.





Grafico 2: Accantonamenti per perdite su crediti e crediti deteriorati in percentuale con i prestiti lordi⁸⁷

Il Grafico 2 riporta che nella maggior parte dei paesi e delle regioni, sia gli accantonamenti per le perdite su crediti (linee blu) sia lo stock di crediti deteriorati (linee rosse) hanno raggiunto un picco uno o due anni dopo i segnali lanciati dal mercato riguardo all'intensificazione del rischio di credito (le linee nere, ad

⁸⁷ Fonti: Bank of America Merrill Lynch; Fitch Connect; elaborazioni Cohen et Edwards Jr

esempio, rappresentano gli spread sui titoli di debito societari)⁸⁸. Gli accantonamenti e i crediti deteriorati non devono per forza coincidere: gli accantonamenti sono creati a fronte di perdite su crediti, che sono di norma inferiori al valore contabile totale del prestito. Ad esempio, una banca potrebbe ritenere che una parte dei crediti deteriorati verrà recuperata in funzione della qualità delle attività sottostanti e/o delle garanzie. È rilevante, tuttavia, che la relazione tra gli accantonamenti per perdite su crediti e i crediti deteriorati presenti molte differenze tra i paesi e le regioni. In Spagna, per esempio, per via della politica di accantonamenti statistici, gli accantonamenti superavano i crediti deteriorati prima di ognuna delle due crisi, ma il successivo aumento dei crediti deteriorati è stato comunque di gran lunga superiore agli importi accantonati in precedenza.

I grafici 3 e 4 illustrano i risultati di due esperimenti proposti da Cohen e Edwards Jr che tentano, in modo imperfetto, di simulare l'andamento degli accantonamenti con regole più prospettiche.



⁸⁸ Il grafico mostra i rapporti per un campione di approssimativamente 100 grandi banche mondiali delle economie avanzate e delle EME, ponderati per le attività totali. Il campione è stato circoscritto a istituzioni con più di \$150 miliardi di attività totali e per i cui crediti rappresentavano almeno il 20% delle attività.

Grafico 3: Accantonamenti per perdite su crediti e crediti deteriorati in percentuale dei prestiti lordi in uno scenario ciclico medio⁸⁹

Nel grafico 3 viene sviluppato uno scenario ciclico medio. Per ogni banca del campione, si è calcolato l'ammontare medio degli accantonamenti effettuati ogni anno, in percentuale della crescita del credito, e si è poi aumentato (o ridotto) il livello annuale degli accantonamenti della differenza tra questo ammontare medio e l'ammontare contabilizzato in un dato anno. Di conseguenza, l'onere annuo per le riduzioni durevoli di valore diminuisce negli anni in cui gli accantonamenti erano elevati (nello specifico quelli nel periodo immediatamente successivo alla crisi) e aumenta negli anni in cui gli accantonamenti erano bassi (nello specifico gli anni precedenti e molto successivi alla crisi).

“Questo esperimento ha l'obiettivo di produrre una serie di accantonamenti analoga a quella che si sarebbe verificata se essi fossero stati costituiti in base al modello ECL, in cui viene tenuto conto dell'evoluzione delle perdite su crediti in tutto il ciclo economico.” (Cohen e Edwards Jr, 2017)

Il risultato è una nuova serie degli accantonamenti (linee blu nel grafico 3). Gli accantonamenti per le perdite su crediti ante crisi sarebbero stati significativamente più elevati nei principali paesi: per le banche statunitensi, ad esempio, essi sarebbero passati dall'1,3% dei prestiti lordi nel 2006 al 2,2%. Non si tratta di un grande incremento, ma è comunque rilevante. Nel 2009 gli accantonamenti sarebbero scesi dal 4,4% dei prestiti lordi all'1,1%, riducendo probabilmente la stretta creditizia del periodo successivo alla crisi. Per le banche europee, gli accantonamenti sarebbero aumentati dall'1,4 all'1,7% prima della crisi e sarebbero scesi relativamente poco durante i periodi 2008-09 e 2011-12 della crisi.

⁸⁹ Fonti: Bank of America Merrill Lynch; Fitch Connect; elaborazioni Cohen et Edwards Jr




Grafico 4: Accantonamenti per perdite su crediti e crediti deteriorati in percentuale dei prestiti lordi in uno scenario di accantonamenti precoci⁹⁰

Il grafico 4 mostra un diverso scenario. Partendo dall'ipotesi che le banche abbiano costituito accantonamenti (in percentuale dei prestiti lordi) due anni prima di quando l'abbiano realmente fatto. Il risultato è simile a quello ottenuto nel primo esperimento. Per le banche statunitensi, gli accantonamenti aumentano ancora più nettamente rispetto all'esperimento dello scenario ciclico medio, arrivando al 3,8% nel 2006, che corrisponde repentino e sostanzioso aumento degli accantonamenti che si è invece verificato subito dopo la crisi. Per altri paesi e regioni l'impatto è più modesto. Molto probabilmente accantonamenti maggiormente consistenti avrebbero portato ad una flessione del credito prima della crisi. Numerosi studi, quali Bernanke e Lown (1991), Gambacorta e Shin (2016), Kishan e Opiela (2000, 2006), Cohen e Scatigna (2016), hanno evidenziato come la capitalizzazione delle banche abbia un'influenza significativa sulla loro politica creditizia, suggerendo che, nella misura in cui gli accantonamenti siano sottratti dal capitale, ciò avrebbe frenato il credito successivo. La portata degli effetti stimati è variabile: l'incremento di un punto percentuale nel rapporto tra capitale proprio e attivi è stato associato a successivi aumenti dell'espansione

⁹⁰ Fonti: Bank of America Merrill Lynch; Fitch Connect; elaborazioni Cohen et Edwards Jr

del credito dello 0,6% (Gambacorta e Shin (2016)) fino allo 0,9% (Cohen and Scatigna (2016))⁹¹. Beatty e Liao (2011) rilevano, invece, un impatto dello 0,4% durante le fasi di espansione economica, che aumenta fino all'1,1% nei periodi di recessione, con diversi effetti a seconda delle dimensioni delle banche.

Gli autori Cohen e Edwards Jr commentano come segue l'esito dei due esperimenti:

“Certo, entrambi questi scenari si basano sull'ipotesi di una capacità di previsione particolarmente forte da parte delle banche che, invece, sono state quasi tutte colte di sorpresa dall'entità delle perdite su crediti durante la crisi. Tuttavia, gli esperimenti illustrano come cambiamenti relativamente minori nelle tempistiche degli accantonamenti possano avere un impatto significativo sulla capacità delle banche di assorbire le perdite durante le crisi e influire sugli andamenti dell'espansione del credito prima e dopo le crisi finanziarie.”

In futuro, alle banche verrà richiesto di esaminare la natura, la probabilità e i tempi dei rischi associati alle loro decisioni di prestiti e di riflettere tali valutazioni nei loro bilanci nel momento stesso in cui un prestito viene acceso. Se la valutazione è svolta in modo appropriato, considerando l'intera gamma di rischi futuri, la prociclicità del sistema finanziario dovrebbe ridursi. L'efficacia dei nuovi standard dipenderà non solo da come le banche li attueranno, ma anche dai contributi delle banche centrali, delle autorità di vigilanza e delle altre parti interessate⁹².

Allo stesso tempo, sarà necessario studiare il modo di raggiungere obiettivi importanti in materia di trasparenza e di misure prudenziali, riducendo al contempo l'onere degli adempimenti associato agli accantonamenti per le ECL. Mentre il Comitato di Basilea sta esplorando modi per diminuire l'eccessiva dipendenza da modelli nell'ambito della normativa sui requisiti prudenziali, gli standard ECL potrebbero invece richiedere un uso maggiore di modelli a fini contabili⁹³.

⁹¹ Più precisamente, Cohen e Scatigna (2016) rilevano che l'aumento di un punto percentuale del coefficiente patrimoniale per le banche del loro campione a fine 2009 era associato a una crescita delle attività superiore di 2,83 punti percentuali nei tre anni successivi.

⁹² Vedi Edwards (2016)

⁹³ Per esempio, un recente documento consultivo definisce i cambiamenti proposti dal CBVB per il metodo avanzato basato sui rating interni (IRB) e per il metodo IRB di base. I cambiamenti proposti prevedono misure complementari, tra cui l'eliminazione di alcuni metodi basati su modelli, volte a (i) ridurre la complessità del quadro regolamentare e migliorare la comparabilità e (ii) trovare delle soluzioni all'eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali relativamente al rischio di credito (CBVB (2016))

3 EBA Report

Per analizzare quali effetti ha avuto sulle banche il nuovo principio contabile è interessante analizzare anche il terzo report proposto dall'EBA "*First observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU Institutions*", pubblicato sul proprio sito il 20 dicembre 2018. Il primo report⁹⁴ ha come obiettivo l'acquisizione di una migliore comprensione della fase di preparazione per l'attuazione dello standard, mentre il secondo⁹⁵ è più focalizzato sull'impatto stimato sui propri fondi di regolamentazione, sull'interazione tra l'IFRS 9 ed altri requisiti prudenziali e sulle questioni attuative relative al nuovo principio. Di seguito, verrà analizzato il terzo report.

A seguito della prima data di applicazione dell'IFRS 9, l'EBA sta esaminando l'effettiva attuazione della norma da parte delle istituzioni dell'UE ed il suo impatto iniziale. In tale contesto, l'EBA ha condotto vari studi con lo scopo di fornire osservazioni preliminari sulle prime fasi di attuazione, anche se un'analisi più approfondita è ancora in corso.

In questa sede si andrà ad analizzare il terzo studio, basato su lavori precedenti (due per l'esattezza, pubblicati rispettivamente nel novembre 2016 e nel luglio 2017). Questa valutazione d'impatto post-attuazione è basata sui dati effettivi segnalati dalle banche alle autorità competenti⁹⁶ e completati da divulgazioni pubbliche ove possibile. Al fine di raccogliere e analizzare tali dati, l'EBA ha considerato una serie di indicatori relativi all'impatto iniziale, alla classificazione e alla misurazione, alla compromissione e alla solvibilità, che sono stati utilizzati per determinare gli effetti della nuova norma su un campione rappresentativo di Istituzioni creditizie dell'UE.

Sebbene la relazione si basi su dati effettivi forniti dalle banche, si prevede che la precisione dei dati aumenterà nel tempo. Ciò significa anche che sarà necessario un monitoraggio futuro e continuo dell'impatto dell'IFRS 9. Nell'ambito di queste attività di monitoraggio, l'EBA proseguirà il dialogo con i rappresentanti delle banche e di altre parti interessate (come i revisori) al fine di raccogliere quante più informazioni possibili, tenendo conto delle diverse prospettive e preoccupazioni, nonché sollevate da questi diversi stakeholder.

La maggior parte degli indicatori sviluppati sono stati utilizzati su base continuativa. Considerando che il risultato dell'ECL è strettamente legato alle attuali e attese circostanze macroeconomiche, sarà necessaria un'ulteriore valutazione nel tempo.

⁹⁴ On results from the EBA impact assessment of IFRS 9, pubblicato nel 2016.

⁹⁵ Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9 pubblicato il 13 luglio 2017

⁹⁶ Modelli COREP/FINREP, il primo per le segnalazioni prudenziali mentre il secondo per le segnalazioni contabili.

3.1 EBA report: il campione utilizzato

Il campione utilizzato per lo studio è lo stesso utilizzato nelle due precedenti valutazioni d'impatto dell'EBA (costituite da 54 istituzioni in 20 Stati membri)⁹⁷.

Il campione selezionato è considerato rappresentativo del settore bancario nell'UE ed è costituito da una serie di istituzioni in termini di dimensioni, modello di business e profilo di rischio.

Quando i dati relativi ad alcune banche del campione non erano disponibili, è stato fornito un chiaro riferimento con l'indicazione del numero di banche considerate. Ciò è del tutto evidente e particolarmente rilevante quando l'analisi si è resa conto delle informazioni raccolte tramite divulgazioni pubbliche in cui, a causa del diverso livello di dettaglio fornito nelle dichiarazioni pubbliche sull'impatto dell'attuazione IFRS 9, le informazioni per alcune banche del campione non erano disponibili.

In termini delle dimensioni delle banche del campione, le attività complessive delle banche del campione vanno da circa 12 miliardi a circa 2200 miliardi di euro. Le banche incluse nel campione hanno un totale di attività finanziarie dell'IFRS 9 pari a 448 miliardi di euro.

La maggior parte delle banche del campione (94%) sono identificate come istituzioni globali di rilevanza sistemica. Ai fini di questa analisi, si presume che le banche con un totale di attività finanziarie inferiori a 100 miliardi di euro siano banche più piccole rispetto al resto del campione.

La maggior parte delle banche del campione utilizza sia la SA che il metodo IRB per misurare le attività ponderate per il rischio di credito, ad eccezione di otto banche che utilizzano solo la SA, come si evince dalla tabella E

	Number of banks	%
Smaller banks	14	26
<i>Out of which using...</i>		
<i>mainly SA¹²</i>	<i>12</i>	<i>22</i>
<i>...of which only SA</i>	<i>8</i>	<i>15</i>
<i>mainly IRB¹³</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Larger banks	40	74
<i>Out of which using...</i>		
<i>mainly SA</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
<i>mainly IRB</i>	<i>37</i>	<i>68</i>
<i>...of which almost entirely IRB¹⁴</i>	<i>19</i>	<i>35</i>
Total	54	100

Tabella

⁹⁷ Si rimanda all' Allegato II

E

Per quanto riguarda le informazioni, la fonte è stata integrata da dati messi a disposizione dalle banche nelle loro divulgazioni pubbliche (relazioni annuali o intermedie o altre divulgazioni pubbliche). Le informazioni raccolte da fonti pubbliche sono state soggette alle limitazioni inerenti a questo tipo di esercizio (in particolare il potenziale diverso formato, dettaglio e tipo di dati divulgati dagli enti).

3.2 EBA report: lo studio

L'attuazione dell'IFRS 9 rappresenta un cambiamento significativo per le entità bancarie non solo in termini di modellazione e di utilizzo di nuovi processi per stimare il provisioning delle perdite di prestiti, ma anche in termini di controlli interni e *reporting*. È inoltre necessario un giudizio significativo da parte delle banche in settori quali l'uso di scenari lungimiranti (ad esempio il numero di scenari da utilizzare, la ponderazione dei diversi scenari e l'uso di sovrapposizioni gestionali) e indicatori per valutare un aumento significativo rischio di credito (quantitativo e qualitativo). Le condizioni macroeconomiche e i fattori utilizzati nell'ambito della modellazione da parte delle banche, che dovrebbero cambiare nel tempo, influenzano le misurazioni dell'impatto. A questo proposito, sarà necessario monitorare gli effetti dello standard nel tempo. Quando le divulgazioni pubbliche sono state utilizzate come fonte di informazioni, le informazioni richieste non erano sempre disponibili. Le principali ragioni di questa mancanza di disponibilità riguardano (i) la banca non aveva divulgato informazioni pertinenti; (ii) le informazioni comunicate non erano chiare; e/o (iii) la mancanza di un formato standardizzato armonizzato per le divulgazioni pubbliche non consentiva, in termini operativi, una valutazione sistematica ed efficace di tali informazioni. Di conseguenza, la dimensione del campione utilizzata per l'analisi delle informazioni di divulgazione pubblica era, in questi casi, ridotta a quelle banche per le quali i dati erano disponibili.

È importante notare che la maggior parte delle osservazioni dettagliate in questa sezione si riferiscono a 53 banche incluse nel campione di 54 banche (una delle banche è stata esclusa più volte a causa della mancanza di qualità nei dati segnalati). Se non menzionato, le conclusioni presentate si basano sul campione totale (54 banche).

IFRS 9 impatto iniziale

I dati su *day-one impact* sono stati raccolti dalle divulgazioni pubbliche effettuate dalle banche. Su un CET1 ratio a pieno carico era, in media semplice, 51 punti base. La data di riferimento considerata era il 30 giugno 2018.

Le banche che utilizzano principalmente un approccio IRB sperimentano un impatto negativo significativamente inferiore in termini del rapporto CET1 Fully Loaded rispetto alle banche che utilizzano principalmente la SA per il rischio di credito. Questa conclusione è anche coerente (anche se con un divario

più ampio) con la seconda relazione, in cui le banche IRB hanno anche previsto un impatto inferiore rispetto alla SA banche sulla prima applicazione dell'IFRS 9, come si evince dalle figure sottostanti.

Come mostrato nel Grafico 5, sei banche hanno avuto un impatto positivo sul CET1. Queste banche appartengono a quattro diverse giurisdizioni. Per alcune di queste banche, l'impatto positivo sul CET1 riguarda un impatto positivo derivante dalla classificazione e dalla misurazione. Tuttavia, la ragione alla base di questo impatto positivo rivelato non è sempre chiaramente spiegata. Come tale, si tratta di un problema che merita un'ulteriore analisi.




Grafico 5: impatto sul CET1 ratio senza applicazione di disposizioni transitorie (data di riferimento: 1° gennaio 2018)

L'aumento delle *provisions* sull'applicazione iniziale dell'IFRS 9, tenuto conto dei dati di vigilanza segnalati da 53 banche in FINREP, ammonta al 9%. L'impatto effettivo è inferiore all'importo stimato ai fini della seconda relazione (13%). È importante sottolineare che i risultati riportati alla prima data di applicazione non indicano le tendenze future, principalmente a causa di cambiamenti nelle condizioni economiche attese. Per questo motivo, il monitoraggio continuo dei numeri IFRS 9 è della massima importanza.






Grafico 6: Aumento delle riserve (media semplice) – prima applicazione (data di riferimento: 1° gennaio 2018)

Mainly IRB banks



Mainly SA banks



Grafici 7 e 8

La differenza tra l'aumento delle *provisions* e il relativo impatto relativo al CET1, in termini relativi, per le banche IRB e SA può essere attribuita principalmente alle differenze in termini di calcoli normativi in cui, per le banche IRB, le perdite previste dalla normativa già sono comprese nel CET1. In pratica, ciò significa che l'attuale carenza di IRB ai sensi dello IAS 39 assorbe parte dell'aumento delle disposizioni nell'applicazione dell'IFRS 9, in quanto è già stata detratta dal CET1. Il confronto di questi effetti per le banche SA e IRB è presentato nei Grafici 7 e 8 (considerando un sottoinsieme del campione di 42 banche per le quali queste informazioni sono disponibili, 32 banche che utilizzano principalmente IRB e 10 banche che utilizzano principalmente SA).

Il maggiore aumento delle *provisions* in seguito all'introduzione dell'IFRS 9 per le banche IRB principalmente rispetto alle banche SA (11,4% rispetto al 7,4% sulla media semplice come si evince nel Grafico 9) conferma che le banche IRB prevedono già un aumento maggiore delle riserve rispetto alle banche di SA




Grafico 9




Grafico 10: Differenze tra piccole (< 100 miliardi) e grandi banche.




Grafico 11: Aumento degli accantonamenti di tutto il campione analizzato

L'aumento delle *provisions* è principalmente legato all'esecuzione di attività finanziarie (attività negli Stage 1 o 2), per le quali le disposizioni sono aumentate del 94%. L'aumento elevato è dovuto al basso stock iniziale di accantonamenti per l'esecuzione di attività ai sensi dello IAS 39 ed è in linea con gli effetti previsti del nuovo standard.

Classificazione e misurazione

L'attribuzione degli strumenti finanziari alle diverse categorie nell'ambito dell'IFRS 9 impatta a causa dei cambiamenti nella misurazione di tali strumenti. Questo effetto influisce direttamente sulle cifre prudenziali, in quanto non è soggetta ad alcun regime transitorio regolamentare. Sebbene l'impatto sul primo giorno della riclassificazione sia difficile da misurare, in quanto non è riportato sui modelli di vigilanza, le informazioni relative alla divulgazione pubblica dimostrano che essa è pertinente solo per una minoranza delle banche del campione, come sostenuto nella seconda valutazione. Tuttavia, a causa della mancanza di un insieme sistematico di dati, non è possibile stimare il semplice impatto medio del primo giorno derivante dalla classificazione e dalla misurazione per il campione di banche considerato. La base di misurazione per le attività finanziarie e, pertanto, la struttura dello stato patrimoniale rimane sostanzialmente la stessa. Il costo ammortizzato è la base di misurazione attribuita al 80% delle attività finanziarie. Il fair value attraverso altre attività finanziarie a reddito complessivo (FVOCI) rappresenta, in media, il 9% del totale delle attività finanziarie. Il fair value attraverso l'utile o la perdita (FVPL) è dell'11%. Con l'ampio allineamento delle osservazioni del secondo trimestre del 2018 e le previsioni effettuate dalle banche nel secondo studio, si può anche dedurre che l'impatto sulla classificazione e sulla misurazione è piuttosto limitato.

Secondo le divulgazioni pubbliche effettuate dalle banche sulla prima applicazione del IFRS 9, le riclassificazioni più rilevanti osservati sono state il trasferimento dalla misura del costo ammortizzato (AC) alla categoria FVTPL (pertinente per il 64% delle banche nel sottogruppo del campione) e dalla categoria IAS 39 disponibile per la vendita (AFS) alla categoria IFRS 9 AC (pertinente per il 59% delle banche nel sottogruppo e campione). I trasferimenti da AC a FVOCI e da FVPL a AC sono considerati meno rilevanti dalle banche nel sottogruppo del campione (33% e 21% rispettivamente).

Il Grafico 12 sintetizza le informazioni raccolte per quanto riguarda la pertinenza dei trasferimenti tra categorie per ciascuna delle banche nel sottogruppo del campione. La pertinenza di tali trasferimenti è stata individuata sulla base dell'impatto quantitativo generato da ogni tipo di riclassificazione e di giudizio di esperti. Nel corso della seconda valutazione, le banche hanno previsto riclassificazioni principalmente da FVOCI (AFS ai sensi dello IAS 39) a FVTPL (IFRS 9) e in misura minore da FVOCI (AFS ai sensi dello IAS 39) a AC (IFRS 9) o da AC (L & R o HTM ai sensi dello IAS 39) a FVPL (IFRS 9).




Grafico 12: quota di attività finanziarie per categoria IFRS 9; confronto con la seconda valutazione (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Secondo i dati di vigilanza segnalati per il secondo trimestre del 2018, sulla media semplice, 96% degli strumenti di debito non di negoziazione sono classificati nelle categorie AC o FVOCI. Da questi numeri, si può dedurre che il test SPPI non ha avuto un'influenza sostanziale sulla classificazione di questi strumenti, dato che il 96% di questi strumenti ha superato il test.

Impairment

La valutazione dell'aumento significativo del rischio di credito, l'incorporazione di informazioni lungimiranti nella valutazione del rischio di credito, i trasferimenti tra fasi e la stima dell'ECL (Expected Credit Loss) sono temi discussi anche nella seconda valutazione. L'EBA ha preso in considerazione questi aspetti quando ha sviluppato gli indicatori da valutare.

Assegnazione dello Stage

Le banche hanno riferito che l'85% delle esposizioni in bilancio (importo lordo) sono assegnate allo Stage 1, 8% allo Stage 2 e 7% allo Stage 3. Per quanto riguarda le esposizioni fuori bilancio (impegni e garanzie finanziarie), l'allocazione corrisponde al 93%, al 5% ed al 2%, rispettivamente negli Stage 1, 2 e 3.




Grafico 13: allocazione delle voci di bilancio per Stage (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Allocation per stage	All banks (simple average)	Large banks	Small banks
Stage 1	85%	90%	70%
Stage 2	8%	7%	10%
Stage 3	7%	3%	20%

Tabella F: ripartizione percentuale delle poste in bilancio per Stage – banche grandi e piccole (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'indicatore «30 giorni dopo la scadenza» è importante evidenziare le seguenti osservazioni:

- Sulla base dei dati relativi alle segnalazioni di vigilanza, 10 banche (corrispondenti al 19% del campione) hanno apparentemente utilizzato questo criterio come fattore automatico per trasferire le loro esposizioni dallo Stage 1 allo Stage 2 (dato che nessuna esposizione «30 giorni dopo la scadenza» è classificata nello Stage 1 per tali banche centrali);
- Al contrario, 16 banche (corrispondenti al 30% del campione) hanno riferito più del 10% delle loro attività «30 giorni dopo la scadenza» nello Stage 1. Questo potrebbe rivelare che questo indicatore non viene utilizzato come un *driver* perché una quantità rilevante di queste esposizioni è ancora classificata nello Stage 1. Secondo gli orientamenti dell'EBA sull'ECL, qualsiasi confutazione della presunzione superiore a «30 giorni dopo la scadenza» dovrebbe essere accompagnata da un'analisi approfondita che dimostri chiaramente che 30 giorni scaduti non sono correlati con un SICR (*Significant Increase in Credit Risk*).
- Le restanti banche incluse nel campione hanno inserito meno del 10% delle esposizioni con più di 30 giorni scaduti nello Stage 1.

30-days-past-due assets in stage 1	0%⁵²	Between 0% and 10%	More than 10%
Number of banks	10	27	16

Tabella G: attività più di 30 giorni scaduti classificate nello Stage 1 (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'indicatore «90 giorni passati scaduti» come un *driver* per trasferire le esposizioni dallo Stage 2 al 3, occorre evidenziare quanto segue:

1. 14 banche (corrispondenti al 26% del campione) hanno considerato questo criterio come un fattore automatico per il trasferimento delle esposizioni allo Stage 3 (nessuna esposizione "90 giorni scaduti" è inclusa negli Stage 1 o 2 per queste banche).
2. Al contrario, 13 banche (corrispondenti al 25% del campione) hanno riferito più del 5% delle loro esposizioni 90 giorni scaduti negli Stage 1 o 2. In tale contesto, va ricordato che l'IFRS 9 include una presunzione relativa che l'inadempienza non si verifica dopo 90 giorni passati. Inoltre, come indicato negli orientamenti dell'EBA sull'ECL, nell'adottare una definizione di inadempimento a fini contabili, gli enti creditizi dovrebbero essere guidati dalla definizione utilizzata a fini normativi
3. Le restanti banche incluse nel campione hanno riferito meno del 5% delle esposizioni superiori a 90 giorni scaduti negli Stage 1 o 2.

90 days past due assets not classified in stage 3	0%⁵⁵	Between 0% and 5%	More than 5%
Number of banks	14	26	13

Tabella H: attività oltre 90 giorni scaduti non classificati nello Stage 3 (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Per quanto riguarda l'allineamento della definizione di inadempimento a fini contabili con la definizione dell'EBA di esposizioni deteriorabili utilizzate a fini di rendicontazione prudenziale, si osserva che, per il secondo trimestre del 2018, l'importo totale delle attività finanziarie classificate nello Stage 3 corrisponde, in media, al 96% delle attività finanziarie non performing. Una percentuale analoga si osserva quando si confronta la quantità di esposizioni (comprese le esposizioni in bilancio) classificate nello Stage 3 con l'ammontare delle esposizioni classificate come esposizioni deteriorati. Questi risultati sono osservati anche quando si osservano i dati segnalati per il primo trimestre di 2018. L'aspettativa di vigilanza che vi sia un allineamento tra le definizioni contabili e prudenziali è apparentemente considerata dalla maggior parte delle banche incluse nel campione.




Grafico 14: esposizioni deteriorate assegnate allo Stage 3 (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Sulla base delle informazioni ottenute dal FINREP su una media semplice, il 14% delle esposizioni totali misurate al FVTPL corrisponde a esposizioni deteriorate. Per le banche più piccole questa media semplice corrisponde al 36%, mentre per le banche più grandi rappresenta il 7%. Dodici banche (corrispondenti al 22% del campione) incluse nel campione non hanno misurato le NPE (*Non Performing Exposure*) al FVTPL. Viceversa, per tre banche (corrispondenti al 6% del campione), più del 90% delle loro esposizioni al FVTPL sono NPE.

Il trasferimento tra gli Stage e lo sviluppo delle rispettive politiche contabili è stata una delle sfide considerate moderate o elevate dagli intervistati. Ciò include la definizione dei criteri per il trasferimento delle esposizioni dagli Stage 2 e 3. I dati raccolti per il secondo trimestre del 2018 dimostrano che il 5,35% delle esposizioni sono stati trasferiti dallo Stage 3 allo Stage 1 o 2 (compreso il 1,44% delle esposizioni dello Stage 3 che sono state trasferite direttamente allo Stage 1).

Una sintesi di alcuni dei trasferimenti di fase valutati sulla base dei dati di vigilanza per il primo semestre di 2018 è fornita nel Grafico 12.




Grafico 15: trasferimenti di attività finanziarie tra le fasi (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Trasferimento tra le fasi

Transfer between stages	Average % of gross carrying amount of financial assets (FVOCI and AC)
From stage 1 to stage 2	1.6 (1.7 on weighted average)
From stage 1 to stage 3	0.15 (0.13 on weighted average)
From stage 2 to stage 3	0.28 (0.17 on weighted average)
From stage 2 to stage 1	1.37 (1.59 on weighted average)
From stage 3 to stage 2	3.91 (3.84 on weighted average)
From stage 3 to stage 1	1.44 (1.99 on weighted average)

Tabella I: Media del valore contabile lordo FVOCI e AC nei trasferimenti tra Stage

Le indennità di perdita per le perdite di credito attese sono assegnate, alla fine di giugno 2018, come segue: 79% delle esposizioni allo Stage 3, 14% allo Stage 2 e il 7% per lo Stage 1. Nella precedente valutazione dell'EBA, la previsione media di accantonamenti è stata rispettivamente del 78%, del 14% e dell'8% per gli Stage 3, 2 e 1.




Grafico 16: ripartizione delle indennità per rischio di credito per Stage (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Le banche più piccole hanno stanziato le loro disposizioni come segue: 87% allo Stage 3, 7% allo Stage 2 e 6% allo Stage 1. Per le grandi banche l'allocazione media corrisponde al 76% nello Stage 3, 16% nello Stage 2 e 8% nello Stage 1. Questi numeri riflettono la diversità dei risultati quando si cerca separatamente nelle banche più piccole e più grandi del campione.

Allocation per stage	All banks (simple average)	Large banks	Small banks
Stage 1	7%	8%	6%
Stage 2	14%	16%	7%
Stage 3	79%	76%	87%

Tabella L: ripartizione percentuale degli assegni per rischio di credito per fase – banche grandi e piccole (data di riferimento: 30 giugno 2018)

Impatto dell'IFRS 9 (compreso l'IFRS 9 disposizioni transitorie) sui requisiti patrimoniali

Nell'analizzare i dati di rendicontazione della vigilanza per il secondo trimestre del 2018, per tutte le istituzioni del campione che applicano l'IFRS 9 misure transitorie, il CET1 da aggiungere corrisponde a 118 punti base sulla media semplice. Le informazioni raccolte per tutte le banche dell'UE (incluse nell'Allegato II) dimostrano che le istituzioni più grandi utilizzano in misura minore le disposizioni transitorie. La decisione di applicare disposizioni transitorie o meno è generalmente connessa al pieno impatto attuato il primo giorno e/o agli orientamenti forniti a livello nazionale. Complessivamente, il 44% delle banche dell'UE non applica l'IFRS 9 disposizioni transitorie (rispetto al 57% delle banche del campione utilizzato). Nel Grafico 17 è presentata la percentuale di banche del campione che applicano disposizioni transitorie.




Grafico 17: percentuale di banche del campione che applicano l'IFRS 9 disposizioni transitorie

L'analisi condotta mostra che l'impatto dei requisiti IFRS 9 ECL corrisponde ad una diminuzione delle carenze di accantonamenti e ad un aumento degli eccessi (rispetto alla fine di 2017), come previsto. Nella media semplice, la carenza corrisponde al 0,8% del capitale CET1 nel giugno 2018 e al 1,8% capitale CET1 alla fine del 2017. Allo stesso tempo, l'aumento delle disposizioni associate all'attuazione dell'IFRS 9 ha comportato una maggiore quantità di eccedenze, pari al 0,9% del capitale CET1, sulla media semplice,

rispetto al 0,6% alla fine del 2017. I numeri sono presentati per tutte le banche che fanno uso di IRB (sia che si tratti principalmente di IRB o meno), vale a dire 46 banche, di cui 40 banche hanno registrato una diminuzione del l'ammontare della carenza.

La sfida per le autorità di regolamentazione e le autorità di vigilanza è garantire un'attuazione coerente e di alta qualità della norma, in quanto l'esito del calcolo dell'ECL influirà direttamente sull'ammontare dei fondi propri e sui coefficienti normativi, nonostante non siano in una posizione per convalidare gli aspetti di modellazione dell'IFRS 9 e contrariamente a quanto avviene attualmente nei settori prudenziali quali il rischio di credito o il rischio di mercato. In tale ottica, l'EBA continuerà a monitorare e promuovere un'applicazione coerente dell'IFRS 9 e a lavorare sull'interazione con i requisiti prudenziali.

Allegato I – sintesi degli impatti principali

2nd impact assessment 2017		2018 Report	
Estimated increase of provisions IFRS 9¹		Increase in provisions IFRS 9 (average)¹	
<i>in %</i>		<i>in %</i>	
Median³	8%	Median³	8%
Simple average - all banks in sample	13%	Simple average - all banks in sample	9%
Small banks	5%	Small banks	7%
Large banks	15%	Large banks	10%
SA banks	6%	SA banks	7%
IRB banks	16%	IRB banks	10%
Weighted Average⁴	15%	Weighted Average⁴	14%
Estimated impact on CET1 ratio IFRS 9¹		Impact on CET1 ratio IFRS 9¹	
<i>In bps</i>	Total impact of IFRS 9	<i>In bps</i>	Total impact of IFRS 9
Median³	-50	Median³	-20
Simple average - all banks in sample	-45	Simple average - all banks in sample⁵	-51
Small banks	-78	Small banks	-171
Large banks	-33	Large banks	-24
SA banks	-77	SA banks	-157
IRB banks	-32	IRB banks	-19
Weighted Average⁴	-29	Weighted Average⁴	-25
Classification and measurement²		Classification and measurement²	
	% per category		% per category
Category (simple average)		Category (simple average)	
Amortised Cost	76%	Amortised Cost	80%
FVOCI	8%	FVOCI	9%
FVPL	16%	FVPL	11%
¹ With reference to date of initial application of IFRS 9 ² With reference to 30 June 2018 ³ Median refers to the "middle" value within the distribution (for which 50% of the data would be lower and 50% higher) ⁴ Weighted average is calculated on the basis of the % of the total assets of each bank in the sample ⁵ Note: based on a sample of 43 banks for which this information was available			

Allegato II – applicazione dell'IFRS 9 disposizioni transitorie nell'UE

Application of transitional arrangements by country

Country	Number of banks not applying transitional arrangements	Number of banks applying the static component only	Number of banks applying both the static and dynamic components	Total number
Austria	16	0	2	18
Belgium	12	0	1	13
Bulgaria	2	2	3	7
Croatia	14	5	4	23
Cyprus	3	0	7	10
Czechia	57	3	3	63
Denmark	47	8	16	71
Estonia	7	1	1	9
Finland	13	0	1	14
France	17	0	2	19
Germany	15	0	0	15
Greece	1	2	14	17
Hungary	10	1	4	15
Ireland	9	0	4	13
Italy	28	17	340	385
Latvia	8	2	6	16
Lithuania	6	1	0	7
Luxembourg	10	1	0	11
Malta	5	1	9	15
Netherlands	29	3	0	32
Poland	10	4	16	30
Portugal	16	3	10	29
Romania	15	1	12	28
Slovakia	3	1	0	4
Slovenia	8	0	0	8
Spain	4	3	14	21
Sweden	107	5	10	122
UK	2	0	49	51
Total	474	64	528	1066
<i>Total (%)</i>	<i>44%</i>	<i>6%</i>	<i>50%</i>	

Le principali osservazioni sul report sono descritte di seguito:

- Vi è un impatto negativo sul CET1 *day-one*, riferito a un sottocampione di banche per i quali le informazioni erano disponibili per entrambi gli esercizi (38 banche), corrisponde a 47 punti base sulla media semplice. Per lo stesso sottocampione, nella seconda relazione, questo impatto negativo corrisponde a 42 punti base su una media semplice.

- Le banche che utilizzano principalmente un approccio IRB hanno registrato un minore impatto negativo in termini di rapporto di CET1 Fully Loaded (19 punti base sulla media semplice) rispetto alle banche che utilizzano principalmente un approccio SA (*Standardised Approach*) per il rischio di credito (157 punti base nella media semplice), alla data di transizione. L'aumento delle *provisions* del primo giorno è più elevato per le banche IRB (11,4%) che per le banche di SA (7,4%).
- L'impatto della classificazione e della misurazione sulla transizione all'IFRS 9 sembra essere considerato pertinente solo per una minoranza di banche nel campione. Nella media semplice, la struttura dello stato patrimoniale per le banche del campione rimane sostanzialmente la stessa, con la categoria dei costi ammortizzate più utilizzata per la classificazione delle attività finanziarie (su una media semplice, il 80% delle attività finanziarie è misurato al valore ammortizzato costo).
- I dati di vigilanza relativi al secondo trimestre del 2018 indicano che il 85% delle esposizioni in bilancio è assegnato allo Stage 1, 8% allo Stage 2 e al 7% allo Stage 3. In termini generali, è stato osservato un certo allineamento tra la definizione delle esposizioni deteriorati e la definizione contabile di default.
- In alcuni casi il criterio «90 giorni passati scaduti» non comporta il trasferimento allo Stage 3, poiché è stato osservato che alcune delle esposizioni superiori a 90 giorni scaduti non sono classificate nello Stage 3. Per quanto riguarda la considerazione del criterio dei «30 giorni passati scaduti» per i trasferimenti allo Stage 2, l'osservazione è analoga. Un'analisi più approfondita sembra necessaria per comprendere meglio le pratiche seguite dalle banche in questo settore.
- Per quanto riguarda i trasferimenti tra gli Stage, considerando i dati di vigilanza per il secondo trimestre del 2018, i trasferimenti più frequenti si sono verificati dallo Stage 3 allo Stage 1 o 2.
- Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni transitorie IFRS 9, nell'analizzare i dati di rendicontazione della vigilanza per il secondo trimestre del 2018, l'impatto del CET1 risultante dall'aggiunta di accantonamenti per tutte le banche del campione corrisponde a 118 punti base.

4 Il caso UBI

Ultimo caso proposto da questo studio in tema di *impairment* riguarda l'esperienza di una banca italiana: UBI Banca.

UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di circa il 7%, 1.651 sportelli in Italia, e quasi 21.000 dipendenti.

UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di Milano e incluso nell'indice FTSE/MIB. Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 ha costituito quindi la prima situazione contabile redatta in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9.

4.1 Impairment

L'IFRS 9 prevede un modello, caratterizzato da una visione prospettica, che richiede la rilevazione immediata delle perdite su crediti anche se solo previste, contrariamente a quanto previsto dallo IAS 39, in base al quale la valutazione delle perdite su crediti considera solo quelle derivanti da eventi passati e condizioni attuali.

Diversamente dallo IAS 39, l'IFRS 9 prevede un unico modello di impairment, da applicare alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e a quelle valutate al fair value con contropartita a OCI, nonché alle garanzie finanziarie e agli impegni ad erogare finanziamenti.

Gli aspetti maggiormente interpretativi del principio, individuati durante le attività progettuali, relativamente alle modalità di calcolo dell'impairment degli strumenti finanziari (crediti e titoli di debito), classificati e valutati al costo ammortizzato o a FVOCI, sono relativi:

- alla Stage allocation degli strumenti finanziari in funzione della determinazione del significativo incremento del rischio di credito; e
- all'inclusione di scenari c.d. forward looking nella definizione della Stage allocation e nella determinazione dell'Expected Credit Loss (ECL).

Oltre a seguire le indicazioni del principio, il Gruppo ha deciso di:

- ribattere la presunzione secondo cui una posizione scaduta da almeno 30 giorni è da classificare automaticamente nello Stage 2, solamente con riferimento a crediti afferenti a specifiche aree di business;
- esercitare, in fase di FTA nonché a regime, e solo limitatamente al portafoglio Titoli Sovereign, in considerazione delle caratteristiche proprie dei titoli in portafoglio, la "Low Credit Risk Exemption";

- utilizzare il metodo FIFO (First In-First Out), al fine di confrontare, per ogni singola tranche di titoli di debito acquistata, il merito creditizio originario della medesima con quello ad essa attribuito alla data di reporting.

Ai fini dell’allocazione delle esposizioni nei diversi Stage alla data di prima applicazione del principio, le esposizioni performing sono classificate negli Stage 1 e 2, diversamente dalle esposizioni non performing che sono allocate nello Stage 3. Con riferimento a tali ultime esposizioni, si specifica che il Gruppo UBI Banca è allineato alla definizione di cui alla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia, vale a dire che le medesime corrispondono alla somma di esposizioni scadute deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze, così come definite dalle vigenti disposizioni in materia di Vigilanza.

Stima dell’Expected Credit Loss ed inclusione degli scenari forward looking Stage 1 e 2

Con riferimento al modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la misurazione della perdita attesa degli strumenti classificati in Stage 1 e 2 sono stati apportati specifici adeguamenti ai parametri di rischio stimati a fini regolamentari per assicurare la piena coerenza, al netto delle differenti previsioni normative, fra trattamento contabile e regolamentare. I principali adeguamenti sviluppati sono volti a:

- introdurre componenti point-in-time ai parametri stimati in ottica *through-the-cycle* secondo le previsioni regolamentari;
- introdurre scenari c.d. forward looking;
- estendere i parametri di rischio di credito ad un orizzonte pluriennale.

Con particolare riguardo alla previsione del principio contabile di incorporare nella stima delle perdite attese scenari forward looking anche di tipo macroeconomico, il Gruppo UBI Banca ha deciso di includere i medesimi, nonché le previsioni relative agli andamenti geosettoriali (negli ambiti in cui opera la controparte), in modelli interni già disponibili sviluppati per le finalità di Stress Test sul rischio di credito che sono stati oggetto di necessari aggiustamenti al fine di renderli compatibili con le specifiche previsioni del nuovo principio.

Nel rispetto delle previsioni dell’IFRS 9, per cui la stima dell’ECL deve essere il risultato della ponderazione di una serie di possibili scenari prospettici, tali modelli contemplano l’utilizzo di scenari *most likely*, ovvero l’utilizzo dello scenario ritenuto maggiormente probabile, unitamente a scenari *best* e *worst*, ad ognuno dei quali viene associata una percentuale di accadimento. Tali scenari sono coerenti con quelli assunti per finalità di budget e capital allocation.

Ai fini dell’elaborazione di scenari macroeconomici che includono proiezioni su indicatori macroeconomici e finanziari nazionali ed internazionali, il Gruppo UBI Banca utilizza un “Modello Previsionale Integrato” le cui previsioni, sviluppate lungo un orizzonte temporale di 5 anni, sono oggetto di periodico aggiornamento.

Il Modello è impiegato nella costruzione dello scenario *most likely*, di norma basato esclusivamente sull'output delle equazioni dello stesso. Viene successivamente effettuata sia un'analisi di benchmarking prendendo come riferimento i principali istituti internazionali sia una verifica dell'eventuale presenza di elementi esterni, tipicamente di politica internazionale e monetaria, esogeni al modello, solitamente non prevedibili né analizzabili con modelli statistici, ma che possono essere tali da avere un effetto non trascurabile sulle previsioni.

Tali scenari, migliorativi e peggiorativi sono ottenuti grazie a tecniche statistiche di simulazione e alla successiva selezione della coppia di scenari estremi con uguali probabilità di realizzazione. È inoltre previsto l'utilizzo di scenari esterni che recepiscono ipotesi date o simulano l'impatto di shock. Per tutte le variabili del modello sono di norma costruite delle soglie di accettabilità delle stime, in funzione delle previsioni a 5 anni fornite da un benchmark di almeno due istituti internazionali specializzati. Al di fuori della soglia di accettabilità, il valore generato dal modello è sostituito dal valore del benchmark.

Prospetto di riconciliazione

Prospetto di riesposizione dei saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 (ex IAS 39) nelle nuove voci di bilancio (ex IFRS 9) previste dal 5° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 262/2005.

Tale prospetto raccorda le voci dello schema di Stato patrimoniale attivo e passivo, pubblicate nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con le voci introdotte dal 5° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005.

Esso rappresenta gli esiti dell'applicazione delle previsioni, del principio contabile IFRS 9, in termini di "classificazione" degli strumenti finanziari. I valori degli attivi e passivi patrimoniali, determinati in applicazione alle regole di misurazione del principio IAS 39, sono quindi riesposti alle nuove voci osservando il Business Model definito dal Gruppo UBI Banca ai sensi del principio contabile IFRS 9. Nel processo di riesposizione, si è considerato l'esito del c.d. SPPI test che costituisce parte integrante del processo di classificazione.

La voce "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico" accoglie:

- gli strumenti finanziari gestiti con finalità di negoziazione, rilevati nella sottovoce a) attività finanziarie detenute per la negoziazione (già previsto dallo IAS 39);
- le attività finanziarie per le quali l'IFRS 9 consente di optare per la Fair Value Option rilevate nella sottovoce b) attività finanziarie designate al fair value (già previsto dallo IAS 39);
- le attività finanziarie, diverse dalle attività finanziarie di negoziazione e le attività finanziarie le cui caratteristiche oggettive non consentono il superamento del SPPI test, rilevate nella sottovoce c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.

Si sottolinea che gli strumenti finanziari precedentemente classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, per un valore di 887,2 milioni di euro sono stati attribuiti, stante la continuità nella strategia di gestione degli stessi: nella voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico a) attività finanziarie detenute per la negoziazione”, inoltre sono stati attribuiti alla voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico b) attività finanziarie designate al fair value” titoli di debito, detenuti nell’ambito del comparto assicurativo, precedentemente classificati alla voce “Attività finanziarie valutate al fair value” per 11,3 milioni di euro.

In fase di FTA si è proceduto alla riclassifica nella nuova voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” di:

- -37,3 mln di euro riferiti a titoli di debito, titoli di capitale per cui non sussiste più l’intento di negoziazione;
- 81,0 mln di euro riferiti a e titoli di capitale, detenuti per finalità di Merchant Banking e Private Equity, precedentemente classificati tra le “Attività finanziarie designate al fair value” che non hanno più i requisiti per l’esercizio della Fair Value Option;
- 955,4 mln di euro riferiti a titoli di debito, titoli di capitale e crediti, da valutarsi obbligatoriamente al fair value in conseguenza del fallimento dell’SPPI test o della scelta del Gruppo di non avvalersi della c.d. “OCI election”.

La voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” accoglie:

- strumenti finanziari associati al Business Model Hold to Collect & Sell per i quali l’SPPI test sia superato;
- titoli di capitale per i quali si opta, in ossequio alla “OCI election”, per la presentazione delle variazioni di valore nel prospetto della redditività complessiva.

L’IFRS 9 stabilisce che gli strumenti finanziari valutati al fair value con impatto nella redditività complessiva siano soggetti alle previsioni in materia di impairment.

In fase di prima applicazione si è proceduto alla riclassifica, tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” di 4.940,1 milioni di euro riferiti a titoli di debito precedentemente classificati tra le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”.

La voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” accoglie le attività finanziarie associate al Business Model Hold to Collect i cui termini contrattuali prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sul capitale da restituire.

In fase di prima applicazione si è proceduto alla riclassifica, tra le “Attività finanziarie valutate al costo

ammortizzato” di 1.847,8 milioni di euro riferiti a titoli di debito, precedentemente classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

La voce “Fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate” del passivo accoglie la riclassifica operata in funzione delle previsioni relative alle perdite attese su garanzie finanziarie e impegni a erogare fondi per 47,3 milioni di euro.

Prospetto di riconciliazione tra i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 (ex IAS 39) ed i saldi patrimoniali al 1° gennaio 2018 (ex IFRS 9)

Il prospetto evidenzia, per le singole voci dell’attivo e del passivo dello schema patrimoniale del 5° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005, l’impatto dell’applicazione delle previsioni del principio contabile IFRS 9, in termini di misurazione ed impairment.

Gli impatti esposti nel prospetto sono così dettagliabili:

- *Misurazione*

L’impatto, complessivamente pari a +70 mln di euro, è riferibile per:

- +262 mln di euro alla valutazione degli strumenti finanziari:
 - +7,6 mln di euro si riferiscono alla valutazione al fair value di strumenti finanziari riclassificati tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” precedentemente valutati al costo ammortizzato;
 - +65,7 mln di euro si riferiscono alla valutazione al fair value di titoli di debito classificati tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” precedentemente valutati al costo ammortizzato in quanto iscritti alla voce “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”;
 - +188,7 mln di euro si riferiscono alla valutazione al costo ammortizzato di titoli di debito classificati tra le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” precedentemente valutati al fair value in quanto iscritti alla voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita”;
- -192 mln di euro alle nuove previsioni in materia di *modification accounting*.

- *Impairment*

L’impatto complessivamente pari a -853,5 mln di euro è riferibile per:

- -812,5 milioni di euro ad “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di cui:

- -241,5 mln di euro per maggiori rettifiche di valore su posizioni performing classificate a Stage 1 e Stage 2;
- -571 mln di euro per maggiori rettifiche di valore su posizioni non performing classificate a Stage 3;
- 41 milioni di euro a garanzie e impegni di cui:
 - -20,1 mln di euro per maggiori rettifiche di valore su posizioni performing classificate a Stage 1 e Stage 2;
 - -20,9 mln di euro per maggiori rettifiche di valore su posizioni non performing classificate a Stage 3.

L'importo stimato è di euro +80 milioni con conseguente impatto positivo sul patrimonio netto contabile di pari ammontare.

Il Patrimonio netto consolidato al 1° gennaio 2018 (ex IFRS 9) ammontava a 9.218,1 milioni di euro in riduzione rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ex IAS 39) pari a 10.004,9 milioni di euro.

Importi in migliaia di euro

Effetto transizione all'IFRS 9	
Patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 ex IAS 39	10.004.871
- di cui Gruppo	9.925.183
- di cui terzi	79.688
	Impatto Netto
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	7.593
Misurazione	
<i>Valutazione al fair value degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato ex IAS 39</i>	7.593
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	65.691
Misurazione	
<i>Valutazione al fair value degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato ex IAS 39</i>	65.691
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-815.686
Misurazione	
<i>Valutazione al costo ammortizzato degli strumenti finanziari valutati al fair value con impatto a patrimonio netto ex IAS 39</i>	188.759
<i>Modification accounting</i>	-191.994
Impairment	
<i>Stage 1 e Stage 2</i>	-241.489
<i>Stage 3</i>	-570.962
Garanzie finanziarie e impegni	-41.003
Impairment	
<i>Stage 1 e Stage 2</i>	-20.111
<i>Stage 3</i>	-20.892
Impatti relativi al patrimonio	-783.405
Impatti relativi al patrimonio dei terzi	-
Fiscalità su FTA	-3.374
Totale impatti transizione	-786.779
Patrimonio netto del Gruppo al 1° gennaio 2018 ex IFRS 9	9.218.092
- di cui Gruppo	9.138.404
- di cui terzi	79.688

Tabella M: Prospetti di riconciliazione tra fondi rettificativi (ex IAS 39) e accantonamenti per garanzie e impegni (ex IAS 37) al 31 dicembre 2017 e ECL (ex IFRS 9) al 1° gennaio 2018

4.2 Sintesi impatti della prima applicazione al 1° gennaio 2018

L'impatto dell'introduzione del nuovo principio, sul patrimonio netto contabile (Gruppo e Terzi) alla data del 1° gennaio 2018, è risultato pari a -786,8 milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale, di cui:

- -853,5 mln di euro riferibili all'incremento dei fondi in funzione delle nuove previsioni in materia di impairment;
- +262 mln di euro riferibili all'applicazione delle nuove regole di classificazione e valutazione;
- -192 mln di euro riferibili alle nuove previsioni in materia di *modification accounting*;
- -3,4 mln di euro riferibili all'impatto fiscale.

<i>(importi in milioni di euro)</i>	31.12.2017 ex IAS 39	Classificazione e Valutazione	Modification	Impairment (ECL)	Impatto Fiscale	1.1.2018 ex IFRS 9
Patrimonio netto contabile	10.004,9	+262,0	-192,0	-853,5	-3,4	9.218,1

Tabella N

- CET1 ratio: il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall'introduzione dell'IFRS 9, l'intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%.

L'introduzione dell'IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. L'impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positivo per 39 punti base, è compensato dall'impatto negativo delle previsioni in materia di *modification accounting* ed impairment per complessivi 35 punti base.

	31.12.2017 ex IAS 39	Classificazione e Valutazione	Modification	Impairment (ECL)	Impatto Fiscale	1.1.2018 ex IFRS 9
CET1 ratio Transitional arrangement	11,56%	+39 p.b.	-29 p.b.	-6 p.b.	-0,5 p.b.	11,60%

Tabella O

Expected Credit Loss: l'incremento rilevato nei fondi in sede di transizione al 1° gennaio 2018, di cui alla tabella sotto riportata, è ascrivibile alle nuove previsioni in materia di impairment su esposizioni di cassa e di firma con controparti banche e clientela.

(importi in milioni di euro)

31.12.2017 Impairment ex IAS 39	Cancellazione Fondi ex IAS 39	Stage 1 e 2	Stage 3	1.1.2018 ECL ex IFRS 9
4.949,7	-97,8	+261,6	+591,9	5.705,3

Tabella P

CONCLUSIONI

Lo studio vorrebbe essere riuscito a rispondere alla domanda: “come reagirebbero le banche nel breve termine e nel lungo termine, tenute a costituire un accantonamento per perdite attese su crediti nel momento in cui il credito è erogato non più aspettando che si verifichi un evento determinante che segnali perdite imminenti?”.

Le nuove regole cambieranno probabilmente il comportamento delle banche nelle fasi di contrazione del credito, frenando potenzialmente la prociclicità. I nuovi standard basati sulle perdite attese su crediti si sostituiscono ai precedenti, proponendo un approccio più prospettico maggiormente incentrato sulla probabilità di perdite future su crediti, anche in assenza di eventi attivatori.

Una delle conclusioni principali emerse da queste analisi è che diverse banche stanno ancora valutando l’impatto. Il 60% delle banche non aveva ancora fornito informazioni sull’impatto della transizione o non era in grado di quantificarlo. Circa il 30% non forniva ancora nessuna indicazione. Tra le banche che avevano effettuato una stima dell’impatto, la maggioranza si aspettava un aumento degli accantonamenti totali per perdite su crediti fino al 25% in tutte le classi di attività, mentre circa il 19% delle banche intervistate si aspettava un incremento compreso tra lo 0 e il 10% e il 32% prevedeva un aumento tra il 10 e il 30%. Queste statistiche dimostrano che, dovendo alcune banche aderire ai nuovi principi entro il 2021, ancora occorrerà osservare i comportamenti di quest’ultime per altri due anni per essere completamente sicuri circa questo tema.

Le banche di grandi dimensioni hanno mantenuto coefficienti Tier 1 dell’11,8% a fine dicembre 2015, ovvero di gran lunga superiori al livello fissato come obiettivo (compreso il buffer di conservazione del capitale) del 7%. Tali buffer dovrebbero essere sufficientemente elevati da assorbire gli shock collegati agli accantonamenti prospettici; in caso contrario, sarà necessario rafforzare i buffer patrimoniali piuttosto che ritardare gli accantonamenti.

Altre considerazioni possono riassunte come segue:

- Vi è stato un impatto negativo sul Tier 1 *day-one*;
- Le banche che utilizzano principalmente un approccio IRB hanno registrato un minore impatto negativo rispetto alle banche che utilizzano principalmente un approccio SA. L'aumento delle *provisions* del *day-one* è più elevato per le banche IRB (11,4%) che per le banche di SA (7,4%).
- L'impatto della classificazione e della misurazione sulla transizione all'IFRS 9 sembra essere considerato pertinente solo per una minoranza di banche. I dati di vigilanza relativi al secondo

trimestre del 2018 indicano che il 85% delle esposizioni in bilancio è assegnato allo Stage 1, 8% allo Stage 2 e al 7% allo Stage 3.

- Per quanto riguarda i trasferimenti tra gli Stage, considerando i dati di vigilanza per il secondo trimestre del 2018, i trasferimenti più frequenti si sono verificati dallo Stage 3 allo Stage 1 o 2: viene confermato trend che vede il passaggio dallo Stage 3 agli altri, dato che il calcolo degli interessi per i crediti in Stage 3 è più severo e stringente rispetto ai rimanenti.
- Infine, si evince che le aspettative del secondo EBA report sono state superate, segno di un'applicazione più onerosa di quanto preventivato.

Nel caso UBI come evidenziato nel paragrafo 4.2 Sintesi Impatti della prima applicazione al 1° gennaio 2018, gli effetti del cambiamento del principio contabile sul CET 1 sono minimi (da + 11, 56 % a +11, 60%); mentre, per quanto riguarda l'Impairment, vi sono cambiamenti significativi (da 4949 mln a 5705 mln). Quindi si può concludere parlando del caso nazionale che il passaggio all'IFRS 9 è stato ben supportato (anche grazie alle disposizioni transitorie), ma per gli enti occorre mantenere un elevato grado di prudenza e che la procedura che sta portando alla compliance del nuovo principio non sia di facile attuazione.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Abrami, *Il nuovo bilancio degli enti creditizi e finanziari*, “Cedam”, 1993
- Adamo, *Problemi di armonizzazione contabile dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, “Giuffrè”, 2001
- André, P., Cazavan-Jeny, A., Dick, W., Richard, C., & Walton, P. *Fair value accounting and the banking crisis in 2008: Shooting the messenger*, “Accounting in Europe”, 2009
- Andrei, *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, “Giappichelli”, 2006
- Antonini, Tomasini, Zattarin, *Il patrimonio netto e il patrimonio di vigilanza*, in Rutigliano (a cura di), *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili e analisi dei rischi*, “Egea”, 2011
- Bagnoli, *La relazione sulla gestione tra normative e prassi*, “Giuffrè”, 2003
- Ballarin, *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, “Wolters Kluwer Italia”, 2016
- Barth, *Fair value Accounting: Evidence from Investment Securities and the Market Valuation of Banks*, “The accounting review”, 1994
- Basel Committee on Banking Supervision, *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*, “Bank for International Settlements”, Dicembre 2015
- Basilea 3 – *l'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica*, “Banca dei Regolamenti Internazionali”, 2014
- Busso, *IAS39. Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, in Dezzani, Biancone, Busso (a cura di), *IAS/IFRS*, “Ipsoa”, 2010
- Calandrini, Cavalieri, *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, “UTET libreria”, 1994
- Camfferman K., *The emergence of the 'incurred loss' model for credit losses in IAS 39*, Workingpaper, Vrije Universiteit Amsterdam Departement of Economics and Business Administration, 2013
- Camfferman, K., *The emergence of the 'incurred-loss' model for credit losses in IAS 39*, “Accounting in Europe”, 2015
- Capaldo, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio – Una introduzione*, “Giuffrè”, 1998
- Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, *Indici di bilancio*, “Giuffrè”, 2003
- Cassandro, *Trattato di Ragioneria. L'economia delle aziende e il suo controllo*, “Cacucci”, 1982
- Cattaneo, Golia, Manzonetto, *Il bilancio degli enti creditizi*, “Bancaria Editrice-Edibank”, 1993
- Ceriani, Frazza, *Il bilancio bancario. Evoluzione e rivoluzione nell'informativa*, in Rutigliano (a cura di), *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi*, “Egea”, 2011
- Cimini, *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari*, “Cedam”, 2019, 2 ed.

Cimini, *Il sistema di bilancio degli enti finanziari e creditizi. Dagli schemi obbligatori al prospetto delle variazioni del patrimonio di vigilanza*, “Cedam”, 2016

Cimini, *The selective misrepresentation of financial information due to earnings management. Theoretical framework and empirical evidence from the European Union*, “Giappichelli”, 2015

Cohen, Edwards Jr, *La nuova era degli accantonamenti per perdite attese su crediti*, “Rassegna trimestrale BRI”, Marzo 2017

D’Este, Fellegara, *Valore economico, fair value e redditi non realizzati. Prime evidenze empiriche della rendicontazione del comprehensive income in Italia*, “Financial Reporting”, 2009

Dezzani, Pisoni, Puddu, *Il bilancio delle società finanziarie*, “Giappichelli”, 1996

Di Pietra, Evans, Chevy, Cisi, Eirle, Jarvis, *Comment on the IASB’s Exposure Draft “IFRS for Small and Medium-Sized Entities”*, “Accounting in Europe”, 2008

EBA Report – First observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU institutions
<https://eba.europa.eu/documents/10180/2087449/Report+on+IFRS+9+impact+and+implementation.pdf>

EBA Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9
<https://eba.europa.eu/documents/10180/1720738/EBA+Report+on+results+from+the+2nd+EBA+IFRS9+IA.pdf>

FASB Accounting standards update. Financial instruments – Credit losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments, “Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board”, Giugno 2016.

FASB Exposure draft: Proposed accounting standards update. Accounting for financial instruments and revisions to the accounting for derivative instruments and hedging activities, “Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board”, 26 Maggio 2010

FASB Exposure draft: Proposed accounting standards update. Financial instruments: Credit losses, “Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board”, 20 Dicembre 2012

FASB Statement of financial accounting concepts no. 8. Conceptual framework for financial reporting “Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board”, Settembre 2010

FASB Supplementary document. Accounting for financial instruments and revisions to the accounting for derivative instruments and hedging activities: Impairment, “Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board”, 31 Gennaio 2011

Fiechter, Novotny-Farkas, *Pricing of Fair Values during the Financial Crisis: International Evidence*, “Working Paper”, 2011

Fiori, *L’analisi della solidità*, in Caramiello, Di Lazzaro, Fiori, *Indici di bilancio*, “Giuffrè”, 2003

Fortuna, *L’informativa sui rischi delle banche*, “FrancoAngeli”, 2010

Gebhardt G., Novotny-Farkas Z., *Mandatory IFRS Adoption and Accounting Quality of European Banks*, “Journal of Business Finance & Accounting”, 2011

Hodder, L., & Hopkins, *Agency problems, accounting slack, and banks’ response to proposed reporting of loan fair values*, “Accounting, Organizations and Society”, 2014.

- IASB Exposure draft ED/2009/12. Financial instruments: Amortised cost and impairment*, “London: International Accounting Standards Board”, Novembre 2009
- IASB Exposure draft ED/2013/3 financial instruments: Expected credit losses*, “London: International Accounting Standards Board”, Marzo 2013
- IASB Exposure draft ED/2015/3 conceptual framework for financial reporting*, “London: International Accounting Standards Board”, Maggio 2015
- IASB IFRS 9 financial instruments*, “London: International Accounting Standards Board”, 2014
- IASB Project summary*, “London: IFRS 9 Financial instruments”, Luglio 2014. <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognition/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf>
- IASB Snapshot: Financial instruments – Expected credit losses*, “London: International Accounting Standards Board”, Marzo 2013
- IASB Staff paper. Financial instruments: Impairment*, “London: IASB meeting”, 22–26 Luglio 2013 <http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/July/05B-Impairment.pdf>
- IASB Supplement to ED/2009/12. Financial instruments: Amortised cost and impairment (Financial Instruments: Impairment)*, “London: International Accounting Standards Board”, Gennaio 2011
- IASB The conceptual framework for financial reporting*, “London: International Accounting Standards Board”, Settembre 2010
- IASB/FASB Staff paper. Impairment: Three-bucket approach*, “IASB/FASB Meeting”, 13 Giugno 2011 <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognition/Impairment/Meeting-Summaries/Documents/FI0611b08obs.pdf>
- IASC International accounting standard 39 – Financial instruments: Recognition and measurement*, “London: International Accounting Standards Committee”, 2009
- Jones, *Emerging problems with the Basel Capital Accord: regulatory capital arbitrage and related issue*, “Journal of Banking and Finance”, 2000
- Magistro, *Le partecipazioni nelle imprese bancarie. Aspetti economici giuridici, contabili*, “Cedam”, 1996
- Maglio, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, “Cedam”, 1998
- Marchi, Potito (a cura di), *L’impatto dell’adozione dei principi IAS/IFRS sui bilanci delle imprese quotate italiane*, “FrancoAngeli”, 2012
- Mechelli, *La value relevance del bilancio di esercizio. Modelli, metodologie di ricerca ed evidenze empiriche*, “Giappichelli”, 2013
- O’Hanlon, J., Hashim, N., & Li, W., *Expected-loss-based accounting for the impairment of financial instruments: The FASB and IASB IFRS 9 Approaches*, “European Parliament”, 2015
- O’Hanlon, J., Hashim, N., & Li, W., *Expected-loss-based Accounting for Impairment of Financial Instruments: The FASB and IASB Proposals 2009–2016*, “Accounting in Europe”, 2016

Onida, *Economia d'azienda*, "UTET", 1965

Onida, *Il principio di convenienza nell'azienda di produzione. Redditività e rendimenti*, "Rivista dei dottori commercialisti, vol. 5", 1954

Paolucci, Menicucci, *Bilanci delle banche e principi contabili IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive*, "Giappichelli", 2008

Pencarelli, *Il bilancio degli intermediari finanziari non bancari alla luce dell'adeguamento alla normativa CEE*, in Carretta (a cura di), *Gli intermediari finanziari non bancari. Profili gestionali, analisi di bilancio e valutazione della performance*, "Egea", 1995

Pizzo, *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia. Fair Value*, "Giappichelli", 2006

Report of the financial crisis advisory group, "Financial Crisis Advisory Group", 28 Luglio 2009
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176156365880

Sarcone, *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, "Giappichelli", 1993

Sarcone, *La formazione del bilancio annuale. Disciplina civilistica e principi contabili nei loro tratti più significativi*, "Cedam", 2016

Terzani, *Introduzione al bilancio d'esercizio*, "Cedam", 1985

UBI Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018
https://www.ubibanca.it/pagine/Bilanci_e_Relazioni_2018.aspx

Zambon, *Entità e proprietà nel bilancio di esercizio*, "Cedam", 1996

http://www.analisibanka.it/media/analisi_23.pdf

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162917634

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162917634.

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158096249

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176158457166

http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=2012-260

http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=1810-100

http://www.fasb.org/jsp/FASB/CommentLetter_C/CommentLetterPage&cid=1218220137090&project_id=2011-150

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/Meeting-Summaries/Documents/FI0710b09Aobs.pdf>

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/ED/Comment-Letters/Pages/Comment-letters.aspx>

<http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Impairment/Exposure-Draft-March-2013/Comment-letters/Pages/Comment-letters.aspx>

<http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/July/05C-Impairment.pdf>

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs9-p1.htm

https://www.bdo.it/getattachment/94720541-8494-4804-a816-68b7daa7ec59/amministrazionefinanza_2016_10-Ballarini.pdf.aspx?lang=it-IT&ext=.pdf

<https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-second-impact-assessment-of-ifrs-9-on-eu-banks>

<https://www.eba.europa.eu/-/eba-provides-its-views-on-the-implementation-of-ifrs-9-and-its-impact-on-banks-across-the-eu>

<https://www.iasplus.com/en/news/2018/12/eba>

<https://www.icaew.com/technical/financial-reporting/ifrs/ifrs-standards/ifrs-9-financial-instruments-replacement-of-ias-39/summary-and-timeline>

www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf

www.bis.org/publ/bcbs126.pdf

www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

www.bis.org/publ/bcbs223.pdf

www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

www.borsaitaliana.it

www.g20.org

www.ifrs.org

Riassunto

Il lavoro proposto dal candidato si pone come obiettivo quello di comprendere le cause scatenanti, ma soprattutto le conseguenze del nuovo principio contabile IFRS 9, incentrato sugli strumenti finanziari e sulla loro contabilizzazione in bilancio. In particolare, il lavoro si focalizzerà sul tema dell'Impairment, data l'importanza di tale argomento per la comprensione del nuovo principio.

L'elaborato è suddivisibile in due parti: la prima teorica, mentre la seconda empirica.

La parte teorica si avvale di tre capitoli.

Nel primo capitolo si analizza in generale la situazione ex IAS 39 per porre le basi sulle quali è avvenuto il cambiamento; il secondo capitolo espone l'evoluzione normativa che ha permesso il passaggio dallo IAS 39 al nuovo principio ed infine approfondisce lo stesso IFRS 9. Il terzo capitolo, concludendo la parte più squisitamente teorica, ripercorre l'evoluzione dell'informativa di bilancio, si focalizza sulle problematiche affrontate nel recepimento dalle banche e sulle linee guida del Comitato di Basilea al fine di stimolare l'attuazione del passaggio.

La parte empirica, riguardante l'ultimo capitolo, si pone l'obiettivo di analizzare e sintetizzare gli effetti riscontrati dagli utenti del mercato scatenati dal nuovo principio contabile.

Si avvale di tre casi: il caso proposto da Cohen e Edwards Jr nel 2017, il terzo report pubblicato dall'EBA alla fine del 2018 ed infine un caso nazionale, ovvero il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 della Banca UBI.

Il primo capitolo affronta il principio contabile internazionale IAS 39, suddividendo le disposizioni in esso in tre blocchi: classificazione, valutazione e riclassificazione ed infine impairment. Il principio lascia ampia libertà interpretativa, limitando però la classificazione in quattro categorie per le attività: FVTPL, HtM, L e R ed infine AFS.

Per gli strumenti finanziari le prime tre categorie sono proprie, ovvero hanno degli standard ben precisi, per cui la classificazione in quel gruppo deve essere rispettata, mentre l'ultima è residuale, infatti vi rientrano tutti gli strumenti finanziari che non hanno avuto la propria collocazione.

Per quanto riguarda le passività, sulla falsariga delle attività, si distinguono due classi: passività al FVTPL e passività al costo ammortizzato.

Passando alla valutazione degli strumenti finanziari, lo IAS 39 pone tre criteri di valutazione: il fair value, il costo ammortizzato ed infine il costo. Esercizio dopo esercizio, al fine di assicurare la correttezza e la veridicità del bilancio, è necessario revisionare il valore delle attività e passività iscritte in bilancio. La valutazione nello IAS 39, anno dopo anno, si basa sul concetto di *incurred loss*. L'*incurred loss model* tende a sottovalutare le perdite attese: nonostante un portafoglio sia *in bonis*, la sua natura e gli infiniti possibili scenari futuri (che le funzioni di *risk management* cercano di anticipare con svariate simulazioni) porteranno alla effettiva quantificazione di una perdita attesa. Il Principio Contabile individua ed elenca alcuni eventi

che rappresentano con certezza la manifestazione di una perdita di valore per un'attività finanziaria valutata al FVTPL. Questi eventi sono: l'emittente o il debitore si trovano in difficoltà finanziaria; la violazione del contratto, ad esempio, il mancato pagamento degli interessi o della quota capitale; il finanziatore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende a quest'ultimo una concessione che altrimenti non avrebbe preso in considerazione; il beneficiario potrebbe, con un certo grado di probabilità, dichiarare bancarotta o avviare altre procedure di ristrutturazione finanziaria; la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività; dall'osservazione di un gruppo di attività finanziarie e dall'andamento storico dei dati sui *cash flow* attesi, sussiste un'evidenza che non sarà recuperato l'intero importo nominale di tale portafoglio di strumenti finanziari. Discorso ben diverso per i titoli che seguono il criterio del costo ammortizzato. Essi verranno valutati con l'ausilio dell'*Impairment Test*, utile a verificare se alcuni eventi detti *trigger event* siano causa scatenante di una modifica dei flussi finanziari, attuali e potenziali di determinati titoli. L'emendamento IFRS 7 specifica tre livelli di fair value: (i) livello 1, per gli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo; (ii) livello 2, per la misurazione del fair value si utilizzano tecniche basate su parametri riscontrabili sul mercato ed (iii) livello 3, utilizzando tecniche non reperibili sul mercato.

Nel Capitolo 2 si discute e si analizza la lunga e articolata diatriba sulla formulazione di un nuovo principio contabile internazionale, l'IFRS 9. Gli elementi chiave sono: un progetto iniziale di esposizione IASB (IASB Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment, November 2009); un progetto iniziale di esposizione FASB (Exposure Draft: Proposed Accounting Standards Update – Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities, 26 May 2010); un documento complementare di gennaio 2011 FASB/IASB (Supplement to ED/2009/12 – Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (Financial Instruments – Impairment), January 2011 / Supplementary Document: Accounting for Financial Instruments and Revisions to the Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities – Impairment, January 2011) ed infine una serie di proposte per un cosiddetto approccio a tre bucket emesso a metà del 2011 in base al feedback su FASB (Exposure draft: Proposed accounting standards update. Financial instruments: Credit losses 20 December 2012; Approach to Accounting for Credit-loss Impairment: Latest Exposure Draft and Accounting Standards Update. Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments 2016) e IASB (Exposure Draft: ED/2013/3 Financial Instruments – Expected Credit Losses, March 2013; IASB Approach to Accounting for Credit-loss Impairment: Latest Exposure Draft and IFRS 9 Financial Instruments 2014) Gli utenti sono stati in gran parte favorevoli alle proposte come un equilibrio tra la fedele presentazione della sostanza economica per quanto riguarda le perdite di credito e la praticità. Le proposte sono state viste da alcuni come meno pure concettualmente rispetto allo IASB iniziale, ma come approccio più facilmente operativo e pragmatico per il riconoscimento delle operazioni di prestito. I commentatori sono stati in gran parte favorevoli alla suddivisione proposta tra i beni che hanno e non hanno sperimentato il deterioramento del credito. Anche se alcuni hanno sostenuto il pieno riconoscimento di tutte le perdite attese come proposto nel

FASB 2012, la maggior parte non lo ha fatto. Gli argomenti contro il pieno riconoscimento delle perdite attese sul credito *lifetime* al momento del riconoscimento iniziale includevano la stima delle perdite attese *lifetime* non rispecchiava l'economia dei prestiti e che, sebbene potesse sembrare più semplice da capire, le attività in esecuzione comporterebbe complessità e soggettività indesiderabili. Le proposte sono state viste come lungimiranti, anche se si è constatato che le proposte darebbe luogo ad alcune *day-one losses*. C'è stata una certa preoccupazione per la gestione degli utili a causa della maggiore dipendenza dal giudizio. Uno dei principali cambiamenti apportati è lo snellimento delle categorie nel quale sono inseribili le attività, infatti non sono più presenti le quattro partizioni previste dallo IAS 39. Le categorie ora presenti sono solo due e tale riduzione ha ovviato ai problemi di intuitività di complessità delle regole di iscrizioni. Vengono inoltre introdotti i concetti di *business model* e di SPPI test come mezzi fondamentali per l'iscrizione corretta degli strumenti.

L'obiettivo del *SPPI Test* è quello di evitare che strumenti con caratteristiche derivate vengano valutati al costo ammortizzato. La prova si fonda sullo studio della natura dei flussi di cassa originati dagli strumenti. La disciplina prevede che venga eseguito un test, detto appunto SPPI (*solely payments of principal and interest*), avente lo scopo di capire se il titolo remunera solo interessi nascenti dal rischio intrinseco dell'attività stessa. al fine di scegliere in quale categoria classificare un'attività finanziaria è necessario considerare, le caratteristiche dello strumento finanziario stesso e come l'entità ha intenzione di utilizzarle. Si tratta quindi di elementi che non possono essere modificati nel breve termine. Il *business model* serve ad identificare e discernere la natura e le modalità d'incasso dei flussi finanziari derivanti dalle singole attività. Il *business model* detto *Held to Collect* porta ad una valutazione al costo ammortizzato se non viene esercitata la *fair value option* e in base alle risultanti del *SPPI* test. L'obiettivo del *modello di business* è quello di trarre profitto esclusivamente dai flussi di cassa contrattuali dell'attività. Le vendite sono elemento accessorio rispetto all'obiettivo primario del modello. I titoli compresi nel *business model Held to Collect*, saranno classificati e valutati, e al costo ammortizzato, dato che lo scopo ultimo del modello è l'incasso dei flussi finanziari predeterminati. Il secondo modello, detto *Held to Collect and for sale*, porta ad una valutazione al *fair value through other comprehensive income*, dato che nelle finalità è inclusa anche la vendita. La raccolta dei flussi di cassa contrattuali e le potenziali vendite sono entrambe parte integranti dell'obiettivo del modello di business. Per capire se uno strumento è detenuto al fine di incassarne i relativi flussi di cassa o nell'attesa di essere alienato, risulta fondamentale capire il motivo per cui tale strumento è stato iscritto nel bilancio dell'istituto. Bisogna, inoltre, studiare l'andamento delle vendite su quella fattispecie di strumento e le motivazioni che normalmente portano a vendere uno strumento facente parte di tale categoria. Il *business model*, non essendo modificabile con facilità, diviene l'elemento cognitivo fondamentale per la distinzione e la selezione delle categorie di classificazione, permettendo inoltre di determinare con maggiore accuratezza i flussi futuri derivanti dalle attività finanziarie. Il cambiamento del *business model* porterebbe alla riclassificazione di un'attività dalla valutazione al *fair value* a quella al costo ammortizzato, il *fair value* iscritto diventa il nuovo valore da contabilizzare e ammortizzare esercizio dopo

esercizio. Per quanto riguarda il caso opposto, ovvero quando si passa da una valutazione al costo ammortizzato ad una al *fair value*, quest'ultimo deve essere misurato (al netto degli ammortamenti cumulati), diventando il nuovo importo da iscrivere in bilancio. L'eventuale differenza, tra quest'ultimo e il valore in precedenza registrato, deve essere imputata a conto economico. Infine, per quanto riguarda le passività finanziarie, il Board ha deciso di mantenere l'impossibilità di effettuare delle riclassificazioni come stabilito già dallo IAS 39.

In tema di impairment, è imprescindibile identificare un nesso casuale tra una potenziale perdita di valore ed un determinato evento incidentale (*incurred*), che sia il fattore scatenante della svalutazione stessa. Tali cause sono definite *loss events*, possono avere degli effetti differenti, più o meno impattanti sui futuri flussi derivanti dal possesso dello strumento. Le perdite sui crediti sono il valore attuale di tutte le possibili erosioni dei flussi di cassa causati da eventi esterni. Sono una stima delle perdite su crediti lungo un determinato gap temporale. Quando si stima questa perdita, l'entità deve considerare la probabilità di incorrere in perdite ponderate in base alla bontà dello scenario preso in considerazione. È fondamentale, inoltre, tener conto del valore temporale del denaro, vista la procedura di attualizzazione da costruire per periodi di tempo variabili. Lo standard non definisce analiticamente il calcolo della perdita attesa ma traccia delle linee guida, ovvero dei modelli adottabili dalle singole entità. La perdita attesa calcolata su tutta la vita residua dello strumento (*lifetime*) è una stima del valore attuale delle perdite che eventualmente sorgeranno nel periodo che intercorre tra la data di valutazione e la data di scadenza dello strumento a causa di eventuali inadempienze del debitore. Tali perdite sono pesate per le probabilità di ognuna di verificarsi. La perdita attesa entro i 12 mesi, viene quantificata come una frazione, di durata annuale, della perdita *lifetime*. Il calcolo è il risultato del valore della perdita attesa su tutta la vita dello strumento, ponderata per la probabilità di *default* dell'*asset* entro un anno. Il valore stimato della perdita attesa deve considerare il valore economico del tempo e basarsi su scenari verosimili, costruiti seguendo criteri opportuni. L'entità non può individuare e prevedere ogni scenario possibile, ma deve essere in grado di individuare il più probabile sulla base delle migliori informazioni disponibili. La nuova suddivisione dei crediti introdotta dall'IFRS 9 influenza il calcolo dell'*Expected Credit Losses* e dell'interesse effettivo. I redattori calcoleranno, sui crediti in Stage 1, la perdita attesa stimata su un arco temporale lungo 12 mesi, ovvero la perdita di valore derivante da eventi di *default* su uno strumento finanziario entro i 12 mesi dopo la data di iscrizione. Gli interessi, così come per quelli in Stage 2, sono calcolati sul totale lordo di carico in bilancio. Per gli strumenti iscritti in Stage 2 e in Stage 3, i redattori calcoleranno la perdita attesa su un gap temporale detto *Lifetime*. Si tratta di perdite sui crediti che derivano dalla probabilità di *default* per tutta la durata dello strumento finanziario. Sono il risultato di una media ponderata delle perdite con la probabilità di *default* utilizzata come peso. Essendo fondamentale il valore del tempo dei pagamenti, allora verranno inclusi nel calcolo i ritardi di pagamento, anche quando non sia intaccato il valore del flusso di cassa. Il calcolo degli interessi per i crediti in Stage 3 è più severo e stringente rispetto ai due precedenti. La quota interessi si calcola sulla base del titolo al netto degli ammortamenti cumulati. Il nuovo modello di impairment, denominato the three buckets

model, prevede il riconoscimento, quindi la rilevazione degli accantonamenti, delle perdite attese in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito degli strumenti finanziari. Non è più richiesto, dunque, il manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva per il riconoscimento di un onere. Le perdite attese dovranno essere calcolate sempre e gli accantonamenti dovranno essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito.

Nel capitolo 3 si analizza il processo evolutivo, durato più di cent'anni della normativa sull'informativa di bilancio per le banche italiane. Del processo evolutivo dell'informativa di bilancio, si possono segnare ed evidenziare le seguenti tappe: la disciplina contenuta dal Codice di Commercio; le norme contenute nel Codice Civile del 1942, le quali hanno abrogato quelle precedenti; il Decreto del Ministro del Tesoro del 19 Novembre 1975; il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che ha recepito la direttiva comunitaria; e l'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si possono distinguere due rivoluzioni: una formale e l'altra sostanziale. La rivoluzione formale riguarda la prima parte delle deliberazioni, mentre la rivoluzione sostanziale è scaturita dall'avvento degli IAS/IFRS. Alla rivoluzione sostanziale le si attribuisce un carattere sia involutivo che evolutivo. L'Italia recepisce il Regolamento IAS con il Decreto n.38 del 2005, spostando il termine a partire dell'esercizio del 2006, lasciando la possibilità di anticipare la *compliance* ai nuovi principi. Quindi, gli intermediari finanziari, se hanno emesso titoli quotati sui mercati regolamentati, redigono il consolidato conformemente allo IASB fin dal 2005, dato l'articolo 4, mentre il bilancio individuale a partire dal 2006, dato l'articolo 5. Le istruzioni di Banca d'Italia sono state oggetto e lo saranno anche in futuro di aggiornamento, causato dall'emanazione di nuovi standard e delle revisioni apportate a quelli esistenti.

Il capitolo continua trattando l'adozione degli IFRS obbligatori delle banche europee, allargando il discorso anche agli altri GAAP, in particolare quelli americani. Prima dell'introduzione degli IFRS, le normative GAAP consentivano alle banche, almeno in parte, di anticipare le perdite attese a causa di eventi futuri. Tuttavia, le norme hanno lasciato notevoli margini di manovra per i redattori di utilizzare la soggettività per regolare il reddito. I regolatori bancari e i supervisori utilizzano il bilancio come base per determinare i coefficienti patrimoniali richiesti dai regolamenti di adeguatezza patrimoniale. La loro principale preoccupazione è la stabilità finanziaria, e quindi preferiscono il provisioning di perdite di prestiti lungimiranti, che è in contrasto con lo IAS 39. Pertanto, le banche soggette a regimi di vigilanza più rigorosi possono avere incentivi per al fine di riconoscere maggiori riserve sui prestiti, volte ad attenuare i redditi in misura maggiore, anche dopo l'adozione degli IFRS. Un'altra caratteristica istituzionale suscettibile di influenzare la qualità contabile delle banche è la struttura proprietaria. Mentre i risultati di studi empirici focalizzati sul settore non finanziario hanno trovato meno gestione degli utili per le imprese con una proprietà meno concentrata, i risultati per il settore finanziario suggeriscono che le banche con proprietà ampiamente disperse hanno maggiori incentivi a impegnarsi nella gestione degli utili. Coerentemente con le loro risultanze per le imprese non finanziarie, le banche dell'UE quotate negli Stati Uniti erano già impegnate meno nel livellamento del reddito rispetto alle banche non cross-listed, prima dell'adozione degli IFRS.

Alcune delle conseguenze potenzialmente indesiderate dell'adozione degli IFRS (in senso economico) trovano una diminuzione del riconoscimento tempestivo delle perdite da parte delle banche. Prima dell'adozione degli IFRS, la maggior parte dei paesi europei ha applicato una miscela delle perdite sostenute e degli approcci alle perdite attese. Infine il paragrafo 3.1 approfondisce una serie di tematiche: il riconoscimento tempestivo delle perdite sui prestiti; le implicazioni della struttura di proprietà sulla smussatura del reddito; le implicazioni del regolamento bancario per l'arrotondamento dei redditi; l'effetto dell'adozione degli IFRS sul livellamento del reddito; la contabilità dei rischi di credito ai sensi dello IAS/IFRS; la contabilità delle perdite sui prestiti in Europa prima dell'adozione degli IFRS ed infine le accounting rules delle perdite di prestiti.

Nell'ultimo paragrafo del capitolo vengono illustrate le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria CBVB sia nel 2015 che nel 2016. Nel giugno 2006 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha emanato nuovi orientamenti di vigilanza “Sound credit risk assessment and valuation for loans” per affrontare il modo in cui i dati e i processi comuni possono essere utilizzati per la valutazione del rischio di credito, i fini contabili e di adeguatezza patrimoniale e per evidenziare i concetti di *provisioning* coerenti nei quadri prudenziali e contabili. Nel Dicembre 2015 viene sostituito dal documento “Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses”, il quale fornisce alle banche orientamenti in materia di vigilanza su come il modello contabile dell'ECL debba interagire con le pratiche globali di quadro normativo. Riconoscendo che le banche possano avere modelli di capitale regolamentare ben consolidati per la misurazione delle perdite attese, i modelli proposti dal Comitato di Basilea possono essere utilizzati come punto di partenza per stimare l'ECL a fini contabili; tuttavia, i modelli di capitale regolamentare non possono essere direttamente utilizzabili nella misurazione dell'ECL contabile a causa delle differenze tra gli obiettivi e gli input utilizzati per ciascuno di questi scopi. La guida si concentra sulle esposizioni creditizie, ossia prestiti, impegni di prestito e contratti di garanzia finanziaria cui si applica un quadro ECL. Il documento fornisce inoltre orientamenti per le autorità di vigilanza sulla valutazione dell'efficacia delle pratiche, delle politiche, dei processi e delle procedure del rischio di credito della banca che influiscono sui livelli di indennità. Il documento si avvale di 11 principi suddivisibili in due macro-classi, rispettivamente “Orientamenti di vigilanza per il rischio di credito e Contabilità per le perdite di credito attese” e “Valutazione prudenziale delle pratiche di rischio di credito, Contabilità delle perdite di credito attese e dell'adeguatezza patrimoniale”. La prima racchiude i primi otto principi, la seconda i rimanenti. I principi sono descritti come segue:

- *Principio 1*: Il CdA di una banca (o equivalente) e l'alta dirigenza sono responsabili di garantire che la banca disponga di adeguate pratiche di rischio di credito, compreso un efficace sistema di controllo interno, per determinare in modo coerente le indennità adeguate in conformità con le politiche e le procedure dichiarate dalla banca, il quadro contabile applicabile e gli orientamenti pertinenti in materia di vigilanza.

- *Principio 2:* Una banca dovrebbe adottare, documentare e aderire a metodologie solide che affrontino le politiche, le procedure e i controlli per valutare e misurare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. La misurazione delle quote dovrebbe basarsi su tali metodologie solide e determinare il riconoscimento appropriato e tempestivo delle perdite attese sul credito in conformità del quadro contabile applicabile.
- *Principio 3:* Una banca dovrebbe disporre di un processo di valutazione del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche condivise del rischio di credito.
- *Principio 4:* L'importo aggregato delle indennità di una banca, indipendentemente dal fatto che i componenti delle indennità siano determinati su base collettiva o individuale, dovrebbe essere adeguato e coerente con gli obiettivi del quadro contabile applicabile.
- *Principio 5:* Una banca dovrebbe disporre di politiche e procedure per convalidare adeguatamente i modelli utilizzati per valutare e misurare le perdite di credito attese.
- *Principio 6:* L'uso da parte di una banca di un giudizio di credito esperto, in particolare nella solida considerazione di informazioni lungimiranti ragionevoli e sostenibili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione e la misurazione delle perdite di credito attese.
- *Principio 7:* Una banca dovrebbe avere una solida valutazione del rischio di credito e un processo di misurazione che le fornisca una solida base per sistemi, strumenti e dati comuni per valutare il rischio di credito e per tenere conto delle perdite di credito attese.
- *Principio 8:* Le divulgazioni pubbliche di una banca dovrebbero promuovere la trasparenza e la comparabilità fornendo informazioni tempestive, pertinenti e utili alla decisione.
- *Principio 9:* Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero valutare periodicamente l'efficacia delle pratiche di rischio di credito della banca.
- *Principio 10:* Le autorità di vigilanza bancaria devono assicurarsi che i metodi impiegati da una banca per determinare le indennità contabili conducano ad un'adeguata misurazione delle perdite di credito attese conformemente al quadro contabile applicabile.
- *Principio 11:* Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero considerare le pratiche di rischio di credito della banca nel valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca.

Passando alla seconda parte propriamente empirica, vengono analizzati tre casi: il caso proposto da Cohen e Edwards Jr nel 2017, il terzo report pubblicato dall'EBA alla fine del 2018 ed infine un caso nazionale, ovvero il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 della Banca UBI.

Il primo studio affronta la transizione ai nuovi principi contabili delle banche. Nel 2016 sono state condotte indagini condotte a livello mondiale dalle principali società di revisione e da altre organizzazioni rivelando come, nonostante i progressi fatti dalle banche nell'implementazione dell'IFRS 9, rimanesse ancora molto da fare. Per esempio, l'indagine Global Banking IFRS di Deloitte esamina un campione di 91

banche così composto: 15 appartenenti alla regione Asia-Pacifico, 7 in Canada e 69 in Europa, Medio Oriente e Africa; di queste 16 di rilevanza sistemica globale (G-SIFI). Studi analoghi sono stati condotti da PwC UK, che ha analizzato 43 istituzioni in 10 paesi. A novembre 2016 l'EBA ha pubblicato il suo rapporto sui progressi realizzati da oltre 50 istituzioni finanziarie dello Spazio economico europeo nell'attuazione dell'IFRS 9. Barclays (2017) ha stimato l'impatto dell'IFRS 9 sulle dotazioni patrimoniali e di accantonamento in Europa a partire da un attento esame delle informazioni fornite da 28 grandi banche europee. Cohen e Edwards Jr nello studio del 2017 riporta come segue:

“Una delle conclusioni principali emerse da queste analisi è che diverse banche stanno ancora valutando l'impatto. Nell'indagine di Deloitte il 60% delle banche non aveva ancora fornito informazioni sull'impatto della transizione o non era in grado di quantificarlo. Nello studio di PwC il 30% non forniva ancora nessuna indicazione. Tra le banche che avevano effettuato una stima dell'impatto, la maggioranza, nell'indagine di Deloitte, calcolava che gli accantonamenti totali per perdite su crediti sarebbero aumentati fino al 25% in tutte le classi di attività, mentre in quella di PwC, il 19% delle banche intervistate si aspettava un incremento compreso tra lo 0 e il 10% e il 32% prevedeva un aumento tra il 10 e il 30%.”

Questi dati confermano quelli dell'EBA: infatti nel report del 2016 ha riportato un aumento medio del 18% e fino al 30% per l'86% delle banche intervistate. Invece, Barclays prevede una crescita degli accantonamenti di circa un terzo per la banca tipica del suo campione, ascrivibile principalmente alla rilevazione di ECL su tutta la durata del credito per attività nello Stage 2. Risultano moderate le stime riguardanti il corrispondente calo del patrimonio. Nell'indagine di Deloitte, il 70% delle banche intervistate prevede una riduzione fino a 50 punti base del coefficiente patrimoniale Tier 1. Tuttavia, la maggior parte delle banche non sa ancora come le autorità di regolamentazione incorporeranno le stime delle svalutazioni nelle loro definizioni del patrimonio di vigilanza. Barclays traduce gli aumenti degli accantonamenti in un calo medio del patrimonio di circa 50 punti base. Le autorità di vigilanza stanno studiando in che modo alleggerire gli oneri degli aggiustamenti, in un momento in cui le banche accrescono i coefficienti patrimoniali. Dalle indagini è risultata evidente la necessità di un maggior impegno in termini di modellizzazione, raccolta dati e attuazione. Lo studio propone due esperimenti che tentano, in modo imperfetto, di simulare l'andamento degli accantonamenti con regole più prospettiche. Nel primo esperimento viene sviluppato uno scenario ciclico medio. Per ogni banca del campione, si è calcolato l'ammontare medio degli accantonamenti effettuati ogni anno, in percentuale della crescita del credito, e si è poi aumentato (o ridotto) il livello annuale degli accantonamenti della differenza tra questo ammontare medio e l'ammontare contabilizzato in un dato anno. Di conseguenza, l'onere annuo per le riduzioni durevoli di valore diminuisce negli anni in cui gli accantonamenti erano elevati (nello specifico quelli nel periodo immediatamente successivo alla crisi) e aumenta negli anni in cui gli accantonamenti erano bassi (nello specifico gli anni precedenti e molto successivi alla crisi). Il risultato del primo esperimento è una nuova serie di accantonamenti. Gli

accantonamenti per le perdite su crediti ante crisi sarebbero stati significativamente più elevati nei principali paesi: per le banche statunitensi, ad esempio, essi sarebbero passati dall'1,3% dei prestiti lordi nel 2006 al 2,2%. Non si tratta di un grande incremento, ma è comunque rilevante.

Nel secondo esperimento, partendo dall'ipotesi che le banche abbiano costituito accantonamenti (in percentuale dei prestiti lordi) due anni prima di quando l'abbiano realmente fatto, si ottiene un risultato è simile a quello ottenuto nel primo esperimento. Per le banche statunitensi, gli accantonamenti aumentano ancora più nettamente rispetto all'esperimento dello scenario ciclico medio, arrivando al 3,8% nel 2006, che corrisponde repentino e sostanzioso aumento degli accantonamenti che si è invece verificato subito dopo la crisi. Per altri paesi e regioni l'impatto è più modesto. Molto probabilmente accantonamenti maggiormente consistenti avrebbero portato ad una flessione del credito prima della crisi.

Il secondo caso presenta una valutazione d'impatto post-attuazione, basata sui dati effettivi segnalati dalle banche alle autorità competenti e completati da divulgazioni pubbliche ove possibile. Al fine di raccogliere e analizzare tali dati, l'EBA ha considerato una serie di indicatori relativi all'impatto iniziale, alla classificazione e alla misurazione, alla compromissione e alla solvibilità, che sono stati utilizzati per determinare gli effetti della nuova norma su un campione rappresentativo di Istituzioni creditizie dell'UE. Sebbene la relazione si basi su dati effettivi forniti dalle banche, si prevede che la precisione dei dati aumenterà nel tempo. Ciò significa anche che sarà necessario un monitoraggio futuro e continuo dell'impatto dell'IFRS 9. Il campione utilizzato per lo studio è costituito da 54 istituzioni in 20 Stati membri. Il campione selezionato è considerato rappresentativo del settore bancario nell'UE ed è costituito da una serie di istituzioni in termini di dimensioni, modello di business e profilo di rischio. In termini delle dimensioni delle banche del campione, le attività complessive delle banche del campione vanno da circa 12 miliardi a circa 2200 miliardi di euro. Le banche incluse nel campione hanno un totale di attività finanziarie dell'IFRS 9 pari a 448 miliardi di euro. La maggior parte delle banche del campione (94%) sono identificate come istituzioni globali di rilevanza sistemica. Ai fini di questa analisi, si presume che le banche con un totale di attività finanziarie inferiori a 100 miliardi di euro siano banche più piccole rispetto al resto del campione. Infine, la maggior parte delle banche del campione utilizza sia la SA che il metodo IRB per misurare le attività ponderate per il rischio di credito, ad eccezione di otto banche che utilizzano solo la SA. Lo studio analizza gli impatti al day-one adoption, in particolare gli impatti sul CET 1 e sulle riserve, specificando se le banche utilizzino un approccio IRB o un approccio SA. Inoltre, analizza l'attribuzione degli strumenti finanziari alle diverse categorie ex IFRS 9.

Ultimo caso, ma non ultimo per importanza, riguarda l'esperienza di una banca italiana: UBI Banca. Il caso analizza le direttive interne riguardanti la first time adoption del nuovo principio. Infatti, si avvale anche di altri principi sempre inerenti all'IFRS 9 come: ribattere la presunzione secondo cui una posizione scaduta da almeno 30 giorni è da classificare automaticamente nello Stage 2, solamente con riferimento a

crediti afferenti a specifiche aree di business; esercitare, in fase di FTA nonché a regime, e solo limitatamente al portafoglio Titoli Sovereign, in considerazione delle caratteristiche proprie dei titoli in portafoglio, la “Low Credit Risk Exemption”; ed utilizzare il metodo FIFO (First In-First Out), al fine di confrontare, per ogni singola tranche di titoli di debito acquistata, il merito creditizio originario della medesima con quello ad essa attribuito alla data di reporting. Ai fini dell’allocazione delle esposizioni nei diversi Stage alla data di prima applicazione del principio, le esposizioni performing sono classificate negli Stage 1 e 2, diversamente dalle esposizioni non performing che sono allocate nello Stage 3. Con riferimento a tali ultime esposizioni, UBI Banca si allinea alla definizione di cui alla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia, vale a dire che le medesime corrispondono alla somma di esposizioni scadute deteriorate, inadempienze probabili e sofferenze. Infine, il prospetto introduce le nuove voci di bilancio (ex IFRS 9) previste dal 5° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 262/2005: (i) la voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”; (ii) la voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”; e (iii) la voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. Il prospetto evidenzia, per le singole voci dell’attivo e del passivo dello schema patrimoniale del 5° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005, l’impatto dell’applicazione delle previsioni del principio contabile IFRS 9, in termini di misurazione ed impairment. Questi impatti sono dettagliabili come segue: misurazione (+70 milioni di euro) ed impairment (-853,5 milioni di euro). Infine, il caso sintetizza gli effetti sul CET 1 e sull’expected credit loss.

Lo studio vorrebbe essere riuscito a rispondere alla domanda: “come reagirebbero le banche nel breve termine e nel lungo termine, tenute a costituire un accantonamento per perdite attese su crediti nel momento in cui il credito è erogato non più aspettando che si verifichi un evento determinante che segnali perdite imminenti?”. Le nuove regole cambieranno probabilmente il comportamento delle banche nelle fasi di contrazione del credito, frenando potenzialmente la prociclicità. I nuovi standard basati sulle perdite attese su crediti si sostituiscono ai precedenti, proponendo un approccio più prospettico maggiormente incentrato sulla probabilità di perdite future su crediti, anche in assenza di eventi attivatori. Una delle conclusioni principali emerse da queste analisi è che diverse banche stanno ancora valutando l’impatto. Il 60% delle banche non aveva ancora fornito informazioni sull’impatto della transizione o non era in grado di quantificarlo. Circa il 30% non forniva ancora nessuna indicazione. Tra le banche che avevano effettuato una stima dell’impatto, la maggioranza si aspettava un aumento degli accantonamenti totali per perdite su crediti fino al 25% in tutte le classi di attività, mentre circa il 19% delle banche intervistate si aspettava un incremento compreso tra lo 0 e il 10% e il 32% prevedeva un aumento tra il 10 e il 30%. Queste statistiche dimostrano che, dovendo alcune banche aderire ai nuovi principi entro il 2021, ancora occorrerà osservare i comportamenti di quest’ultime per altri due anni per essere completamente sicuri circa questo tema. Le banche di grandi dimensioni hanno mantenuto coefficienti Tier 1 dell’11,8% a fine dicembre 2015, ovvero di gran lunga superiori al livello fissato come obiettivo (compreso il buffer di conservazione del capitale) del 7%. Tali buffer dovrebbero essere sufficientemente elevati da assorbire gli shock collegati agli accantonamenti prospettici; in caso

contrario, sarà necessario rafforzare i buffer patrimoniali piuttosto che ritardare gli accantonamenti. Altre considerazioni possono riassunte come segue:

- Vi è stato un impatto negativo sul Tier 1 *day-one*;
- Le banche che utilizzano principalmente un approccio IRB hanno registrato un minore impatto negativo rispetto alle banche che utilizzano principalmente un approccio SA. L'aumento delle *provisions* del *day-one* è più elevato per le banche IRB (11,4%) che per le banche di SA (7,4%).
- L'impatto della classificazione e della misurazione sulla transizione all'IFRS 9 sembra essere considerato pertinente solo per una minoranza di banche. I dati di vigilanza relativi al secondo trimestre del 2018 indicano che il 85% delle esposizioni in bilancio è assegnato allo Stage 1, 8% allo Stage 2 e al 7% allo Stage 3.
- Per quanto riguarda i trasferimenti tra gli Stage, considerando i dati di vigilanza per il secondo trimestre del 2018, i trasferimenti più frequenti si sono verificati dallo Stage 3 allo Stage 1 o 2: viene confermato trend che vede il passaggio dallo Stage 3 agli altri, dato che il calcolo degli interessi per i crediti in Stage 3 è più severo e stringente rispetto ai rimanenti.
- Infine, si evince che le aspettative del secondo EBA report sono state superate, segno di un'applicazione più onerosa di quanto preventivato.

Nel caso UBI come evidenziato nel paragrafo 4.2 Sintesi Impatti della prima applicazione al 1° gennaio 2018, gli effetti del cambiamento del principio contabile sul CET 1 sono minimi (da + 11, 56 % a +11, 60%); mentre, per quanto riguarda l'Impairment, vi sono cambiamenti significativi (da 4949 mln a 5705 mln). Quindi si può concludere parlando del caso nazionale che il passaggio all'IFRS 9 è stato ben supportato (anche grazie alle disposizioni transitorie), ma per gli enti occorre mantenere un elevato grado di prudenza e che l'adozione del nuovo principio non sia di facile attuazione.